

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC

10000/141/792

CONSOLIDATED TEXT OF
REFERENCE FILE
NO DATE (?)
(1943-1947?)

10000/141/792

CONSOLIDATED TEXT OF 1919 LAW ON POLITICAL ELECTIONS,
REFERENCE FILE
NO DATE (?)
(1943-1947?)

0648

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ELECTORAL COLLEGES

ITALIAN TEXT

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE DI PUNTA POLITICA
(R. Decreto 2 settembre 1919, No. 1295 - Gazz. Uff. 4 settembre, No. 211)

VENUTO L'art. 22 della legge 15 agosto 1919, No. 1401.

E' approvato il seguente testo unico della legge elettorale politica in sostituzione di quello approvato col regio decreto 26 giugno 1913, No. 321.

TITOLO I - DELLE CONDIZIONI PER ESSERE ELETTORE

ART. 1 - Per essere elettore e' necessario di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, in' per l'uno ne' per l'altro degli esenzati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualita' di elettori, ove abbiano ottenute la naturalita' per decreto reale e presunto giuramento di fedelta' al Re. L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani e' regolato dalla legge 13 giugno 1912, No. 555.

ART. 2 - Sono elettori tutti i cittadini che abbiano compiuto il 21° anno di eta' o lo compiano non piu' tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste.

ART. 3 - I sottufficiali e soldati del R. Esercito o della R. Marina non possono esercitare il diritto elettorale finche' si trovano sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato.

ART. 4 - L'elettore non puo' esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale, nelle cui liste trovasi inscritto.

ART. 5 - Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e conservate, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternita', il luogo e la data della nascita, e l'abitazione degli elettori quando l'abitano nel Comune. Con le note e le garanzie prescritte per la formazione delle liste, saranno compilato ed esse un al no degli elettori, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 3.

ART. 6 - Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forma della revisione annua, alla quale si procede in conformita' alle disposizioni seguenti.

ART. 7 - Sono inscritti d'ufficio nelle liste elettorali, quando abbiano compiuto o compiono entro il 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, l'eta' prescritta e risultano in possesso degli altri requisiti voluti, secondo i casi, dalla legge, coloro che sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune e vi hanno la residenza, quando non siano stati colpiti da perdita o sospensione del diritto elettorale.

In difetto di registro della popolazione stabilito regolamente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile, da quelli del censimento ufficiale della popolazione del Regno, dalla lista di leva o da quelle fornite dai comuni, nel caso di mancanza del registro comunale.

TITOLO I - DELLE CONDIZIONI PER ESSERE ELETTORI

ART. 1 - Per essere elettore e' necessario di godere, per nascita o per acquisto, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, in' per l'uno o l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualita' di elettori, ove soltanto ottenuta la naturalita' per decreto reale e presunto giuramento di fedelta' al Re. L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani e' regolato dalla legge 13 giugno 1912, No. 555.

ART. 2 - Sono elettori tutti i cittadini che abbiano compiuto il 21° anno di eta' o lo compiano non piu' tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste.

ART. 3 - I sottufficiali e soldati del R. Esercito e della R. Marina non possono esercitare il diritto elettorale finche' si trovano sotto la armi.

Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato.

ART. 4 - L'elettore non puo' esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale, nelle cui liste trovasi inscritto.

ART. 5 - Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternita', il luogo e la data della nascita, e l'abitazione degli elettori quando l'abbiano nel Comune. Con le stesse norme e garanzie prescritte per la formazione delle liste, sara' compilato ed unito ad esso un elenco degli elettori, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 3.

4872

ART. 6 - Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forma della revisione annua, alla quale si procede in conformita' alle disposizioni seguenti.

ART. 7 - Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali, quando abbiano compiuto e compiano entro il 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, l'eta' prescritta e risultino in possesso degli altri requisiti voluti, secondo i casi, dalla legge, coloro che sono compresi nel registro della popolazione stabilito dal Comune e vi hanno la residenza, quando non siano stati colpiti da perdita o sospensione del diritto elettorale.

In difetto di registro della popolazione stabilito regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile, da quelli del censimento ufficiale della popolazione del Regno, dalle liste di leva e dai ruoli matrimoniali depositati nell'archivio comunale.

ART. 8 - Nell'ottobre di ogni anno il sindaco, a nome del segretario comunale, compila l'elenco di coloro che hanno compiuto o compiono al 31 maggio dell'anno successivo il ventesimo anno di eta'.

Nell'elenco sono compresi coloro, che hanno il titolo alla iscrizione d'ufficio a norma dell'articolo precedente.

ART. 9 - Non piu' tardi del 1° novembre, un estratto dell'elenco, di cui all'articolo precedente, comprendente i nati nel circondario dei vari tribunali, e' trasmesso al rispettivo Presidente.

L'ufficio che e' dato al cancellario giudiziario unisce per ciascun

- 2 -

individuo compreso nell'elenco il certificato delle iscrizioni esistenti al nome delle persone designate a norma dell'articolo 624 del Codice di procedura penale, e dell'articolo 43 delle disposizioni regolamentari pel casellario giudiziario, approvato con regio decreto 5 ottobre 1913, No. 1173.

Gli estratti sono restituiti al Comune non più tardi del 15 Dicembre.

Entro il 15 dicembre, gli istituti pubblici di beneficenza o la Congregazione di carità, debbono spedire alla segreteria del Comune, cui appartengono, l'elenco degli individui che sono ricoverati negli ospizi di carità, o che sono abilitati a carico degli istituti pubblici di beneficenza e della Congregazione di carità.

Gli uffici autorizzati a rilasciare i passaporti per l'estero sono tenuti a trasmettere, entro il 15 dicembre, alla Segreteria del Comune cui appartengono, l'elenco di coloro ai quali è stato rilasciato il passaporto indicato nel penultimo comma dell'art. 17. Se degli atti del Comune risulta che l'originale sia iscritto nelle liste elettorali di un altro Comune, il sindaco deve darne a questo notizia scritta.

ART. 10 - Il primo di ottobre di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo iscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 15 dello stesso mese la loro iscrizione.

ART. 11 - Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale di un Collegio, deve in essa dichiarare:

- 1) - La paternità, il luogo e la data della nascita;
- 2) - L'abitazione. (Se non ha l'abitazione nel Comune, deve indicare in quale Comune elettorale chiede di essere iscritto).

Gli italiani non appartenenti al regno e gli stranieri, che abbiano acquistato la cittadinanza, devono giustificare l'adempimento della condizione prescritta all'articolo 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere per fisico impedimento, e' tenuto ad inviargli una dichiarazione notariale che ne attesti i motivi.

Il richiedente, che non sappia sottoscrivere, può fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni, che ne sottoscrivono l'identità, avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o a notaio. Dell'atto e' rilasciata attestazione al richiedente.

ART. 12 - Alla domanda di iscrizione i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

Il richiedente che non sia nato nel Comune nella cui lista domanda di essere iscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita.

Chi, trovandosi iscritto nel registro della popolazione stabile o nelle liste elettorali di un Comune diverso dal Comune in cui ha trasferito da almeno sei mesi la propria residenza, vuol essere iscritto nelle liste elettorali di quest'ultimo, e chi, pur non avendo la residenza, vuol essere

4871

la Congregazione di carità, dell'atto expedire alla segreteria del Comune, cui appartengono, l'elenco degli individui che sono riconosciuti negli ospizi di carità, o che sono abitualmente a carico degli ospizi pubblici di beneficenza e della Congregazione di carità.

Art. 10 - Gli uffici autorizzati a rilasciare i passaporti per l'estero sono tenuti a trasmettere, entro il 1. dicembre, alla Segreteria del Comune l'elenco di coloro ai quali è stato rilasciato il passaporto indicando nel penultimo comma dell'art. 17. Se degli atti del Comune risulta che l'individuo sia iscritto nelle liste elettorali di un altro Comune, il sindaco deve dare a questo notizia scritta.

Art. 11 - Il primo di ottobre di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo iscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 15 dello stesso mese la loro iscrizione.

Art. 12 - Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale di un Collegio, deve in essa dichiarare:

- 1) - la paternità, il luogo e la data della nascita;
- 2) - l'abitazione. (Se non ha l'abitazione nel Comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto).

Gli individui non appartenenti al regno e gli stranieri, che abbiano acquistato la cittadinanza, devono giustificare l'adempimento della condizione prescritta all'articolo 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere per fisico impedimento, e' tenuto ad unire una dichiarazione notoria che ne attesti i motivi.

Il richiedente, che non sappia sottoscrivere, può fare la dichiarazione in forma verbale alla presenza di tre testimoni, che ne accertino l'identità, avanti al segretario comunale e od altro indagato delegato dal sindaco o a notaio. Dell'atto e' rilasciata attestazione al richiedente.

4871

Art. 12 - Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

Il richiedente che non sia nato nel Comune nella cui lista domanda di essere iscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita.

Chi, trovandosi iscritto nel registro della popolazione stabile o nelle liste elettorali di un Comune diverso dal Comune in cui ha trasferito da ultimo la propria residenza, vuol essere iscritto nelle liste elettorali di quest'ultimo, e chi, pur non avendo la residenza, vuol essere iscritto nelle liste elettorali del Comune, dove ha la sede principale dei propri affari ed interessi, deve presentare domanda firmata al sindaco di caso, unendovi la prova di aver rinunciato alla iscrizione nelle liste elettorali dell'altro Comune con dichiarazione firmata fatta al sindaco del Comune stesso.

Chi, trovando si iscritto nelle liste elettorali di un Comune, vuol rinunciare, malgrado abbia trasferito la residenza in altro Comune che sia in questo iscritto nel registro della popolazione stabile, deve unire alla domanda una conforme dichiarazione firmata, della quale il

- 3 -

Sindaco del Comune, nelle cui liste l'elettore vuol rimanere iscritto, da' immediata notizia al Sindaco dell'altro Comune.

Le domande, di cui si precedenti comma, possono da chi non sappia sottoscrivere essere fatte nelle forme indicate nell'ultimo comma dell'articolo 11 della presente legge.

I documenti, le copie degli atti di nascita, che siano richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

La domanda ed i documenti ammessi devono essere presentati nella Segreteria Comunale, e il Segretario, all'atto della presentazione, ne rilascia ricevuta, con indicazione dei documenti allegati.

Art. 13. - 2° istituita in ogni Comune una commissione per la revisione delle liste elettorali.

Essa e' composta dal Sindaco, che la presiede, di quattro commissari nei Comuni in cui consiglio ha da quindici a trenta componenti, e di sei negli altri.

I commissari per la revisione delle liste elettorali, sono nominati dal Consiglio Comunale nelle sessioni ordinaria di autunno e scelta anche fuori del Consiglio fra gli elettorali del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati o abbiano superato l'esame del corso elementare inferiore o appartengano ad una delle seguenti categorie:

- 1) - I membri effettivi delle Accademie di Scienze, di Lettere e d'arti costituite da oltre dieci anni, i membri delle Camere di Commercio ed Industrie, i Presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni Agricole e dei Comuni Agrari;
- 2) - I delegati e soprintendenti scolastici, i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole od istituti pubblici o privati; i presidenti, direttori o rettori di ceti istruiti e scuole; i ministri dei culti;
- 3) - Coloro che conseguirono un grado accademico o altro equivalente in alcune delle universita' o degli istituti superiori del Regno: i professori presso i tribunali e le Corti d'Appello; i notai, ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale;
- 4) - Coloro che conseguirono il diploma di maturita', la licenza elementare, ginnasiale, tecnica, o complementare, normale, liceale, professore elementare o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, o commerciale; d'arti e mestieri, di belle arti, di musica e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta ed approvata dallo Stato;
- 5) - I membri degli ordini equestri del Regno;

la Segreteria Comunale, e il Segretario, all'atto della presentazione, ne rilascia ricevuta, con indicazione dei documenti allegati.

ART. 13 - E' istituita in ogni Comune una commissione per la revisione delle liste elettorali.

Essa e' composta del Sindaco, che le presiede, di quattro commissari nei Comuni il cui consiglio ha da quindici a trenta componenti, e di sei negli altri.

I commissari per la revisione delle liste elettorali, sono nominati dal Consiglio Comunale nella sessione ordinaria di autunno e scelti anche fuori del Consiglio fra gli elettorimpolitici del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati o abbiano superato l'esame del corso elementare inferiore o appartengano ad una delle seguenti categorie:

- 1) - I membri effettivi delle Accademie di Scienze, di lettere e d'arti costituite da oltre dieci anni, i membri delle Camere di Commercio ed Industrie, i Presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni Agricole e dei Comizi Agrari;
- 2) - I delegati e soprintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole od istituti pubblici o privati; i presicanti, direttori o rettori di detti istituti e scuole; i ministri dei culti;
- 3) - Coloro che conseguirono un grado accademico o altro equivalente in alcune delle universita' o degli istituti superiori del Regno; i professori presso i tribunali e le Corti d'Appello; i notai, regionalisti, geometri, farmacisti, veterinari; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale;
- 4) - Coloro che conseguirono il diploma di maturita', la licenza elementare, ginnasiale, tecnica, complementare, normale, liceale, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classico o tecnico, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero paraggiata, riconosciuta ed approvata dallo Stato;
- 5) - I membri degli ordini equestri del Regno;
- 6) - Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, e di giudici conciliatori o vice-conciliatori in conformita' delle leggi vigenti; di vice pretori; di ufficiali giudiziari; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di Banche, Casse di risparmio, societa' anonime ed in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, e amministratori di istituzioni pubbliche di beneficenza;
- 7) - Gli impiegatini attivita' di servizio o collocati a riposo con pensione o senza, dello Stato, della Casa Reale, del Parlamento, dei Regi Ordini Equestri, delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, delle Camere di Commercio, delle Accademie e dei

corpi indicati nel M.1 del presente articolo, dei pubblici istituti di credito, di commercio, di industria, delle Casse di risparmio, delle società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali, che abbiano al loro costante servizio giornaliero dieci operai almeno.

Sono considerati impiegati coloro, i quali occupano, almeno da un anno innanzi alla loro iscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome di impiegati gli uscieri di uffici, gli inservienti, e tutti coloro che prestano opera manuale;

8) - Gli ufficiali e sottufficiali in servizio e quelli che usciranno con tale grado dall'esercito o dall'armata nazionale, con la limitazione di cui all'articolo 3;

9) e i decorati della medaglia d'oro e d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;

10) - Colore ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi d'una medaglia commemorativa di guerra.

Ciascun Consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e si proclamano eletti coloro, che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a tre. A parità di voti e' proclamato eletto l'anziano di età.

Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti.

I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio Comunale.

I commissari ed i supplenti durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati per biennio successivo.

La commissione e' assistita dal segretario comunale che non ha voto deliberativo, ma può motivare il suo parere sopra ogni proposta e deliberazione.

La motivazione deve risultare dai verbali, di cui all'articolo 19.

ART. 14.- Se il Consiglio Comunale e' sciolto nell'epoca della sessione ordinaria di autunno, la nomina dei membri elettivi della Commissione elettorale Comunale ha luogo appena il consiglio e' riconosciuto, purché, cioè, avvenga prima del 15 settembre.

In caso diverso restano in carica i commissari elettivi dell'anno precedente sotto la presidenza del commissario regio fino alla nomina del Sindaco e, queste avvenute, sotto la presidenza del Sindaco stesso.

ART. 15.- Il Sindaco o chi ne esercita le funzioni, anche se commissario regio, i componenti le commissioni elettorali comunali e provinciali, nonché i rispettivi segretari, sono personalmente responsabili della regolarità delle operazioni a loro assegnate dalla presente legge.

operti, almeno.

Sono considerati impiegati e loro, i quali occupano, almeno da un anno innanzi alla loro iscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome di impiegati gli uscieri di uffici, gli inservienti, e tutti coloro che prestano opera manuale;

8) - Gli ufficiali e sottufficiali in servizio e quelli che usciranno con tale grado dall'esercito o dall'armata nazionale, con la limitazione di cui all'articolo 3;

9) e i decorati della medaglia d'oro e d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;

10) - Coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi d'una medaglia commemorativa di guerra.

Ciascun Consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e si proclamano eletti coloro, che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a tre. A parità di voti e' proclamato eletto l'anziano di età.

Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti.

I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio Comunale.

I commissari ed i supplenti durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati per biennio successivo.

La commissione e' assistita dal segretario comunale che non ha voto deliberativo, ma può motivare il suo parere sopra ogni proposta e deliberazione.

La motivazione deve risultare dai verbali, di cui all'articolo 19.

ART. 14.- Se il Consiglio Comunale e' sciolto nell'epoca della sessione ordinaria di autunno, la nomina dei membri elettivi della Commissione elettorale Comunale ha luogo appena il consiglio e' riconosciuto, purché, cioè, avvenga prima del 15 settembre.

In caso diverso restano in carica i commissari elettivi dell'anno precedente sotto la presidenza del commissario regio fino alla nomina del Sindaco e, questa avvenuta, sotto la presidenza del Sindaco stesso.

ART. 15.- Il Sindaco o chi ne esercita le funzioni, anche se commissario regio, i componenti le commissioni elettorali comunali e provinciali, nonché, i rispettivi segretari, sono personalmente responsabili della regolarità delle operazioni a loro assegnate dalla presente legge.

ART. 16.- Trascorso il termine di cui all'articolo 10 la commissione comunale deve procedere immediatamente alla formazione di cinque elenchi separati in ordine alfabetico per la revisione delle liste.

ART. 17.- Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro i quali hanno diritto di essere elettori nel Collegio, sia che abbiano ad essere iscritti d'ufficio a norma dell'articolo 7, sia che abbiano presentato domanda documentata e termine degli articoli 11. e 12. Per questi ultimi la commissione chiede al presidente del tribunale di certificato, di cui al secondo comma dell'articolo 9.

La Commissione non può proporre la iscrizione di alcuno se non ha i documenti necessari a comprovare i suoi requisiti per essere elettore nel

./.

- 5 -

collegio.

Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione che indichi i documenti per i quali la iscrizione e' proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.

Nel secondo elenco la Commissione propone, sia dietro domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudizio o ad altri documenti, la cancellazione dei nomi, di coloro che hanno perduto la qualita' richiesta per essere elettore, e di coloro che hanno rinunciato alla iscrizione nelle liste del Comune a norma dell'articolo 12.

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione che indichi i motivi e i documenti, per quali la cancellazione e' proposta e se per domanda, reclamo o di ufficio.

Nel terzo elenco sono segnati i nomi di coloro, la cui domanda d'iscrizione non sono ascoltate, con l'indicazione dei motivi del diniego.

Nel quarto elenco sono segnati i nomi degli elettori, che risultino emigrati in via permanente all'estero. Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorietà, emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.

Nel quinto elenco sono segnati i nomi di coloro, che si trovano nelle condizioni, di cui all'articolo 3.

ART. 18.- A richiesta della Commissione i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per la revisione delle liste.

ART. 19.- La commissione comunale per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno dei Comuni, dove e' composta di cinque membri, e di cinque negli altri.

In tutte le operazioni il segretario redige processi verbali, sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti. Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non sono concordi, nei verbali devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da essi adottate.

ART. 20.- Non piu' tardi del 31 gennaio la Commissione invita, con avvisi da affiggersi all'albo pretorio e in altri locali pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi, a presentarli entro 15 febbraio.

Durante questo termine un esemplare dei cinque elenchi prescritti dall'articolo 17, firmato dalla Commissione, deve essere affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, pure firmato dalla Commissione, coi titoli ed i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il Sindaco notifica al Prefetto della provincia l'affissione degli avvisi. 868

ART. 21.- Il Prefetto delega un commissario per curare l'adempimento delle funzioni ed operazioni attribuite dalla presente legge rispettivamente alle Commissioni elettorali comunali, al Sindaco ed al segretario comunale.

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione che indichi i motivi e i documenti, per quelli la cancellazione e' proposta e se per domanda, reclamo o di ufficio.

Nel terzo elenco sono segnati i nomi di coloro, le cui domande d'iscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.

Nel quarto elenco sono segnati i nomi degli elettori, che risultino emigrati in via permanente all'estero. Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorietà, emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.

Nel quinto elenco sono segnati i nomi di coloro, che si trovano nelle condizioni, di cui all'articolo 2.

ART. 18.- A richiesta della Commissione i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per la revisione delle liste.

ART. 19.- La commissione comunale per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno dei Comuni, dove e' composta di cinque membri, e di cinque negli altri.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali, sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti. Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non sono concordi, nei verbali devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da essi adottate.

ART. 20.- Non piu' tardi del 31 gennaio la Commissione invita, con avvisi da affiggersi all'albo pretorio e in altri locali pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi, a presentarli entro il 15 febbraio.

Durante questo termine un esemplare dei cinque elenchi prescritti dall'articolo 17, firmato dalla Commissione, deve essersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, pure firmato dalla Commissione, coi titoli ed i documenti relativi e ciascun nome, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il Sindaco notifica al Prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

ART. 21.- Il Prefetto delega un commissario per curare l'adempimento delle funzioni ed operazioni attribuite dalla presente legge rispettivamente alla Commissione elettorale comunale, al Sindaco ed al segretario comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti.

Le spese per l'adempimento della missione del commissario e l'indennita' e lui dovute sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale, ancorche' non abbia fondi in cassa.

Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il Prefetto deve fare rapporto al Reale Procuratore presso il Tribunale, nella cui giurisdizione si trova il Comune.

ART. 22.- La pubblicazione prescritta dall'articolo 20 tiene luogo di notificazione, per coloro dei quali la Commissione ha proposto la iscrizione nella lista elettorale.

ART. 23.- La Commissione, che ha proposto la cancellazione di un

elettore ovvero negata la richiesta cancellazione o iscrizione, deve notificare per iscritto la presa deliberazione all'elettore, di cui ha proposta la cancellazione, ovvero al richiedente la cancellazione o l'iscrizione, indicandone i motivi, non più tardi di tre giorni da quello, in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Queste notificazioni, del pari che quello di cui agli articoli 24, 26 e 34, sono fatte eseguire dal Sindaco senza spesa per mezzo degli agenti comunali, che devono farne rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevute gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino e prova in contrario.

ART. 24.- Ogni cittadino nel termine indicato nell'articolo 20, può reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego d'iscrizione o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I reclami possono essere presentati nello stesso termine alla Commissione elettorale comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascerà ricevuta e li trasmetterà alla Commissione elettorale della provincia.

Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiarare di voler fare eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di cancellazione. Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

La persona, della quale s'impugna l'iscrizione, può, fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controreclamo, coi documenti che creda utili, alla stessa Commissione comunale, che ne deve rilasciare ricevuta.

Se il reclamo che impugna una iscrizione è presentato alla Commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di cancellazione, nei termini stabiliti.

ART. 25.- La Commissione elettorale provinciale è composta dal Presidente del Tribunale sedente nel capoluogo della provincia o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria e scelti fra gli elettori della provincia, i quali siano compresi nella lista dei giurati e possiedano una delle condizioni contemplate nell'articolo 13, non siano membri del Parlamento, né Sindaci dei Comuni della provincia, né impiegati civili e militari dello Stato, né impiegati della provincia, dei Comuni e degli istituti pubblici di beneficenza, in attività, al servizio

In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini, che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a cinque. La parità di voti, è proclamato eletto l'anziano di età.

Con votazione separata e nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.

I componenti della Commissione provinciale sono eletti dal Consiglio provinciale durante in carica due anni e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione

ART. 24.- Ogni cittadino nel termine indicato nell'articolo 20, può reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, vincolo d'iscrizione o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione elettorale comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascerà ricevuta e li trasmetterà alla Commissione elettorale della provincia.

Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiarerà di voler fare eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione. Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

La persona, della quale è impugnata l'iscrizione, può, fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controreclamo, coi documenti che creda utili, alla stessa Commissione comunale, che ne deve rilasciare ricevuta.

Se il reclamo che impugna una iscrizione è presentato alla Commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione, nei termini stabiliti.

ART. 25.- La Commissione elettorale provinciale a' competenza del Presidente del Tribunale sedente nel capoluogo della provincia o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria e scelti tra gli elettori della provincia, i quali sieno compresi nella lista dei giurati e possiedano una delle condizioni contemplate nell'articolo 13, non siano membri del Parlamento, né sindaci dei Comuni della provincia, né impiegati civili e militari dello Stato, né impiegati della provincia, dei Comuni e degli istituti pubblici di beneficenza, in attività di servizio.

In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini, che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a cinque.

La parità di voti, è proclamato eletto l'anziano di età. Con votazione separata e nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.

I componenti della Commissione provinciale sono eletti dal Consiglio provinciale durante in carica due anni e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

I supplenti prendendo parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio provinciale.

Il Presidente del Tribunale, o il giudice che ne fa le veci, o' presidente della Commissione.

La Commissione ha sede nel palazzo della Prefettura.

Un Consigliere aggiunto di questa forza, da segretario della

Commissione.

Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del Pubblico Ministero, senza voto deliberativo, ma con facoltà di prendere pre-

ventiva cognizione delle liste e dei documenti.

Contro le deliberazioni della Commissione, il Pubblico Ministero ha diritto di ricorrere fra dieci giorni, alla Corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, ed entro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte, di appello con la prova della avvenuta notificazione.

Il Pubblico Ministero, nel medesimo termine di dieci giorni, inizia, ove ne sia il caso, il procedimento penale.

ART. 26.- Spirato il termine, di cui al precedente articolo 20, e non più tardi del 1° Marzo, il Presidente della Commissione elettorale comunale deve trasmettere al Presidente della Commissione elettorale provinciale:

- 1) - I verbali delle sue operazioni e deliberazioni;
- 2) - La lista definitiva dell'anno precedente;
- 3) - I cinque elenchi, di cui all'articolo 17, con tutti i documenti relativi, ancorché non vi siano stati reclami;
- 4) - I reclami con tutti i documenti che vi si riferiscono;

Il Presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta alla segreteria del Comune.

L'altro esemplare della lista e degli elenchi e' conservato nella segreteria del Comune.

Della lista, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal Presidente della Commissione provinciale.

ART. 27.- La Commissione elettorale provinciale:

- 1) - Esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione elettorale comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;
- 2) - Decide sulle nuove domande di iscrizione o di cancellazione, che possono esserle direttamente pervenute;
- 3) - Cancelli degli elenchi deliberati dalla Commissione Comunale i cittadini indebitamente iscritti, o mantiene iscritti quegli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

La Commissione provinciale pronuncia fondendosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il primo marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma può anche iscrivere di ufficio coloro, dopo aver ottenuto il certificato, di cui il secondo comma dell'articolo 9.

Essa deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate e, quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso adottate.

4886

ART. 26.- Spirato il termine, di cui al precedente articolo 20, e non più tardi del 1° Marzo, il Presidente della Commissione elettorale comunale deve trasmettere al Presidente della Commissione elettorale provinciale:

- 1) - I verbali delle sue operazioni e deliberazioni;
- 2) - La lista definitiva dell'anno precedente;
- 3) - I cinque elenchi, di cui all'articolo 17, con tutti i documenti relativi, ancorché non vi siano stati reclami;
- 4) - I reclami con tutti i documenti che vi si riferiscono;

Il Presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta alla segreteria del Comune.

L'altro esemplare della lista e degli elenchi s'conserva nella segreteria del Comune.

Delle liste, degli elenchi e dei documenti riservati si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal Presidente della Commissione provinciale.

ART. 27.- La Commissione elettorale provinciale:

- 1) - Esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione elettorale comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;
- 2) - Decide sulle nuove domande di iscrizione o di cancellazione, che possono esserle direttamente pervenute;
- 3) - Cancellata dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti quegli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

La Commissione provinciale pronunzia fondendosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il primo marzo delle parti e della Commissione comunale; ma può anche iscrivere di ufficio coloro, dopo aver ottenuto il certificato, di cui il secondo comma dell'articolo 9.

Essa deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate e, quando non siano concordati, devono essere indicati il voto di ciascuno dei consiglieri e le ragioni da esso adottate.

ART. 28.- Entro il giorno 30 aprile la Commissione elettorale provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti alla segreteria del Comune, insieme a tutti i documenti. Il Segretario Comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al Presidente della Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione, a cura del Sindaco e nei modi stabiliti dall'articolo 23 debbono essere notificate agli interessati entro il 26 maggio.

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere depositati nella Segreteria del Comune, non più tardi del 10 maggio, e rimanere fino al 31 maggio. Il Sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto

" 3 -

deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.

Entro il 20 maggio la Commissione comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ed essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.

Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal Sindaco al Regio Procuratore presso il Tribunale del capoluogo della provincia.

La lista permanente rettificata dal Comune sarà depositata nella Segreteria Comunale fino al 31 maggio ed ogni cittadino avrà diritto di prenderne cognizione.

ART. 29.- Ogni Collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per comuni in guisa che il numero degli elettori in ogni sezione sia superiore ad ottocento, né inferiore a cento inscritti.

Quando gli elettori iscritti in un Comune siano in numero inferiore al cento, si costituiscono la sezione, riunendo gli elettori di quelli del Comune o frazioni di Comuni limitrofi.

Quando condizioni speciali di lontananza o di visibilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiscono sezioni con un numero minore di cento iscritti, ma mai inferiore a cinquanta.

La costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni di Comuni e la designazione del capoluogo della sezione sono fatte con decreto reale e hanno vigore fino a che non sia diversamente disposto.

ART. 30.- La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede alla ripartizione del Comune in sezioni a norma dell'articolo 29; determina la circoscrizione delle singole sezioni nonché il luogo della riunione per ciascuna di esse e compila la lista degli elettori per ciascuna sezione e frazione compresa nel territorio del proprio Comune.

Dette liste deve avere tre colonne per ricevere rispettivamente, a norma degli articoli 63 e 71, le firme di identificazione degli elettori, il numero della busta consegnata all'elettore e le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti.

L'elettore è assegnato alla sezione nella cui abitazione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.

Gli elettori, che non hanno abitazione nel Comune o non hanno fatto la dichiarazione secondo l'articolo 11, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico, e iscritti in fogli susseguenti a quelli, in cui sono iscritti gli altri elettori, gli emigrati, di cui al penultimo comma dell'articolo 17.

L'elettore che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda, sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al Sindaco non più tardi del 15 dicembre.

Gli elettori

4865

Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal Sindaco al Regio Procuratore presso il Tribunale del capoluogo della provincia.

La lista permanente rettificata del Comune sarà depositata nella Segreteria Comunale fino al 31 maggio ed ogni cittadino avrà diritto di prenderne cognizione.

ART. 29.- Ogni Collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per comuni in guisa che il numero degli elettori in ogni sezione sia superiore ad ottocento, né inferiore a cento inscritti. Quando gli elettori iscritti in un Comune siano in numero inferiore al cento, si costituisce la sezione, riunendo gli elettori a quelli dei Comuni o frazioni di Comuni limitrofi.

Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiscono sezioni con un numero minore di cento iscritti, ma mai inferiore a cinquanta.

La costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni di Comuni e la designazione del capoluogo della sezione sono fatte con decreto reale e hanno vigore fino a che non sia diversamente disposto.

ART. 30.- La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede alla ripartizione del Comune in sezioni a norma dell'articolo 29; determina la circoscrizione delle singole sezioni nonché il luogo della riunione per ciascuna di esse e compila la lista degli elettori per ciascuna sezione e frazione compresa nel territorio del proprio Comune.

Detta lista deve avere tre colonne per ricevere rispettivamente, a norma degli articoli 68 e 71, le firme di identificazione degli elettori, il numero della busta consegnata all'elettore e le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti.

L'elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.

Gli elettori, che non hanno abitazione nel Comune o non hanno fatta la dichiarazione secondo l'articolo 11, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico, e iscritti in fogli susseguenti a quelli, in cui sono iscritti gli altri elettori, gli emigrati, di cui el penultimo comma dell'articolo 17.

L'elettore che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda, sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al Sindaco non più tardi del 15 dicembre.

Gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'articolo 11.

La Commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, avendo la domanda alla lista della sezione, in cui inscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senza domanda.

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione comunale, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione ad un'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15

febbraio alla Commissione elettorale della provincia. Durante questo tempo, il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi devono rimanere nella Segreteria comunale con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il Sindaco notifica al Prefetto della Provincia l'effusione degli avvisi.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale, che per mezzo del Segretario comunale, ne rilascia ricevuta.

Il Presidente della Commissione Comunale, non più tardi del 1° Marzo, deve trasmettere al Presidente della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti, provinciale. Entro il 30 aprile la Commissione elettorale decide sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione, tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtù dell'articolo 27, e la autentica. Il Presidente deve viduarne ciascun foglio.

Entro lo stesso termine la Commissione provinciale trasmette al Ministero dell'Interno le proposte riguardanti la nuova o mutata costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni di Comuni. Il Ministero dell'Interno comunica il relativo Decreto Reale della Commissione provinciale, la quale ne dà immediato avviso ai singoli comuni.

Quando, con Decreto Reale, Comuni o frazioni di Comuni sono costituiti in nuova sezione, entro quindici giorni da quello dell'avviso di cui al comma precedente, la Commissione comunale provvede alla formazione della lista della sezione ed alla pubblicazione degli avvisi, di cui al primo comma del presente articolo. I reclami a norma del comma undicesimo possono essere presentati nei quindici giorni successivi, trasmessi i quali la lista deve essere trasmessa dalla Commissione comunale alla Commissione provinciale.

Art. 31. Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico, della interdizione del diritto elettorale, che risulti da sentenza passata in giudicato o dalla commissione, di cui all'articolo 123, nonché delle sentenze, di cui all'articolo 33. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del Comune, che allega alla lista permanente copia dei quindici provvedimenti e trasmette il verbale al Regio Procuratore presso il Tribunale del capoluogo della provincia e al Presidente della Commissione elettorale provinciale.

La Commissione elettorale comunale deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui all'articolo 5, le variazioni necessariamente per cancellare i nomi di quelli, che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 3, come per iscriverli altri, che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al Regio Procuratore del Re ed al Presidente della Commissione elettorale provinciale.

Per le osservazioni indicate nel presente articolo...

Il 1° febbraio il Sindaco comunica al Prefetto della Provincia l'affissione degli avvisi.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale, che per mezzo del segretario comunale, ne rilascia ricevuta.

Il Presidente della Commissione Comunale, non più tardi del 1° Marzo, deve trasmettere al Presidente della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti per provinciale.

Entro il 30 aprile la Commissione elettorale decide sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione, tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtù dell'articolo 27, e la autentica. Il Presidente deve vidimare ciascun foglio.

Entro lo stesso termine la Commissione provinciale trasmette al Ministero dell'Interno le proposte riguardanti la nuova o mutata costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni di Comuni. Il Ministero dell'Interno comunica il relativo Decreto Reale alla Commissione provinciale, la quale ne dà immediato avviso ai singoli comuni.

Quando, con Decreto Reale, Comuni o Frazioni di Comuni sono costituiti in nuova sezione, entro quindici giorni da quello dell'avviso di cui al comma precedente, la Commissione comunale provvede alla formazione della lista della sezione ed alla pubblicazione degli avvisi, di cui al nono comma del presente articolo. I reclami a norma del comma undicesimo possono essere presentati nei quindici giorni successivi, trascorsi i quali la lista deve essere trasmessa dalla Commissione comunale alla Commissione provinciale.

ART. 31.- Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; della interdizione dal diritto elettorale, che risulti da sentenza passata in giudicato o dalla ammissione, di cui all'articolo 123, nonché delle sentenze, di cui all'articolo 33. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del Comune, che allega alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al Regio Procuratore presso il Tribunale del capoluogo della provincia e al Presidente della Commissione elettorale provinciale.

La Commissione elettorale comunale deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui all'articolo 5, le variazioni necessarie per cancellare i nomi di quelli, che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 3, come per iscriverli altri, che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al Regio Procuratore del Re ed al Presidente della Commissione elettorale provinciale.

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale comunale è convocata dal Sindaco almeno ogni tre mesi.

La Commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli esidetti verbali nelle liste delle sezioni, di cui all'articolo 30.

ART. 32.- Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale o dolersi di denegata giustizia o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente, fatta ai termini dell'articolo 23, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'Appello, producendo i titoli in appoggio.

L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sul quale il Presidente della Corte d'Appello indica, con suo decreto, un'udienza

1864

in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza e con rito sommario.

Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale è proposto dallo stesso cittadino, che aveva presentato direttamente alla Commissione comunale o che aveva azione o era stato cancellato dalla Commissione provinciale una domanda d'iscrizione di nullità, deve essere, entro dieci giorni dalla notifica di cui relativo decreto, all'elettore o agli elettori, la cui iscrizione viene impugnata, o al Presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o più elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere notificato, a pena di nullità, entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanentemente rettificata.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'Appello conservano il diritto al voto tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro, che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione Provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale. Il ricorso alla Corte d'Appello contro il decreto della Commissione elettorale provinciale, che cancella i nuovi elettori proposti dalla Commissione comunale, non è sospensivo.

ART. 33.- Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'Appello tra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o di avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un Consigliere della Corte, sentite le parti e i loro difensori, se si presentano, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.

Qualora il reclamo per le iscrizioni o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte d'Appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una multa da lire 50 a 100.

ART. 34.- Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente al Presidente della Commissione elettorale comunale le sentenze della Corte d'Appello per curarne la esecuzione e notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, nel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso, il Presidente indica in via di urgenza l'udienza per la discussione della causa.

ART. 35.- In seconda convocazione, incetta regolarmente, le sedute della Commissione Comunale e di quella provinciale sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

In assenza degli altri componenti, il Presidente, da solo, può, in caso di urgenza, adempiere le funzioni della rispettiva Commissione.

ART. 36.- Tutti i...

impugnata, o al Presidente della Commissione provinciale quanto il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o più elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere notificato, a pena di nullità, entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanentemente rettificata.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'Appello conservano il diritto al voto tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro, che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione Provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale. Il ricorso alla Corte d'Appello contro il decreto della Commissione elettorale provinciale, che cancella i nuovi elettori proposti dalla Commissione comunale, non è sospensivo.

ART. 33.- Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'Appello tra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o di avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un Consigliere della Corte, sentite le parti e i loro difensori, se si presentano, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.

Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte d'Appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una multa da Lire 50 a 100.

ART. 34.- Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente al Presidente della Commissione elettorale comunale le sentenze della Corte d'Appello per curarne la esecuzione e notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso, il Presidente indica in via di urgenza l'udienza per la discussione della causa.

ART. 35.- In seconda convocazione, indetta regolarmente, le sedute della Commissione Comunale e di quella provinciale sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

In assenza degli altri componenti, il Presidente, da solo, può, in caso di urgenza, adempiere le funzioni della rispettiva Commissione.

ART. 36.- Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito, prescritto dall'articolo 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

ART. 37.- Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

Una copia della lista elettorale permanentemente rettificata, com-

Pilata del segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del Comune e della Provincia, sarà conservata negli archivi della Prefettura.

La lista del Comune deve essere riunita in un registro e conservata negli archivi del Comune.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun iscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo o l'una e l'altra.

Le liste deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocolle dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonché l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'articolo 30.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del Comune o del Collegio e le liste degli elettori delle sezioni.

ART. 38.- L'elezione del deputato, in qualunque giorno segua, si fa dagli elettori iscritti nella lista permanente rettificata in conformità degli articoli 28 e 31.

ART. 39.- Entro il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio elettorale a cura del Sindaco, saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e sarà altresì provveduto perché essi siano consegnati agli elettori nei giorni immediatamente successivi. Il certificato, in carta bianca, indica il collegio, la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persone della sua famiglia o adetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il stesso la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati vengono rimessi dall'Ufficio Municipale a mezzo del Sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori dal partire del giovedì, presentandosi alla sezione e nel giorno stesso dell'elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato di iscrizione nella lista, qualora lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel sabato antecedente l'elezione e nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenere dal Sindaco un altro, su carta verde sui quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'Ufficio Comunale resta aperto quotidianamente, dal giovedì, antecedente l'elezione e nel giorno stesso della votazione, almeno dalle ore 9 alle 17.

I Comuni possono riunire in

4802

dalla legge, deve essere notata, per ciascun iscritto, la qualita' di elettore politico o amministrativo o l'una o l'altra.

La lista deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocolle dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonche' l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'articolo 30.

Chiunque puo' copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del Comune o del Collegio e la lista degli elettori delle sezioni.

ART. 38.- L'elezione del deputato, in qualunque giorno segua, si fa dagli elettori iscritti nella lista permanentemente rettificata in conformita' degli articoli 28 e 31.

ART. 39.- Entro il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio elettorale a cura del Sindaco, saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e sara' altresì provveduto perche' essi siano consegnati agli elettori nei giorni immediatamente successivi. Il certificato, in carta bianca, indica il collegio, la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato e' constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia e addebita al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non passa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la costituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati vengono rimessi dall'Ufficio Municipale e messo l'el Sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori dal partire dal giovedì, precedente la elezione e nel giorno stesso della elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato di iscrizione nelle liste, qualora lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inavvicinabile, l'elettore ha diritto, presentandosi, personalmente nel sabato antecedente l'elezione e nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenere dal Sindaco un altro, su carta verde sul quale deve dichiararsi che e' un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'Ufficio Comunale resta aperto quotidianamente, dal giovedì, antecedente l'elezione e nel giorno stesso della votazione, almeno dalle ore 9 alle 17.

- (1) I Comuni possono riunire in un solo registro la lista elettorale politica o la lista elettorale amministrativa.

4802

TITOLO III - DEI COLLEGI ELETTORALI

ART. 40.- Il numero dei deputati per tutto il Regno e' di 508.
L'elezione dei deputati e' fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Ciascun collegio e' costituito da una provincia, o da piu' provincie contigue, in guisa da eleggere almeno dieci deputati, secondo le circoscrizioni risultanti dalla tabella da stabilirsi a norma dell'articolo 126 e che formera' parte integrante della presente legge.

ART. 41.- Il reparto del numero dei deputati e la corrispondente circoscrizione dei collegi devono essere riveduti per legge nella prima sessione, che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione del Regno. Il reparto e' fatto in proporzione della popolazione dei collegi accertata col censimento medesimo.

I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei Comuni, mandamenti, circondari e provincie, che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.

ART. 42.- I collegi elettorali sono convocati dal Re.

Quando per qualsiasi causa resti vacante un posto di deputato sara' convocato il collegio per procedere alla elezione con le norme stabilite dalla presente legge, pure se' mancino piu' di sei mesi alla scadenza normale della legislatura. Il termine entro il quale si deve procedere alla elezione e' di due mesi dalla data del messaggio del presidente della Camera dei Deputati, che partecipa al Ministro dell'Interno la vacanza.

Dal giorno della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del Regio Decreto di convocazione del collegio alla domenica stabilita per l'elezione devono decorrere almeno trenta giorni.

I Sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia danno notizia del Decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto.

I Sindaci di tutti i Comuni del Collegio devono curare la pubblicazione nell'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici del manifesto, contenente le liste dei candidati trasmesso a norma dell'articolo 55.

ART. 43.- Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano iscritti.

Si possono riunire nello stesso fabbricato sino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non piu' di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Quando, per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessita' di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta nei cinque giorni dalla data della pubblicazione del decreto di convocazione dell'elettore, alla Commissione provinciale, la quale, premesso le indagini che reputi necessarie provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non piu' tardi del giovedì precedente la domenica delle elezioni.

Qualora la variazione sia approvata, il Presidente della Commissione elettorale provvede.

4861

ART. 41.- Il reparto del numero dei deputati e la corrispondente circoscrizione dei collegi devono essere riveduti per legge nella prima sessione, che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione del Regno. Il riparto e' fatto in proporzione della popolazione dei collegi accertata col censimento sedicesimo.

I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei Comuni, mandamenti, circondari e province, che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.

ART. 42.- I collegi elettorali sono convocati dal Re.

Quando per qualsiasi causa resti vacante un posto di deputato sara' convocato il collegio per procedere alla elezione con le norme stabilite dalla presente legge, pureche' manchino piu' di sei mesi alla scadenza normale della legislatura. Il termine entro il quale si deve procedere alla elezione e' di due mesi dalla data del messaggio del presidente della Camera dei Deputati, che partecipa al Ministro dell'Interno la vacanza.

Dal giorno della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del Regio Decreto di convocazione del collegio alla domenica stabilita per l'elezione devono decorrere almeno trenta giorni.

I Sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia danno notizia del Decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto.

I Sindaci di tutti i Comuni del Collegio devono curare la pubblicazione nell'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici del manifesto, contenente le liste dei candidati trasmesse a norma dell'articolo 55.

ART. 43.- Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano iscritti.

Si possono riunire nello stesso fabbricato sino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non piu' di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Quando, per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessita' di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta nei cinque giorni dalla data della pubblicazione del decreto di convocazione dell'elettore, alla Commissione provinciale, la quale, premesso le immagini che reputi necessarie provvede in-appellabilmente in via d'urgenza e non piu' tardi del giovedi' precedente la domenica delle elezioni.

Quando la variazione sia approvata, il Presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al Sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico, con manifesto da affiggersi nelle ore nelle ore antimeridiane del sabato precedente la elezione.

ART. 44.- La Commissione provinciale trasmette le liste, di cui all'articolo 30, alla competente Commissione elettorale comunale nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio.

ART. 45.- La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione siano consegnati al presi-

- 13 -

denaro d'ogni ufficio elettorale;

- 1) - il bollo della sezione unito di cinque centesimi di lire mobili da zero a nove agli effetti dell'articolo 67;
- 2) - un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione provinciale ai termini dell'articolo 30, due copie di tale lista autenticata in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, della quale una serve per l'a. 1.ª sezione e una per l'articolo 64, ed una copia dell'elenco di coloro che sono contemplati nell'articolo 3, ugualmente autenticati;
- 3) - Due copie del manifesto concernente la lista dei candidati, di cui all'articolo 35 n. 7, della quale una copia deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e l'altra deve essere affissa nella sala della votazione a norma dell'articolo 64;
- 4) - I verbali di norma degli scrutatori, di cui all'articolo 49;
- 5) - Il pannello delle buste, che al Presidente della Commissione stessa deve essere trasmesso sigillato dal Ministero dell'Interno o per un delegazione della Prefettura e sul cui involucro esterno deve essere indicato il numero delle buste contenute;
- 6) - Due urne di vetro trasparente ornate di filo metallico tanto la busta da voto metallica, di cui la prima è destinata a contenere le buste da consegnare agli elettori e la seconda quella restituita.

ART. 46. - La busta è di tipo unico, preparata su carta bianca all'esteso e colorata all'interno, dalla officina provinciale incaricata con le caratteristiche essenziali del modello allegato A. I bolli e le urne devono essere di tipo unico con le note ai commi del Ministero dell'Interno verso l'ufficio del presso di cura.

ART. 47. - Tutto cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio la Commissione elettorale comunale accorda l'esibizione e il voto stato dei bolli, delle urne e dei tavoli concorrenti, a norma dell'articolo 63, per le varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri può rinviare al Prefetto parole, ove in via di cura, provveda a norma dell'articolo 61.

ART. 48. - In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un Presidente e di un Vice-presidente designati dal primo Presidente della Corte d'Appello, nella cui giurisdizione trovano il loro esecutore del Collegio, fra i magistrati, anche del pubblico ministero, compresi nel distretto della Corte stessa, di quattro scrutatori e di un segretario.

In quanto il numero dei magistrati, tenuto conto della esiguità del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso ufficio.

033-60

manif. della Condizione civile, delle quali una serve per l'1.ª Plazione a norma de l'articolo 62, ed una copia dell'elenco di coloro che sono contemplati dall'articolo 3, ugualmente autenticati;

3) - Due copie del certificato contenente la lista dei conflitti, di cui all'articolo 75 n. 7, delle quali una copia deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e l'altra deve essere affissa nella sala delle votazioni a norma dell'articolo 64;

4) - I verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'articolo 49;

5) - Il pacco delle buste, che al Presidente della Commissione stessa non è stato trasmesso sigillato dal Ministero dell'Interno o per una delegazione della Prefettura e nel cui involucro esterno sarà stato indicato il numero delle buste contestate;

6) - Due ure di vetro trasparente munito di filo metallico ovale circondato da rete metallica, di cui la prima è destinata a contenere le buste da consegnarsi agli elettori e la seconda quella restituita da essi dopo espresso il voto.

ART. 46. - La busta è di tipo unico, preparato su carta bianca all'esterno e chiusa all'interno, dalla officina generativa curata dalla con le caratteristiche essenziali del modello allegato A.

I bolli e la rete devono essere di tipo unico con le caratteristiche essenziali del modello allegato C, e devono essere fornite ai organi del Ministero dell'Interno verso rimborso del prezzo di costo.

ART. 47. - Hanno cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio la Commission elettorale centrale accetta l'esistenza e il numero stato dei bolli, delle ure e dei tavoli elettorali, a norma dell'articolo 62, per le varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al Prefetto parte, che ne dà il caso, provveda a ridare dell'articolo 73.

ART. 48. - In caso di sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un Presidente e di un Vice-presidente designati dal primo Presidente della Corte d'Appello, nella cui giurisdizione trovano il loro sviluppo del Collegio, fra i magistrati, anche del più alto ministero, compresi nel distretto della Corte stessa, di quattro scrutatori e di un segretario.

In quanto il numero dei segretari, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati da lo stesso primo Presidente della Corte d'Appello all'ufficio di presidente e vice presidente dalle sezioni di un collegio, dove non siano elettori, gli impiegati civili a riposo, gli ufficiali del regio esercito, o dell'armata, di riserva od a riposo, di grado non inferiore a Capitano, i carabinieri, i vice carabinieri, i carabinieri e i sostituti regolari degli uffici giudiziari, nonché i notai, i giuristi consultanti e vice-consulenti, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa o anche nel collegio, se questo comprende province appartenenti a distretti diversi.

4337
0360

La enumerazione di queste categorie non implica ordine di precedenza per la designazione.

Per procedere a queste designazioni il Presidente della Corte d'Appello deve in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni a mezzo dei funzionari da lui dipendenti, ovvero per mezzo delle locali autorità giudiziarie.

Delle designazioni, di cui sopra, e' data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice-cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici ed altri designati mediante notificazione nella esecutoria dagli ufficiali giudiziari di prima o dagli usciari dell'ufficio di conciliazione.

Al Presidente ed al vice-presidente dell'ufficio elettorale dev'essere corrisposta dal Comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennita' di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di Tribunale di prima categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la corresponsione di quella spettante ai consiglieri di Corte d'Appello di seconda categoria.

ART. 49.- Fra la domenica ed il mercoledì inclusi precedenti l'elezione in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto nell'Albo Pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti, che non facciano parte della Giunta Comunale, se' della Commissione stessa procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate nell'articolo 13. Se il Consiglio Comunale e' sciolto saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri che si trovano nelle condizioni indicate.

Ciascun Comandario scrive sulla propria scheda soltanto un nome e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto l'anziano di eta'.

In seconda convocazione indetta regolarmente la seduta e' valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli eletti il Sindaco notifica nel piu' breve termine e, al piu' tardi, non oltre il venerdì' precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. A ciascuno degli scrutatori il Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere un'indennita' di lire 5.

ART. 50.- L'Ufficio di Presidente, di vice Presidente, e di scrutatore e di segretario e' obbligatorio per le persone designate.

Il Vice Presidente cede il Presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento. Per autorizzazione del Presidente, egli puo' inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.

Quando l'impedimento del Presidente o del Vice Presidente si verifici prima della costituzione dell'ufficio in condizione tali da non permettere al primo Presidente della Corte d'Appello, la rispettiva surrogazione deve assumere le funzioni il Sindaco o uno dei Consiglieri Comunali per ordine di anzianita'.

mediante notificazione in esecutoria degli uffici giudiziari di pre-
tura o dagli uscieri dell'ufficio di conciliazione.

Al Presidente ed al vice-presidente dell'ufficio eletto-
rale dev'essere corrisposta dal Comune, in cui l'ufficio stesso ha sede,
l'indennità di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di tribu-
nale di prima categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la cor-
responsione di quella spettante ai consiglieri di Corte d'Appello di
seconda categoria.

ART. 49. - Tra la domenica ed il mercoledì inclusi precedenti
l'elezione in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con
manifesto nell'Albo Pretorio del Comune, la Commissione elettorale
comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior
numero di voti, che non facciano parte della Giunta Comunale, ne' della
Commissione stessa procede all'nomina degli scrutatori tra gli elettori
del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati ovvero che possie-
dono una delle condizioni contemplate nell'articolo 13. Se il Consiglio
Comunale e' sciolto saranno aggregati alla Commissione i quattro cessanti
Consiglieri che si trovano nelle condizioni indicate.

Ciascun Commissario scrive sulla propria scheda soltanto un
nome e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di
voti. A parità di voti e' proclamato eletto l'anziano di età.

In seconda convocazione indetta regolarmente la seduta e'
valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli eletti il Sindaco notifica nel più breve termine e,
al più tardi, non oltre il venerdì precedente l'elezione, l'avvenuta
designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il Comune, in cui ha sede l'uffi-
cio elettorale, deve corrispondere un'indennità di Lire 5.

ART. 50. - L'Ufficio di Presidente, di vice Presidente, e di scri-
tore o di segretario e' obbligatorio per le persone designate.

Il Vice Presidente cede il Presidente nell'adempimento
delle sue funzioni e ne fa le voci in caso di assenza o di impedimento.
Per autorizzazione del Presidente, egli può inoltre adempiere le funzioni
di scrutatore.

Quando l'impedimento del Presidente o del Vice Presidente si
verifichi prima della costituzione dell'ufficio in condizione tali da non
permettere al primo Presidente della Corte d'Appello, la rispettiva sur-
rogazione deve assumere le funzioni il Sindaco o uno dei Consiglieri Comu-
nali per ordine di anzianità.

ART. 51. - Il Segretario del Seggio e' scelto, in precedenza al-
l'insediamento dell'ufficio, dal Presidente elettorale nelle categorie
seguenti:

- 1 - i cancellieri, i vice-cancellieri, gli aggiunti di cancelleria
i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari della provin-
cia;
- 2 - i notai aventi residenza nella provincia;
- 3 - i segretari comunali che prestano servizio nei Comuni della
provincia;
- 4 - gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere.

La enumerazione delle prime tre categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.

Il segretario dev'essere residente nel Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, coll'annuario di lire venti se vi abita, e, in caso diverso, ha diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno spot- tanti ai vice cancellieri di Tribunale di prima classe.

Il processo verbale e' redatto dal segretario in due esemplari e in esso dev'essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale rimane per ogni effetto di legge la qualita' di atto pubblico.

ART. 52 - Le liste dei candidati per ogni collegio debbono essere presentate da almeno 300 e non piu' di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata dal Sindaco del Comune capoluogo del collegio o da un notaio.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei deputati da eleggersi nel collegio e deve indicare il cognome e nome, la paternita' ed il luogo di nascita dei singoli candidati.

Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista dello stesso collegio; le accettazioni di candidatura, sottoscritte a quella che fu prima presentata in ordine di tempo sono nulle. Nessuno puo' accettare la candidatura in piu' di due collegi.

ART. 53 - Le liste dei candidati devono essere presentate alla Prefettura, che ha sede nel capoluogo del collegio, non piu' tardi

che, unitamente agli atti di accettazione e quello della votazione, dichiarazioni sottoscritte anche in atti separati, dal presidente numero di elettori.

La dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli comuni a cui appartengono i sottocollegi, che attestino la loro iscrizione nella lista politica del collegio.

I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il sindaco indennizzato e' punito con multa di lire mille. Se abbia agito per negligenza la pena e' diminuita della meta'.

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, paternita' del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale dello cancellerie giudiziaria, che vi appone anche l'indicazione del Comune, nelle cui liste dichiarano di essere iscritti. Il relativo annuario del notaio sara' di centesimi dieci per ogni firma, ma non inferiore a lire cinque per ogni atto. Nessun elettore puo' sottoscrivere per piu' di una lista di candidati; i contravventori sono puniti con multa sino a lire 500 e con la detenzione sino a tre mesi.

Per gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, vien luogo dell'annullamento firma una dichiarazione stessa nelle forme indicate all'articolo 14 che costituisce un atto separato a norma del presente articolo.

4858

ART. 52 - Le liste dei candidati per ogni collegio debbono essere presentate da almeno 500 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata dal Sindaco del Comune capoluogo del collegio o da un notaio.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei deputati da eleggersi nel collegio e deve indicare il cognome e nome, la paternità ed il luogo di nascita dei singoli candidati.

Nessun candidato può essere inserito in più di una lista dello stesso collegio; le accezioni di candidatura, posteriori a quella che fu prima presentata in ordine di tempo sono nulle.

Nessun può ottenere la candidatura in più di due collegi.

ART. 53 - Le liste dei candidati devono essere presentate alla Prefettura, che ha sede nel capoluogo del collegio, non più tardi delle ore sedici del ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, intanto agli atti di accettazione delle candidature ed alla dichiarazione sottoscritta anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

La dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, che attestino la loro iscrizione nella lista politica del collegio.

I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il sindaco insubordinato e' punito con multa di lire mille. Se abbia agito per negligenza la pena e' diminuita della metà.

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie giudiziarie, che vi appone anche l'indicazione del Comune, nelle cui liste dichiarano di essere iscritti. Il relativo anagrafo del notaio sarà di centesimi dieci per ogni firma, ma non inferiore a lire cinque per ogni atto. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati; i controventori sono puniti con multa sino a lire 500 e con la detenzione sino a tre mesi.

Per gli elettori, che non sapiano sottoscrivere, tien luogo dell'anzidetta firma una dichiarazione stessa nelle forme indicate all'articolo 14 che costituirà un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.

Insieme con la lista dev'essere presentato un modello di conte trassegno stampato, anche figurato.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo, di un ausiliario, autorizzati a designare due rappresentanti della lista medesima presso l'ufficio di ciascuna sezione elettorale e presso l'ufficio centrale, né sensi e per gli effetti dell'art. 56, primo e secondo comma.

ART. 54 - La Prefettura rilascia immediatamente ricevuta della lista dei candidati e degli atti relativi, e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista una lettera d'ordine, facendone come nella ricevuta.

Dalla lista e dei documenti la Prefettura dà subito comunicazione alla Commissione elettorale provinciale.

4858

ART. 55 - Entro dieci giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 53 la Commissione elettorale provinciale procede alle seguenti operazioni:

- 1) - verifica che le liste dei candidati siano sottoscritte dal numero di elettori richiesto, eliminando quelle che non lo siano;
 - 2) - toglie dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;
 - 3) - rimuove i contrassegni che fossero identici o troppo facilmente confondibili con contrassegni di altre liste precedentemente presentate;
 - 4) - cancella dalle liste i candidati già compresi in una lista presentata in antecedenza;
 - 5) - riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati eccedente quello dei deputati assegnati al collegio, cancellando gli ultimi iscritti;
 - 6) - assegna un numero ai singoli candidati in ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi si trovano iscritti;
 - 7) - provvede, per mezzo della Prefettura del capoluogo del collegio, alla stampa delle liste col relativo contrassegno in unico manifesto ed alla trasmissione di esse ai Sindaci dei Comuni del collegio, i quali ne curano la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
- Due copie di ciascun manifesto devono essere consegnate al Presidente di ciascun ufficio elettorale, ai termini dell'art. 45 una per restare a disposizione dell'ufficio e l'altra per essere affissa nella sala della votazione, a norma dell'art. 64.

ART. 56 - Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata dal sindaco del capoluogo del collegio o da un notaio, i delegati di cui all'art. 53, ovvero in loro luogo persone da essi all'uopo autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso l'ufficio centrale, due rappresentanti della lista del candidato, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assente ed allontanamento del primo, scegliendoli tra gli elettori del collegio, compresi nella lista dei giurati ed in possesso di una delle condizioni contemplate nell'art. 19. La dichiarazione dei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni è presentata al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al Presidente dell'ufficio della sezione. Per i rappresentanti presso l'ufficio centrale la dichiarazione deve essere presentata, verso il rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene la elezione, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio sedendo, secondo che il Presidente determinerà, al tavolo dell'ufficio o in pressimità dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Però il Presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza o che, richiamato due volte all'ordine dal Presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

la prescritta accettazione;

3) - ricusa i contrassegni che fossero identici o troppo facilmente confondibili con contrassegni di altre liste precedentemente presentate;

4) - cancella dalle liste i candidati già compresi in una lista presentata in precedenza;

5) - riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati eccedente quello dei deputati assegnati al collegio, cancellando gli ultimi iscritti;

6) - assegna un numero ai singoli candidati in ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi si trovano iscritti;

7) - provvede, per mezzo della Prefettura del capoluogo del collegio, alla stampa delle liste col relativo contrassegno in unico manifesto ed alla trasmissione di esse ai Sindaci dei Comuni del collegio, i quali ne curano la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Due copie di ciascun manifesto devono essere consegnate al Presidente di ciascun ufficio elettorale, ai termini dell'art. 45 una per restare a disposizione dell'ufficio e l'altra per essere affissa nella sala della votazione, a norma dell'art. 64.

ART. 56 - Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata dal sindaco del capoluogo del collegio o da un notaio, i delegati di cui all'art. 53, ovvero in loro luogo persone da essi all'uopo autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso l'ufficio centrale, due rappresentanti della lista del candidato, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza ed allontanamento del primo, scegliendoli tra gli elettori del collegio, compresi nella lista dei giurati ed in possesso di una delle condizioni contemplate nell'art. 13. La dichiarazione per i rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni e' presentata al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al Presidente dell'ufficio della sezione. Per i rappresentanti presso l'ufficio centrale la dichiarazione deve essere presentata, verso il rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene la elezione, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio sedendo, secondo che il Presidente determinerà, al tavolo dell'ufficio o in prossimità dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Però il Presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza o che, richiamato due volte all'aula del Presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

ART. 57 - La scheda deve essere di carta consistente bianca, non ripiegata, della dimensione di centimetri dodici in larghezza per centimetri dodici in altezza in conformità del modello allegato B e presentare tracciato sulle due faccie, un cerchio di centimetri sei di diametro, diviso in due segmenti.

Nel primo segmento di centimetri due deve essere stampata nelle due faccie con inchiestro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il contrassegno, anche figurato.

Nell'altro segmento vi saranno sulle due faccie tante linee orizzontali quanti sono i nomi che possono essere preferiti o aggiunti per ciascun collegio, a norma del quinto comma dell'art. 72.

E' vietato ogni altro segno o indicazione.

ART. 58 - La scheda tipo autenticata da notaio, deve essere presentata dai delegati indicati nell'art. 55 o da persone da essi autorizzate in forma autentica, in un numero di esemplari corrispondenti al numero delle sezioni del Comune, a ciascun segretario comunale del collegio, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato, precedente l'elezione, o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al Presidente dell'ufficio della sezione.

La scheda tipo deve essere presentata alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione trovansi il Comune capoluogo del collegio verso il rilascio di ricevuta entro il mezzogiorno della domenica in cui avviene l'elezione, per essere consegnata all'ufficio centrale.

Il segretario comunale, a cui sia stata presentata la dichiarazione dei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni o la scheda tipo, deve, sotto pena della detenzione fino a tre mesi e della multa da 100 a 1000 lire, far tenere l'una e l'altra ai rispettivi Presidenti degli uffici delle sezioni nelle ore pomeridiane del sabato precedente la elezione.

ART. 59 - Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 119 per caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di Presidente, di vicepresidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumarlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 100 a 1000. Nelle stesse sanzioni incorrono il Presidente, il Vicepresidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore ed anche di ufficio, deve procedere per citazione direttissima.

ART. 60 - Gli scrutatori e i rappresentanti della lista dei candidati, nonché, quando siano elettori del collegio, il Presidente, il Vicepresidente, il segretario, il Sindaco ed i consiglieri comunali, nel caso di cui all'art. 50, votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorché non appartengano alla medesima.

ART. 61 - Alle ore sette della domenica, per la quale e' indetta l'elezione, il Presidente costituisce l'ufficio chiamato a farne parte il Vicepresidente, gli scrutatori, il segretario e chiamando ad assistere alle operazioni elettorali rappresentanti della lista dei candidati designati colle condizioni indicate dall'articolo 56.

Quando tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e che non siano stati designati a rappresentanti delle liste dei candidati.

ART. 62 - La sala delle elezioni, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido travesso

alto un metro e centimetri venti, con una apertura nel mezzo per il passaggio. Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; nell'altro, destinato all'ufficio elettorale, gli elettori non possono entra-

nella cui giurisdizione trovai il 10enne...
scio di ricevuta entro il mezzogiorno della domenica in cui avviene l'elezione,
per essere consegnata all'ufficio centrale.

Il segretario comunale, a cui sia stata presentata la dichiarazione
nei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni o la scheda tipo, deve, sotto
pena della detenzione fino a tre mesi e della multa da 100 a 1000 lire, far
tenere l'una e l'altra ai rispettivi Presidenti degli uffici delle sezioni nelle
ore pomeridiane del sabato precedente la elezione.

ART. 59. Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 119 per caso
ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di Presidente, di vice-
presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino
di assumersi o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio,
incorrono nella multa da lire 100 a 1000. Nelle stesse sanzioni incorrono il
Presidente, il Vicepresidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza
giustificati motivi, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni
elettorali.

Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re, sul-
la denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od anche di uffi-
cio, deve procedere per citazione direttissima.

ART. 60. Gli scrutatori e i rappresentanti della lista dei candidati,
nonche', quando siano elettori del collegio, il Presidente, il Vicepresidente,
il segretario, il Sindaco ed i consiglieri comunali, nel caso di cui all'art. 50,
votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorche' non ap-
partengano alla medesima.

ART. 61. Alle ore sette della domenica, per la quale e' indetta l'ele-
zione, il Presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il Vicepresi-
dente, gli scrutatori, il segretario e chiamando ad assistere alle operazioni
elettorali rappresentanti delle liste dei candidati designati colle condizioni
indicate dall'articolo 56.

Quando tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia man-
cata la designazione, il Presidente chiama in sostituzione alternativamente
l'anziano e il piu' giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e
scrivere e che non siano stati designati a rappresentanti delle liste dei candi-
dati.

ART. 62. La sala delle elezioni, in cui una sola porta d'ingresso puo'
essera aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido transverso 856
alto un metro e centimetri venti, con una apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elet-
tori; nell'altro, destinato all'ufficio elettorale, gli elettori non possono entra-
re che per votare e possono rimanervi soltanto il tempo all'uopo strettamente
necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere conforme al modello allegato D e
collocato in modo che i rappresentanti dei candidati possano girarvi intorno.
Le due urne, di cui all'art. 45, devono essere collocate sul tavolo stesso nei
punti indicati nell'allegato D ed essere sempre visibili a tutti.

I tavoli designati alla espressione del voto, in conformita' del mo-
dello allegato E, devono essere isolate collocate a conveniente distanza così
dal tavolo dell'ufficio, come dal transverso; il lato, dove l'elettore siede, deve
essere prossimo alla parete e gli altri tre lati devono essere muniti di un
riparo, che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente ai tavoli
ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo piu' vicino, devono essere

chiusa in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

ART. 63 - Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'art. 59.

Essi non possono entrare armati nella sala della elezione.

ART. 64 - Non ha diritto di votare chi non trovasi inscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista, l'elenco di coloro che sono contemplati all'art. 3 ed una copia del manifesto contenente le liste dei candidati di cui all'art. 55 n. 7 devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'Appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del collegio, e coloro, che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo verso dell'art. 52, o che provino essere cessata la causa della sospensione, di cui all'art. 5.

La cessazione della sospensione di prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato e del decreto di promozione ad ufficiale e degli individui appartenenti ad altri corpi organizzati militarmente con la presentazione dell'atto di licenziamento, purché di tre mesi anteriore al decreto che convoca il collegio, o del provvedimento, con cui siano promossi a grado corrispondente a quello di ufficiale.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

ART. 65 - Il Presidente della sezione e' incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli puo' disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espiellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non puo', senza la richiesta del Presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Pero', in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del Presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala, gli ufficiali giudiziari per notificare al Presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il Presidente puo', di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che ommincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del Presidente, anche, per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui e' sita la sezione, ed impedire

gli assediamenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificati timori che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il Presidente, uditi gli scrutatori puo' con ordinanza motivata disporre che gli elettori, i quali abbiano votato eccano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Puo' disporre altresì che gli elettori, i quali indugino

7R0221

lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista, l'elenco di coloro che sono contemplati all'art. 3 ed una copia del manifesto contenente le liste dei candidati di cui all'art. 55 n. 7 devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'Appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del collegio, e coloro, che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo verso dell'art. 52, o che provino essere cessata la causa della sospensione, di cui all'art. 3.

La cessazione della sospensione di prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del decreto di promozione ad ufficiale e degli individui appartenenti ad altri corpi organizzati militarmente con la presentazione dell'atto di licenziamento, purché di tre mesi anteriore al decreto che convoca il collegio, o del provvedimento, con cui siano promossi a grado corrispondente a quello di ufficiale.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

ART. 65 - Il Presidente della sezione e' incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli puo' disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non puo', senza la richiesta del Presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Pero', in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del Presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala, gli ufficiali giudiziari per notificare al Presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il Presidente puo', di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del Presidente, anche, per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui e' sita la sezione, ed impedire gli assediamenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificati timori che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il Presidente, uniti gli scrutatori puo' con ordinanza motivata disporre che gli elettori, i quali abbiano votato escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Puo' disporre altresì che gli elettori, i quali indugino arteficiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le buste riempite, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della busta, siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 75, 3° comma, riguardo al termine ultimo della votazione. Di cio' sara' dato atto nel processo verbale.

Questo articolo, in uno degli articoli 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80 e 84 e agli articoli dal 106 al 121 inclusivo devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nella sala della elezione.

ART. 66 - Nella sala dove ha luogo la votazione e fino a che l'adunanza non sia sciolta gli elettori con possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione del deputato.

ART. 67 - Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il Presidente estrae a sorte le cinque cifre, che nell'ordine stesso in cui sono estratte concorreranno a formare il bollo, di cui all'art. 45, ed estrae parimenti a sorte il numero progressivo delle centinaia di buste, in corrispondenza delle centinaia degli elettori iscritti nella sezione, da essere autenticate dagli scrutatori designati dal Presidente.

Di conformità, il Presidente apre il pacco delle buste, di cui al n. 5 dell'art. 45, e distribuisce fra gli anzidetti scrutatori un numero di buste corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna busta ed appone la sua firma sul lato destro della fascia posteriore della busta stessa.

Il Presidente imprime il bollo, di cui all'art. 45, sul lato sinistro della stessa faccia e pone la busta nella prima urna.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le buste ed è sostituito dal vice-presidente.

Si tiene nota nel processo verbale delle serie di buste firmate da ciascun scrutatore.

Il Presidente, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle buste rimaste nel pacco, di cui al n. 5 dell'art. 45.

ART. 68 - Il Presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione dei deputati o del deputato e fa chiamare da uno degli scrutatori e dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.

Uno dei membri dell'ufficio, o il rappresentante di una lista di candidati, che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio, o dei rappresentanti delle liste dei candidati può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Collegio noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il Presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 119.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista elettorale, di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il Presidente a norma dell'art. 77.

Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purché siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorità che li ha rilasciati.

4854

ART. 69 - Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorità governativa, può provvedersi di una tessera speciale, facendo istanza al Pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.

Il Pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato dell'identità personale dell'elettore. Il rilascio delle tessere rimane sospeso dal venerdì che precede il giorno della votazione fino al lunedì successivo al detto giorno.

La tessera deve essere conforme al modello allegato 3 della presente legge; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore, munita del timbro a secco della Pretura e della firma del Pretore, dall'altro l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del Comune dove l'elettore è iscritto, la firma del Pretore del cancelliere e il timbro della Pretura.

L'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al Pretore, il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o imitato uso della tessera è punito a norma dell'art. 119.

ART. 70 - In ogni Pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome, paternità, luogo di nascita dell'elettore, età, la lista elettorale nella quale esso è iscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal Pretore, è ingessata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal Pretore e dal cancelliere.

ART. 71 - Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente estrae dalla prima urna un abito e la consegna all'elettore, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori od il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questo può accertarsi che il numero segnato sia eguale a quello portato dalla busta. Il Presidente avverte l'elettore che deve introdurre nella busta la scheda non ripiegata e che deve chiudere la busta.

È consentito ai rappresentanti di consegnare agli elettori una o più schede della rispettiva lista dei candidati; il Presidente dovrà però vigilare perché tale consegna non sia accompagnata da alcuna esortazione o pressione.

L'elettore si reca ad uno dei tavoli a ciò destinati e vota introducendo nella busta consegnatagli dal Presidente una delle schede di cui all'art. 57, non ripiegata.

Prima di abbandonare il tavolo, l'elettore deve chiudere la busta tenendo la parte gomata. Egli poscia la consegna al Presidente il quale, constatata la chiusura della busta stessa e fatta chiudere dall'elettore ove non sia chiusa, ne verifica l'identità esaminando la firma ed il bollo posto, confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto su

4853

legge; ha un proprio numero d'ordine e serialità, da un lato, la fotografia dell'elettore, munita del timbo a secco della Pretura e della firma del pretore, dall'altro l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del Comune dove l'elettore è iscritto, la firma del Pretore del cancelliere e il timbro della Pretura.

L'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al pretore, il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o iniezione uso della tessera e' punito a norma dell'art. 149.

ART. 70- In ogni Pretura e' tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome, paternità, luogo di nascita dell'elettore, età, la lista elettorale nella quale esso e' iscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal Pretore, e' ingovernata nel registro, a lato delle indicazioni sopraaccennate. Il registro in ogni foglio e' firmato dal Pretore e dal cancelliere.

ART. 71 - riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente estrae dalla prima urna un abusta e la consegna all'elettore, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori od il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questo può accettarsi che il numero segnato sia eguale a quello portato dalla busta. Il Presidente avverte l'elettore che deve introdurre

4853

nella busta la scheda non ripiegata e che deve chiedere la busta. E' consentito ai rappresentanti di consegnare agli elettori una o più schede della rispettiva lista dei candidati: il Presidente dovrà però vigilare perché tale consegna non sia accompagnata da alcuna esortazione o pressione.

L'elettore si reca ad uno dei tavoli a ciò destinati e vota introducendo nella busta consegnatagli dal Presidente un bollo che di cui all'art. 57, non ripiegata.

Prima di abbandonare il tavolo, l'elettore deve dividere la busta inserendo la parte gonfiata. Egli potrà la consegnare al Presidente il quale, constatata la chiusura della busta stessa e fatta chiedere dall'elettore che non sia chiusa, ne verifica l'identità esaminando la firma ed il bollo nonché confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto su la lista in osservanza del primo comma; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la busta stessa nella seconda urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista, di cui sopra.

Le buste mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore non sono poste nell'urna; e l'elettore che le abbia presentate non può più votare. Esse sono validate immediatamente dal Presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori, dopo ricevuta la busta, non la riconsegnano.

Per siggatta mancata riconsegna l'elettore e' punito con ammenda fino a lire cento.

ART. 72 - Una scheda valida, introdotta nella busta, rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza per candidati della lista da lui prescelta, anche se completa, oppure può aggiungere alla scheda, se la lista da lui prescelta è incompleta, candidati appartenenti ad altre liste, ma sempre in guisa da non eccedere il numero dei deputati da eleggere.

Non si possono esercitare contemporaneamente il diritto di preferenza e il diritto di aggiunta.

Le preferenze o le aggiunte si esprimono scrivendo con inchiostro nero nelle apposite linee del segmento inferiore sulle due facce della scheda i cognomi, ed in caso di coesistenza fra i candidati anche i nomi, ed ove occorre, la paternità dei candidati stessi.

Pero il numero delle preferenze o delle aggiunte che l'elettore può esprimere non può essere maggiore di uno, se i deputati da eleggere sono fino a cinque; di due se sono da sei a dieci, di tre se sono da undici a quindici; di quattro se sono oltre a quindici.

Qualora non vengano osservate le norme del presente articolo si hanno per non scritte le preferenze e le aggiunte. La scheda rimane valida agli effetti del voto di lista salvo quanto dispone l'art. 80.

Sono nulle le schede che sotto il contrassegno della lista portano indicazioni di preferenza o di aggiunte le quali siano fatte a stampa.

In tutti i casi di coesistenza tra un candidato, compreso in una delle liste, assieme a nuova dell'art. 55, ed un altro cittadino non candidato, tutti i voti indicanti quel cognome o nome dovranno presumersi dati al candidato sopradetto.

ART. 73 - Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio, l'elettore, che trovandosi nell'impossibilità di esprimere il voto, e' ammesso dal Presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario inizia nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.

ART. 74 - Se un elettore riscontra che e' deteriorata la busta censu- gnatagli ovvero egli stesso, per negligenza od ignoranza, la deteriora, può chiederne al Presidente una seconda contro restituzione della prima, la quale viene messa in piego, dopo che il Presidente vi abbia scritto "busta deteriorata" con la sua firma.

Il Presidente deve immediatamente sostituire nella prima una la seconda busta consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle buste residue e contrassegnata con lo stesso numero portato da quella deteriorata, nonché col bollo e con la firma dello scrutatore a norma dell'art. 67. Nella colonna della lista, di cui all' primo comma dell'articolo 74, c'è annotata la consegna della nuova busta.

In ugual modo si procede nel caso, in cui l'ufficio verifici che una busta e' deteriorata. In nessun caso sarà ammessa la consegna di una terza busta.

4852

Le preferenze o le aggiunte al nominato scrivendo con inchiostro nero nelle apposite linee del segmento inferiore sulle due facce della scheda i cognomi, ed in caso di omissione fra i candidati anche i nomi, ed ove occorra, la paternità dei candidati stessi.

Pero il numero delle preferenze o delle aggiunte che l'elettore può esprimere non può essere maggiore di uno, se i deputati da eleggere sono fino a cinque; di due se sono da sei a dieci, di tre se sono da undici a quindici; di quattro se sono oltre a quindici.

Qualora non vengano osservate le norme del presente articolo si hanno per non scritte le preferenze o le aggiunte. La scheda rimane valida agli effetti del voto di lista salvo quanto dispone l'art. 80.

Sono nulle le schede che sotto il contrassegno della lista portino indicazioni di preferenza o di aggiunta le quali siano fatte a stampa.

In tutti i casi di omissione tra un candidato, compreso in una delle liste, ammesse a norma dell'art. 55, ed un altro cittadino non candidato, tutti i voti indicanti quel cognome e nome dovranno presumersi dati al candidato sopradetto.

ART. 73 - Soltanto per impedimento fisico evidente e regolarmente dimostrato all'ufficio, l'elettore, che trovasi nell'impossibilità di esprimere il voto, o' ammesso dal Presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.

ART. 74 - Se un elettore riscontra che o' deteriorata la busta consegnatagli ovvero egli stesso, per negligenza ed ignoranza, la deteriora, può chiederne al Presidente una seconda contro restituzione della prima, la quale viene messa in piego, dopo che il Presidente vi abbia scritto "busta deteriorata" con la sua firma.

Il Presidente deve immediatamente sostituire nella prima una seconda busta consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle buste residue e contrassegnate con lo stesso numero portato da quella deteriorata, nonché col bollo e con la firma dello scrutatore a norma dell'art. 67. Nella colonna della lista, di cui all'art. primo comma dell'articolo 71, o' annotata la consegna della nuova busta.

In ugual modo si procede nel caso, in cui l'ufficio verifici che una busta o' deteriorata. In nessun caso sarà ammessa la consegna di una terza busta.

ART. 75 - L'appello deve essere terminato non più tardi delle ore undici. Se a quest'ora non lo fosse, il Presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

Gli elettori, che si presentano dopo l'appello, ricevono dal Presidente la busta e votano nel modo indicato negli articoli precedenti.

4832

La votazione deve restare fino alle ore diciassette. Se alle ore diciassette siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando essi abbiano tutti votato, ma non oltre le ore ventidue. Dopo le ore ventidue nessun elettore può più votare.

ART. 76 - Qualora si verifici la materiale impossibilità di usare del bollo, delle urne e dei tavolini per l'ufficio e per l'espressione del voto, quali sono previsti dagli articoli 45 e 62, il Presidente, udito il parere degli scrutatori, può, con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quello bollo, di quelle urne e di quei tavolini, che meglio possano addossare alla sincerità e segretezza del voto, nonché al buon ordine delle operazioni elettorali, restando però riservata alla Camera l'eventuale dichiarazione di nullità di quest'ultima dell'art. 60.

ART. 77 - Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'articolo 58, sopra tutte le difficoltà e sui incidenti, che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il Presidente o il Vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

ART. 78 - Adempiuto e quanto è prescritto dall'art. 75 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il Presidente:

1 dichiara chiusa la votazione;

2 accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, di cui all'art. 30. Questa lista deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori, nonché dal Presidente, ed essere chiusa in un piego sigillato col lo stesso bollo dell'ufficio, di cui all'art. 67. Sul piego appongono la firma il Presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati, che lo vogliono, ed il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del circondario, che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;

3 estrae e conta le buste rimaste nella prima urna e riscontra se, colati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuta la busta, non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali buste, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al Presidente della Commissione elettorale, vengono con le stesse forme indicate nel 2.2, consegnate o trasmesse al pretore del circondario;

4 provvede alla chiusura dell'urna contenente le buste non spogliate ed alla formazione di un piego, nel quale debbono essere riportate le carte relative alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo. All'urna ed al piego devono essere apposti le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo, col bollo di cui all'articolo 67, e quello di qualsiasi elettore che voglia apparvi il proprio, nonché le firme del Presidente e di almeno due scrutatori. Indi il Presidente ripiega la scrivania

del bollo, delle urne e dei tavolini per l'ufficio e per l'espressione del voto, quelli non previsti dagli articoli 45 e 62, il Presidente, udito il parere degli scrutatori, può, con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quello bollo, di quelle urne e di quei tavolini, che meglio possano soddisfare alla sincerità e segretezza del voto, nonché al buon ordine delle operazioni elettorali, restando però riservata alla Camera l'eventuale dichiarazione di nullità di quest'ultima dell'art. 80.

ART. 77 - Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, pronuncia in via provvisoria, salvo il disposto dell'articolo 86, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti, che si sollevano intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il Presidente ed il Vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

ART. 78 - Adempito a quanto è prescritto dall'art. 75 e agnato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il Presidente:

1 dichiara chiusa la votazione;

2 accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, di cui all'art. 30. Questa lista deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori, nonché dal Presidente, ed essere chiusa in un plico sigillato collo stesso bollo dell'ufficio, di cui all'art. 67. Sul plico appongono la firma il Presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati, che lo vogliono, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pectore del mandamento, che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;

3 estrae e conta le buste rimaste nella prima urna e riscuote se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuta la busta, non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza apposizione o senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali buste, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al Presidente della Commissione comunale, vengono con le stesse forme indicate nel N. 2, consegnate o trasmesse al pectore del mandamento;

4 provvede alla chiusura dell'urna contenente le buste non spogliate ed alla formazione di un plico, nel quale debbono essere riposte le carte relative alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo. All'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo, col bollo di cui all'articolo 67, e quello di qualsiasi elettore che voglia apporvi il proprio, nonché la firma del Presidente e di almeno due scrutatori. Indi il Presidente rinviava lo scrutinio al lunedì e provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

La suddetta operazione debbono essere compiute nell'ordine indicato: del campimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare da processo verbale, nel quale deve farsi altresì menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, delle decisioni prese dal Presidente, nonché delle firme e dei sigilli di cui all'art. 4.

Nel caso che, per contestazioni innorte o per qualsiasi altra causa, non abbiano potuto compiersi le operazioni ai numeri 1, 2, e 3, il Presidente deve, alle ore 24, chiudere l'urna contenente le buste non spogliate, ed eventualmente quella contenente le buste non distribuite, e riporre in un plico, secondo i casi, la lista di cui al n. 2, le buste rimaste nel plico consegnate al Presidente della Commissione comunale, le buste che si trovassero fuori delle urne e tutte le altre carte relative alle operazioni già compiute ed a quelle che rimangono a compiere. Alla chiusura dello urne e alla formazione del plico, si procede con le norme indicate al n. 4, formazione menzione nel processo verbale. Poesia il Presidente rinvià le operazioni al lunedì e provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, a data stabilita, da tutti i membri presenti dell'ufficio; dopo di che l'adunanza viene chiusa immediatamente.

ART. 79 - Alle ore sette del lunedì il Presidente ricostituisce l'ufficio e chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati, a norma dell'art. 61. Indi, constatata la integrità delle firme e dei sigilli apposti a norma del numero 4, ovvero del penultimo comma, dell'articolo precedente:

1. procede al compimento delle operazioni che non fossero state compiute a termine nella domenica, riprendendole al punto in cui rimasero interrotte ed osservando per ciascuna di esse le prescrizioni dell'art. 78;

2. procede, allo spoglio dei voti, uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna busta e la consegna al Presidente. Questi, nel modo indicato nell'allegato A, stacca la parte rettangolare perforata della faccia anteriore della busta, emendata ad alta voce il contrassegno della lista per la quale e' espresso il voto ed i cognomi dei candidati per i quali piano esprimono voti di preferenza o voti aggiunti, secondo le distinzioni dell'articolo 72, e versa la busta ad un altro scrutatore il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascuna lista e dei voti di preferenza e di quelli aggiunti attribuiti a ciascun candidato. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista, i voti di preferenza e quelli aggiunti. Un terzo scrutatore pone la busta, il cui voto e' stato spogliato, nella prima urna, da cui furono già tolte le buste non usate.

E' vietato estrarre dalla seconda urna un'altra busta, se quella precedente - mente estratta non sia stata, dopo spogliata il voto, posta nella prima urna. Le buste non possono essere toccate da altri fuorché dai componenti del seggio;

3. conta il numero delle buste spogliate e riscontra se corrisponda esattamente il numero dei votanti quanto il numero dei voti di lista riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista;

4. accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti, e, in caso tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.

Le suddette operazioni debbono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constatare dal processo verbale.

Le buste corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai votanti

una e alla formazione del plico, si procede con le norme indicate all'art. 64, facendone menzione nel processo verbale. Poscia il Presidente rivela le operazioni al lunedì e provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, e data stampo, da tutti i membri presenti dell'ufficio; dopo di che l'adunanza vieneiolta immediatamente.

ART. 73 - Alle ore sette del lunedì il Presidente riconstituisce l'ufficio e chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati, a norma dell'art. 64. Indi, constatata la integrità delle firme e dei sigilli apposti a norma del numero 4, ovvero del penultimo comma, dell'articolo precedente:

1 procede al compimento delle operazioni che non fossero state compiute a termine nella domenica, riprendendole al punto in cui rimasero interrotte ed osservando per ciascuna di esse le prescrizioni dell'art. 68;

2 procede, allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna busta e la consegna al Presidente. Questi, nel modo indicato nell'allegato 4, stacca la parte rettangolare perforata della fascia anteriore della busta, emendata ad alta voce il contrassegno della lista per la quale o' espresso il voto ed i cognomi dei candidati per i quali siano espressi voti di preferenza o voti aggiunti, secondo le distinzioni dell'articolo 72, e passa la busta ad un altro scrutatore il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascuna lista e dei voti di preferenza e di quelli aggiunti attribuiti a ciascun candidato. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista, i voti di preferenza e quelli aggiunti. Un terzo scrutatore pone la busta, il cui voto o' stato spogliato, nella prima urna, da cui furono già tolte le buste non usate.

E' vietato estrarre dalla seconda urna un a busta, se quella precedente - mente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le buste non possono essere toccate da altri fuorché dai componenti del seggio;

3 conta il numero delle buste spogliate e riscontra se corrisponde l'intero il numero dei votanti quanto il numero dei voti di lista riportati complessivamente dalla lista dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista;

4 accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti, e, in caso tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.

Le suddette operazioni debbono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constatare dal processo verbale.

Le buste corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami e alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella fascia posteriore dal Presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un plico che, insieme con quello delle buste deteriorate e quello delle buste consegnate senza appiccico o senza numero, o senza bollo, o senza firma dello scrutatore, di cui all'articolo 67, deve essere a sua volta chiuso in altro plico portante l'indicazione del collegio e della sessione, del sigillo col bollo, di cui all'art. 67, e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati, che vogliono apporvi il proprio, la firma del Presidente e di almeno due scrutatori; il plico deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'art. 63.

Tutte le altre buste sfogliate vengono chiuse in un plico con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente capoverso, da depositarsi nella Cancelleria della Prefettura a termine dell'articolo 62.

Nel verbale dove farsi menzione di tutti i reclami presentati delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano quanto che non siano stati attribuiti alle liste od ai candidati, e delle decisioni prese dal Presidente.

Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'art. 62 debbono essere ultimate non oltre le ore 24 del lunedì.

ART. 60. - Oltre il caso previsto nel penultimo comma dell'articolo 72, sono nulli i voti di lista quando:

1) - le buste non siano quelle di cui all'articolo 45, ovvero, sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'articolo 67, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice o non contengano schede;

2) - le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificialmente, ovvero nelle schede di ventine visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta, a norma dell'articolo 79 n. 2;

3) - le schede non esprimano il voto per alcuna lista, o lo esprimano per una lista non ammessa nelle forme prescritte dall'articolo 55, o non siano uguali alla scheda-tipo rinviata al Presidente dall'ufficio a norma dell'articolo 58, e contengano indicazioni di qualsiasi natura, diverse da quelle consentite dagli articoli 57 e 72, o presentino cancellazioni, segni o indicazioni, anche se consistenti in segni non compresi in alcuna lista, che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante;

4) - nelle schede, per inosservanza di quanto è prescritto nell'articolo 57 e nel terzo comma dell'articolo 71, non possa identificarsi il contrassegno della lista staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta.

ART. 61. - Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa l'ufficio della sezione non abbia condotto a termine le operazioni rinviate dalla domenica al lunedì, a norma del penultimo comma dell'art. 76, ovvero non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il Presidente deve, alle ore venti, quattro del lunedì, chiudere l'urna contante, secondo i casi, le buste non distribuite o le buste già spogliate, e chiudere in un plico le buste residue, quelle che si trovassero fuori delle urne e gli altri documenti e carte di cui al penultimo comma dell'art. 76. Alla chiusura della urne e alla formazione del plico si applicano le prescrizioni del citato articolo.

Le urne e il plico insieme col verbale e con la carte annessa, vengono subito recate, a norma dell'art. 83, nella cancelleria del Tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, e consegnata al Cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile. In caso di inadempimento si applica il disposto dello stesso articolo 83.

ART. 62. - Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio

ART. 80.- Oltre il caso previsto nel penultimo comma dell'articolo 72, sono nulli i voti di lista quando:

1) - le buste non siano quelle di cui all'articolo 45, ovvero, sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'articolo 67, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano stato poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice o non contengano schede;

2) - le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificialmente, ovvero nelle schede di ventuno visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della fascia anteriore della busta, a norma dell'articolo 79 n. 2;

3) - le schede non esprimano il voto per alcuna lista, o lo esprimano per una lista non ammessa nello forme prescritte dell'articolo 55, o non siano uguali alla scheda-tipo rimessa al Presidente dell'ufficio;

a norma dell'articolo 58, e contengano indicazioni di qualsiasi natura, diverse da quelle consentite dagli articoli 57 e 72, o presentino cancellazioni, segni o indicazioni, anche se consistenti in segni non compresi in alcuna lista, che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante;

4) - nelle schede, per inosservanza di quanto e' prescritto nell'articolo 57 e nel terzo comma dell'articolo 71, non possa identificarsi il contrassegno della lista staccando la parte rettangolare della fascia anteriore della busta.

ART. 81.- Nel caso che, per contestazioni insorte e per qualsiasi altra causa l'ufficio della sezione non abbia compiuto e terminato le operazioni rinviato dalla domenica al lunedì, a norma del penultimo comma dell'art. 78, ovvero non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il Presidente deve, alle ore venti, entro del lunedì, chiudere l'urna contenente, secondo i casi, le buste non distribuite o le buste già spogliate, e chiudere in un plico le buste residue, quelle che si trovassero fuori delle urne e gli altri documenti e carte di cui al penultimo comma dell'art. 78. Alla chiusura della urna e alla formazione del plico si applicano le prescrizioni del citato articolo.

Le urne e il plico insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recate, a norma dell'art. 83, nella cancelleria del Tribunale, nella cui giurisdizione trovano il Comune capoluogo del collegio, e consegnata al Cancelliere, il quale ne divide personalmente, a norma dell'art. 83, caso di inadempimento si applica il disposto dello stesso articolo 83.

ART. 82.- Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante da tutti i membri presenti dell'ufficio: dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare di questo verbale e di quello redatto a norma dell'articolo 73 viene, entro il martedì, consegnato all'elezione, depositato nella segreteria del Comune, dove si e' radunata la sezione, ed ogni elettore del Collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Il plico delle buste insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. precedente, viene subito, sotto la custodia dell'incaricato, consegnato all'Ufficio di Segreteria e la firma propria e redige verbale della consegna.

(1) - l'altra urna contenente le buste non spogliate -

4249

Il Pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura e del piego contenente la lista, di cui all'art. 76, n. 2, ed alla compilazione, a cura del Cancelliere, di una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al Sindaco del Comune, dove si e' radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne visione.

ART. 83. - Il Presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente l'altro esemplare del verbale con le buste e carte, di cui all'art. 75, alla cancelleria del Tribunale, nella cui giurisdizione trovansi il Comune capoluogo del Collegio.

Qualora non sia adempiuto e quanto e' prescritto nel secondo e terzo comma dell'art. precedente o nel primo comma del presente articolo il Presidente del tribunale puo' far sequestrare i verbali, le urne, le buste e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.

ART. 84. - Il Tribunale, o la sezione del Tribunale designata dal Primo Presidente della Corte d'Appello, nella cui giurisdizione trovansi il Comune capoluogo del collegio, finge, con intervento di tre magistrati, da ufficio centrale e procedono ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1. fa lo spoglio delle buste eventualmente inviategli dalle sezioni in conformita' dell'art. 81, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli art. 78, 79, 80, e 82;

2. facendosi assistere ove creda da uno o due esperti scelti dal Presidente come ~~commissari~~ i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato nelle singole sezioni come risultato dei verbali, tenendo distinti i voti di preferenza dai voti aggiunti e provvede a determinare:

- a) la cifra elettorale di ogni lista;
- b) le cifre individuali di ogni candidato.

La cifra elettorale di ciascuna lista si ha accumulando la somma dei voti aggiunti che i singoli candidati hanno riportato fuori della propria lista, divisa quest'ultima senza per il numero dei deputati da eleggere nel collegio.

La cifra individuale e' data dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza aumentata dei voti aggiunti che il singolo candidato ha riportato fuori della propria lista.

La cifra elettorale serve di base per la determinazione del numero dei deputati spettante a ciascuna lista.

L'assegnazione del numero dei deputati eletti per ciascuna lista si fa nel modo seguente:

si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere; e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avra' tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti comparati al quoziente di ciascuna lista e attribuito alla

848

ART. 83 - Il Presidente o, per sua delegazione scritta, due sortitori recano immediatamente l'altro esemplare del verbale con le buste e carte, di cui all'art. 79, alla cancelleria del Tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del Collegio.

Qualora non sia adempito a quanto e' prescritto nel secondo e terzo comma dell'art. precedente o nel primo comma del presente articolo il Presidente del Tribunale puo' far sequestrare i verbali, le urne, le buste e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.

ART. 84 - Il Tribunale, o la sezione del Tribunale designata dal Primo Presidente della Corte d'Appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, fuzgo, con intervento di tre magistrati, da ufficio centrale e procedentro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1. fa lo spoglio delle buste eventualmente inviategli dalle sezioni in conformita' dell'art. 81, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli art. 78, 79, 80, e 82;

2. facendosi assistere ova creda da uno o due esperti scelti dal Presidente comunque i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato nelle singole sezioni come risultato dei verbali, tenendo distinti i voti di preferenza dai voti aggiunti e provvede a determinare:

a) la cifra elettorale di ogni lista;

b) le cifre individuali di ogni candidato.

La cifra elettorale di ciascuna lista si ha accumulando la somma dei voti aggiunti che i singoli candidati hanno riportato fuori della propria lista, divisa quest'ultima somma per il numero dei deputati da eleggere nel collegio.

La cifra individuale e' data dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza aumentata dei voti aggiunti che il singolo candidato ha riportato fuori della propria lista.

La cifra elettorale serve di base per la determinazione del numero dei deputati spettante a ciascuna lista.

L'assegnazione del numero dei deputati eletti per ciascuna lista si fa nel modo seguente:

si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere; e quindi si scelgono fra i quozienti cosi' ottenuti i piu' alti, in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avra' tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale.

Se ad una lista spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

ART. 85 - L'ufficio centrale promunira provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il disposto del l'art. 83.

E' vietato all'ufficio centrale di deliberare o uno o di disporre sulle valutazioni dei voti, sui reclami, sullo proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di compiere di qualsiasi altro oggetto, che non sia con quelli specificati nel precedente articolo.

Non può essere ammesso ad entrare nell'aula, dove siode l'ufficio centrale, l'elettore che non presenti agli voti il certificato d'istruzione nella lista del collegio di cui all'art. 39. Nessun elettore può entrare ar-into. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido transetto alto un metro e ca. 20. Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; l'altro e' assolutamente riservato all'ufficio centrale e ai rappresentanti della lista dei candidati designati con le commissioni in-dicte dell'art. 56.

Il Presidente ha tutti i poteri e tutti i poteri ai Presidenti delle sezioni ai verbali dell'art. 69. Per ragioni di ordine pubblico egli può inoltre interdire che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, salvo quando e' stabilito dal secondo comma dell'art. 56, hanno diritto di essere ammessi o di rimanere nell'aula gli assistenti rappresentanti delle liste dei candidati.

ART. 56. - Stabilito il numero totale dei seggi che spetta a ciascuna lista, il Presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, pubblica eletti sino a concorrenza del numero dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, secondo l'ordine di precedenza indicato all'art. 8.

Nel determinare il numero dei suffragi saranno computati tutti i voti ad eccezione di quelli, di cui e' dichiarata la nullità a termini degli art. 72 e 80.

Dell'avvenuta proclamazione il Presidente dell'ufficio centrale rilascia attestato al deputato proclamato e del immediatamente notifica alla Segreteria della Camera dei Deputati e al Sindaco del Comune capoluogo del collegio, il quale la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.

ART. 57. - Di tutto la operazioni dell'ufficio centrale deve in doppio esemplare redigere il processo verbale, che, subito steso, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri assistenti e dal cancelliere.

Il verbale debbono essere indicati in esso tutti gli eletti e nomi dei candidati di ciascuna lista per eletti nell'ordine determinato in conformità dell'art. 80.

Uno degli esemplari del verbale coi documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti o documenti ed essi allegati, devono essere spediti in plico raccomandato e franchigia postale a tutto ventiquattro ore dal Presidente dell'ufficio centrale alla segreteria della Camera dei Deputati, la quale deve entro tre giorni inviarli alla segreteria.

Nel provvedere alla verifica dell'elezione la giunta delle elezioni deve anche l'ordine di precedenza dei candidati nei eletti si pronuncia 48 e 7 ai relativi verbali.

L'altro esemplare del verbale e' depositato nella cancelleria del Tri-bunale.

alio un altro e ca. 20. Nel compimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; l'altro e' esclusivamente riservato all'ufficio centrale e al rappresentante della lista dei candidati designati con le condizioni in-
dicate dall'art. 56.

Il presidente ha tutti i poteri e poteri a ottanta ai residenti delle sezioni al-
terni dell'art. 65. Per ragioni di ordine pubblico egli puo' inoltre impor-
re che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, salvo quando e' stabilito
dal secondo comma dell'art. 56, hanno diritto di essere ammessi e di rimanere
nell'aula gli assistenti rappresentanti alle liste dei candidati.

ART. 66. - Stabilito il numero totale dei seggi che spetta a ciascuna
lista, il presidente, in conformita' dei risultati accertati dall'ufficio cen-
trale, proclama eletti sino a concorrenza del numero dei seggi cui la lista
ha diritto, quei candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti,
secondo l'ordine di precedenza indicato all'art. 56.

Nel determinare il numero dei suffragi saranno computati tutti i voti
ed eccezion fatta per quelli, di cui e' dichiarata la nullita' a termini degli art.
72 e 80.

Dell'avanzata proclamazione il presidente dell'ufficio centrale rilascia
attestato al deputato proclamato e lo immediatamente notifica alla Segreteria
della Camera dei Deputati e al sindaco del Comune capoluogo del collegio, il
quale la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.

ART. 67. - In tutte le operazioni dell'ufficio centrale dove in duplo
esemplare redigere il processo verbale, che, sulla stessa, deve essere fir-
mato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati
o dal cancelliere.

Nel verbale debbono essere indicati in ordine alfabeta i nomi dei can-
didati di ciascuna lista non eletti nell'ordine determinato in conformita'
dell'art. 56.

Uno degli esemplari del verbale con i documenti annessi, tenuto tutti i
verbali delle sezioni coi relativi atti e documenti ad essi allegati, devono
essere spediti in plico raccomandato a/racchiudendo nella busta ventiquattro
ore dal momento del ricevimento centrale alla segreteria della Camera di i Depu-
tati, la quale deve entro tre giorni inviarli alla segreteria.

Nel provvedere alla verifica dell'elezione la giunta delle elezioni
accerta anche l'ordine di precedenza dei candidati non eletti ai promossi
e i relativi reclami.

L'altro esemplare del verbale e' depositato nella cancelleria del Tri-
bunale.

ART. 68. - E' riservato alla Camera dei Deputati di pronunciare il giudizio
definitivo sulle contestazioni, sulle proteste e in generale su tutti i recla-
mi presentati agli uffici delle segreterie sezioni elettorali o all'ufficio centra-
le o posteriormente.

La nullita' delle operazioni delle sezioni per violazione delle norme con-
tante nella presente legge puo' essere dichiarata esclusivamente dalla Camera
dei Deputati.

4843

Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni, in cui non siano state osservate le disposizioni del terzo comma dell'articolo 75 e del n.2 dell'art.76. Anche queste nullità sono dichiarate esclusivamente dalla Camera.

I voti delle sezioni annullate non possono essere computati in favore di alcuna lista e di alcun candidato.

Le proteste ed i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere mandati alla segreteria della Camera dei Deputati, la quale ne rilascerà ricevuta.

La stessa segreteria qualora le urne, i verbali, le buste e le carte fossero state spedite, alla Camera dei Deputati, ne cura l'immediato invio al cancelliere del Tribunale, nella cui giurisdizione trovano il Comune capoluogo del collegio.

Le proteste e i reclami sono respinti quando non siano pervenuti entro il termine di venti giorni da quello della proclamazione fatta dall'ufficio centrale.

Le commissioni e i comitati d'inchiesta della Camera hanno diritto di farci fare i testimoni, concedendo loro, se occorre, la indennità commisurata sulla tariffa penale.

Ai testimoni sono applicabili le disposizioni del Codice Penale sulla falsità in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, quando la falsità od il rifiuto su materia penale.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi 20 giorni dalla proclamazione.

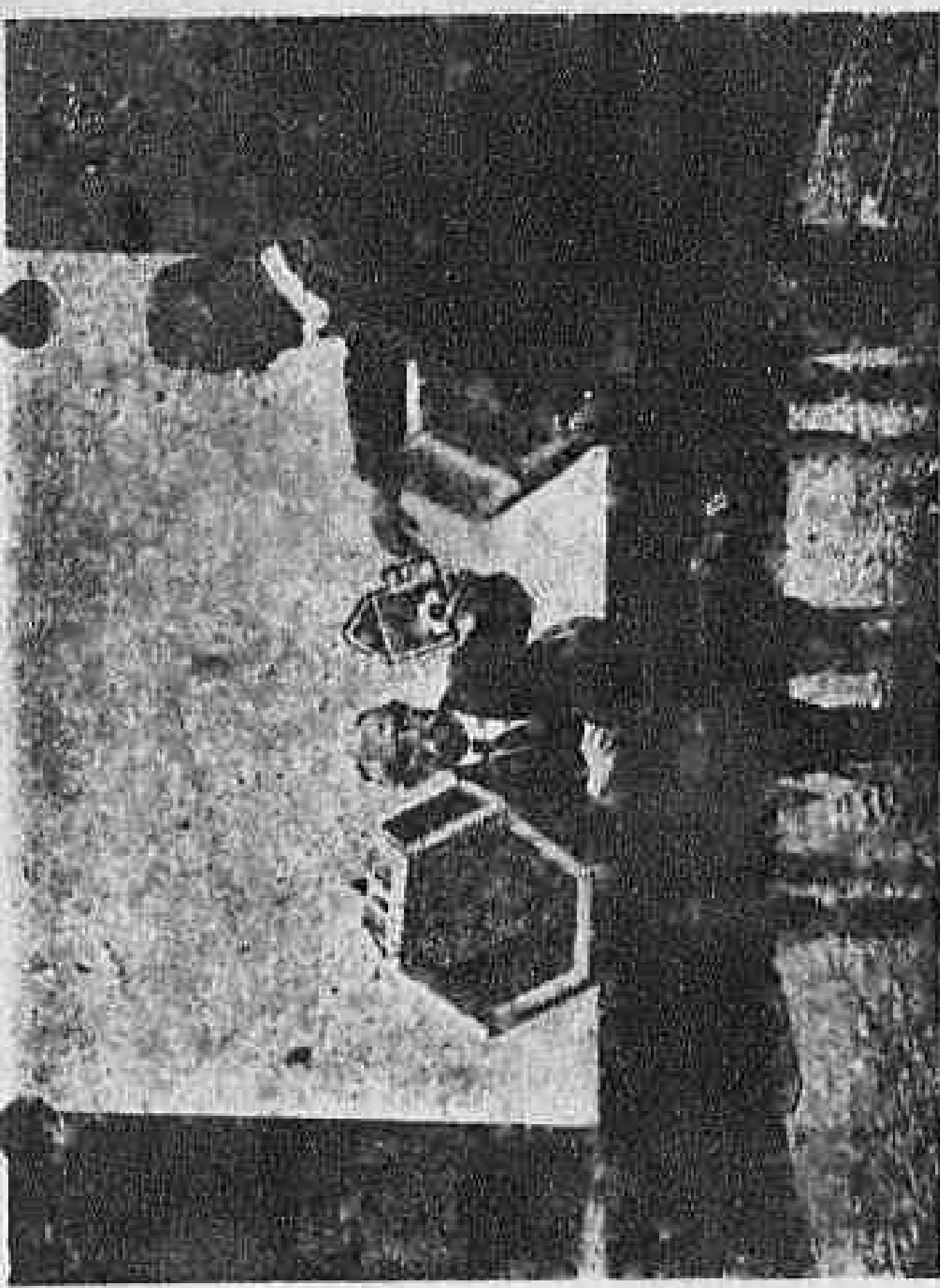
ART. 92 - Entro 3 giorni da quello in cui la Camera dei Deputati avrà pronunciato definitivamente sulla elezione di un collegio, il Presidente della Camera ne dà notizia, per mezzo del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, al Pretore, presso il quale sono state depositate, a termini dell'art.92 le buste relative a quella elezione. Nei 20 giorni successivi, il Pretore e due Consiglieri del Comune capoluogo del mandamento, designati dal Sindaco, devono accertare l'integrità dei sigilli e delle firme di tutti i pieghi di buste delle varie sezioni e farli abbattere in loro presenza e in seduta pubblica.

Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal Pretore e dai due consiglieri.

Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti della elezione all'Autorità giudiziaria o che siano altrimenti proposta azione per vizi elettorali concernenti l'elezione, le buste non possono venire abbacciate, se non dopo che il procedimento sia completamente esaurito.

ILLUSTRAT

TAVOLA I



Il Presidente dell'Ufficio elettorale consegna la lista alla borghese

TAVOLA II



5787

ILLUSTRAT

4845

TAVOLA I



Il Presidente dell'Ufficio elettorale con i suoi familiari all'estero

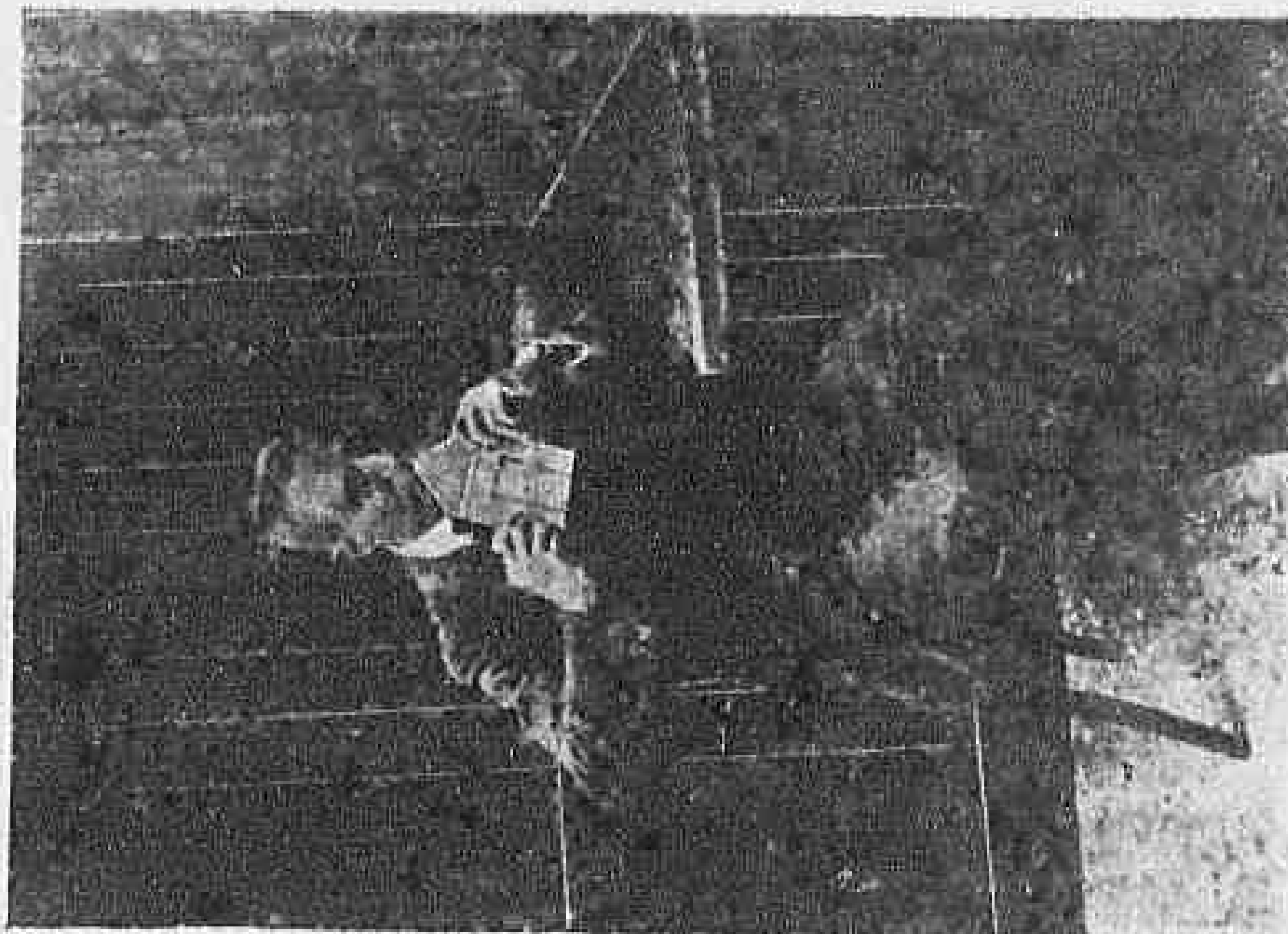
TAVOLA II



L'elettore nella cabina scrive i nomi preferiti o quelli aggiunti.

0704

TAVOLA IV.



L'evoluzione clinica di un caso.

TAVOLA III.

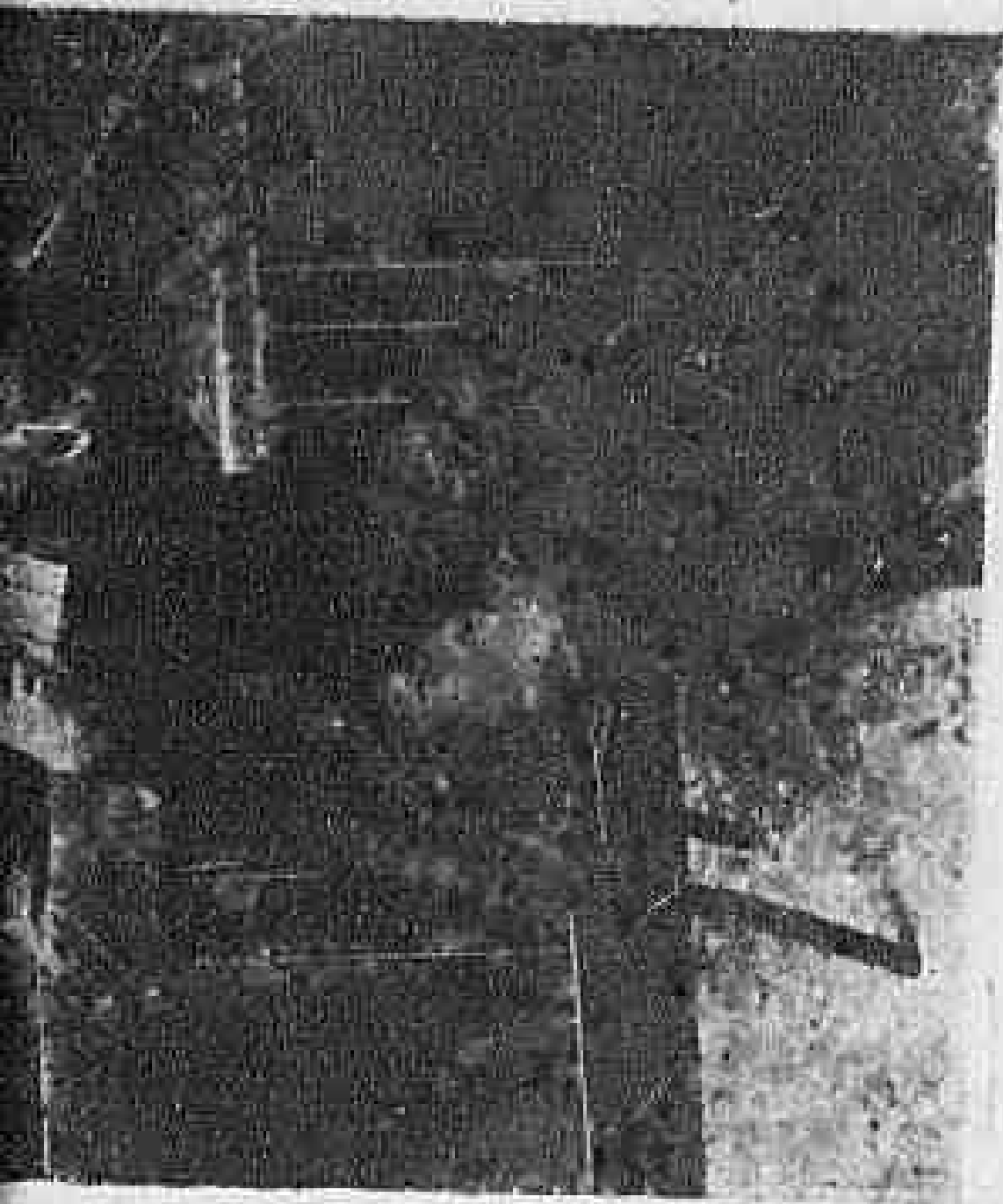


L'effetto introduttore di un caso.

TAVOLA V.



4844

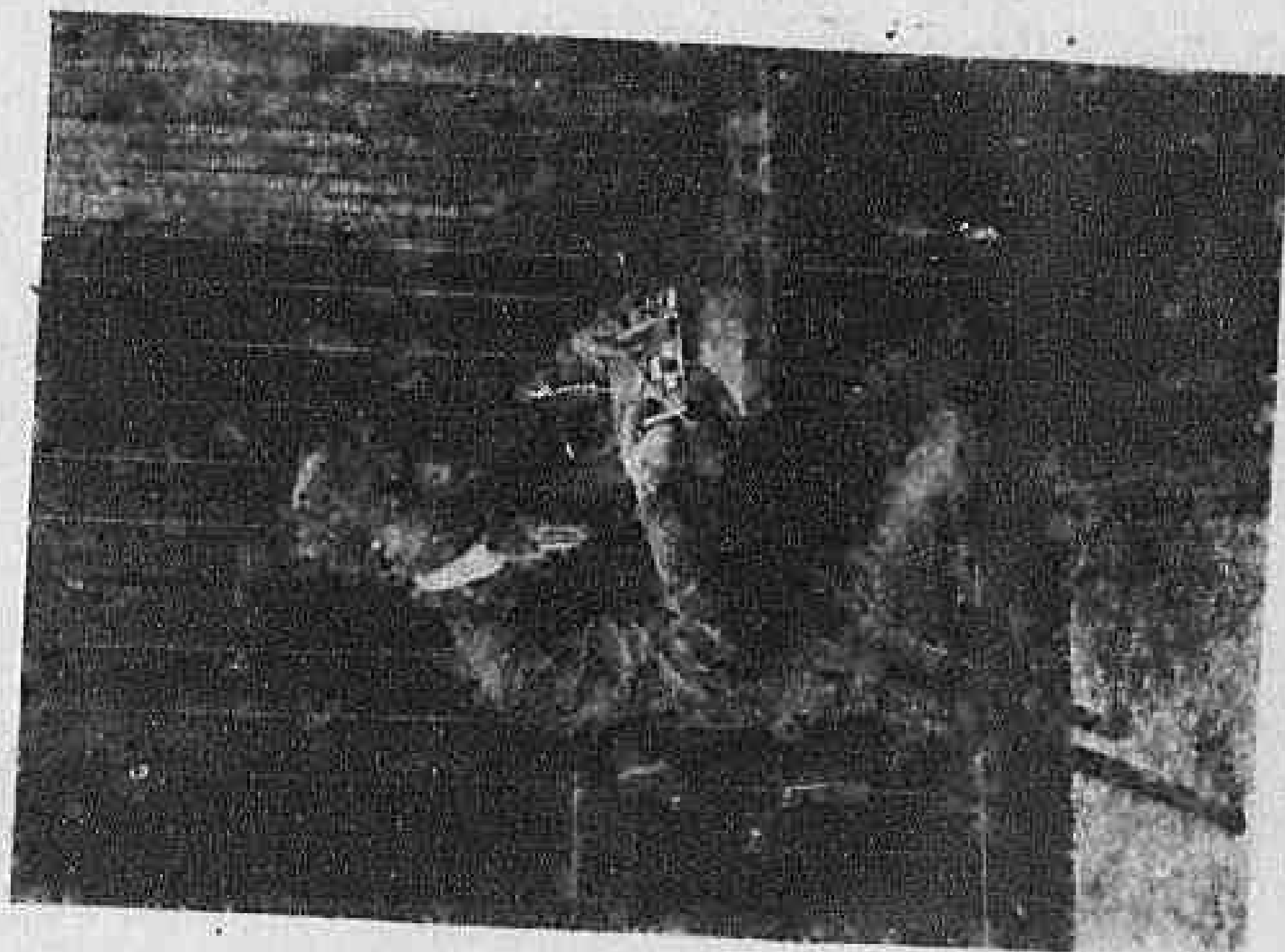


12. Abete chinio la foresta



13. Abete chinio la foresta

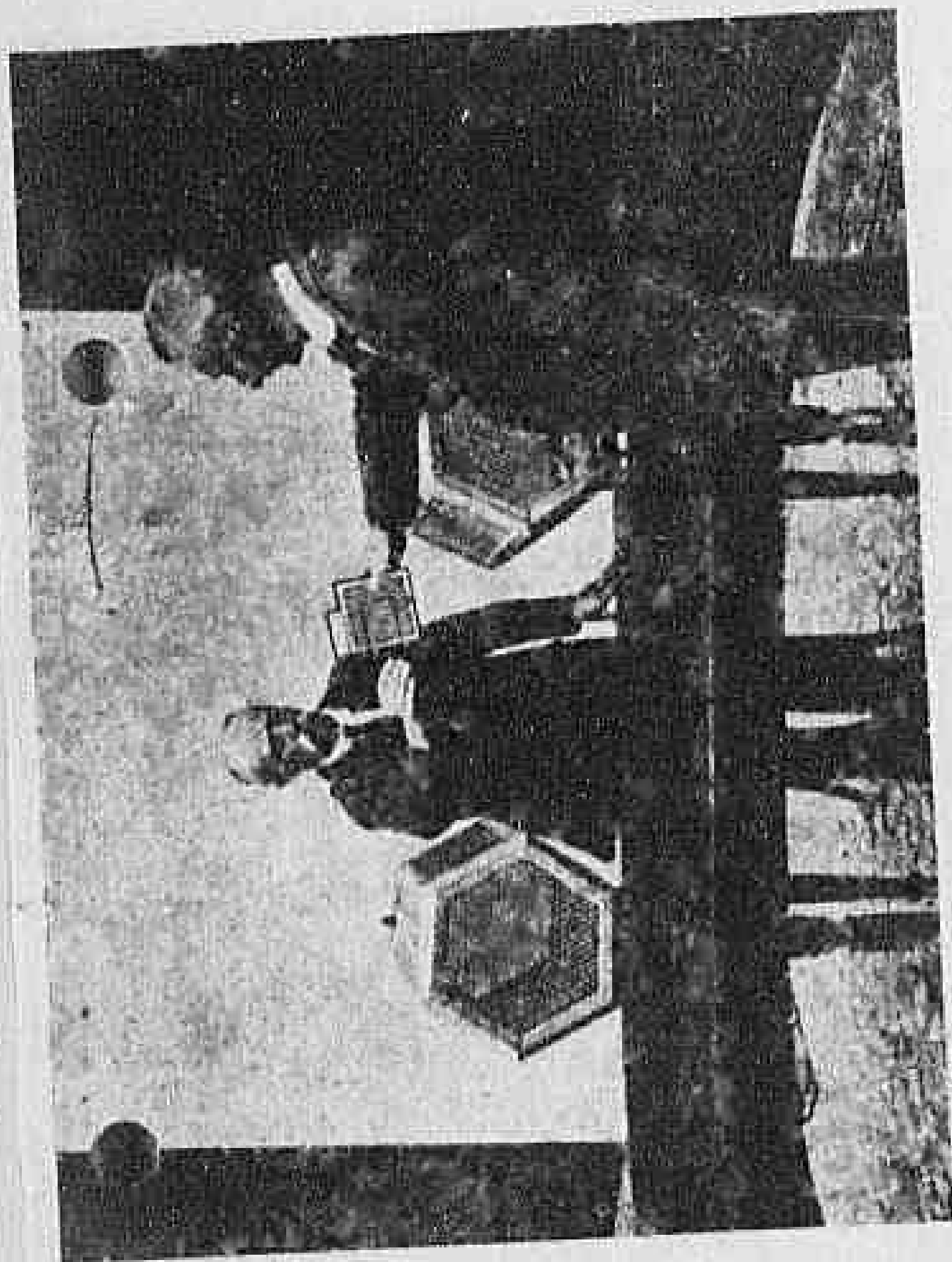
TAVOLA V.



14. Abete chinio la foresta

5844

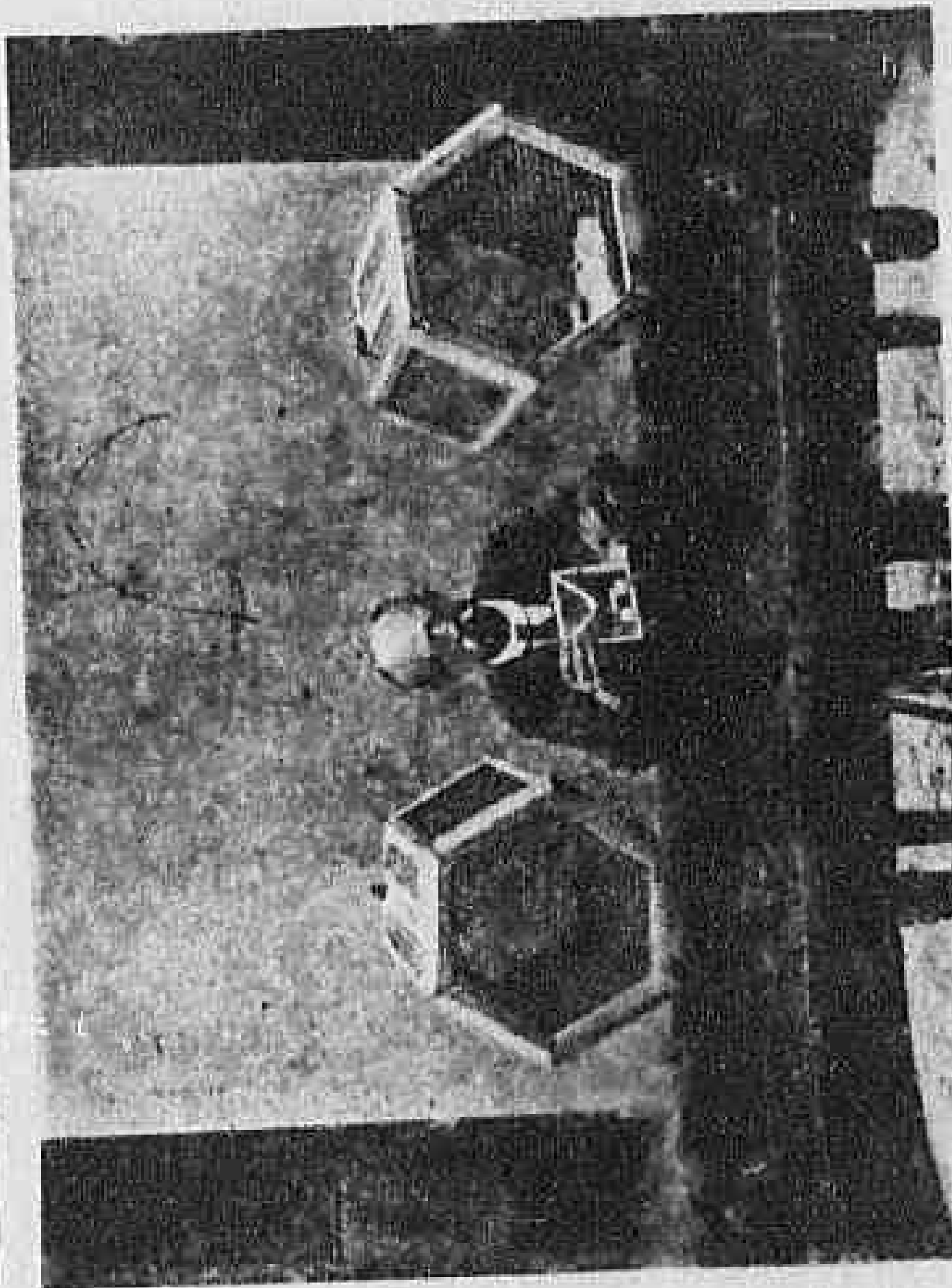
TAVOLA VI.



L'elatore, dopo aver introdotto la scheda nella busta, fa ritorno al Presidente.

TAVOLA

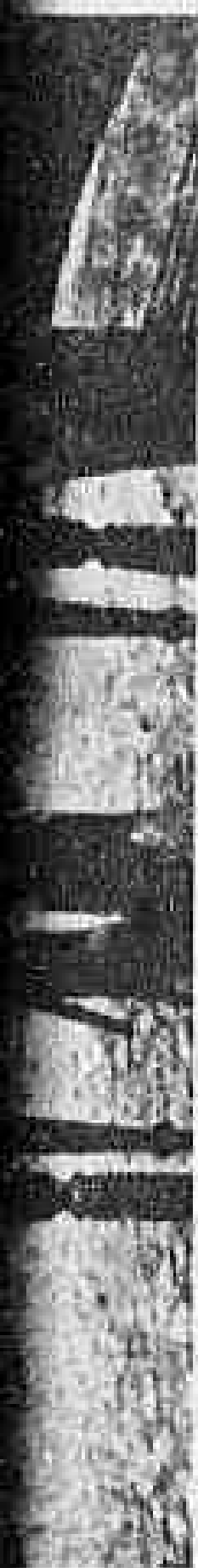
1343



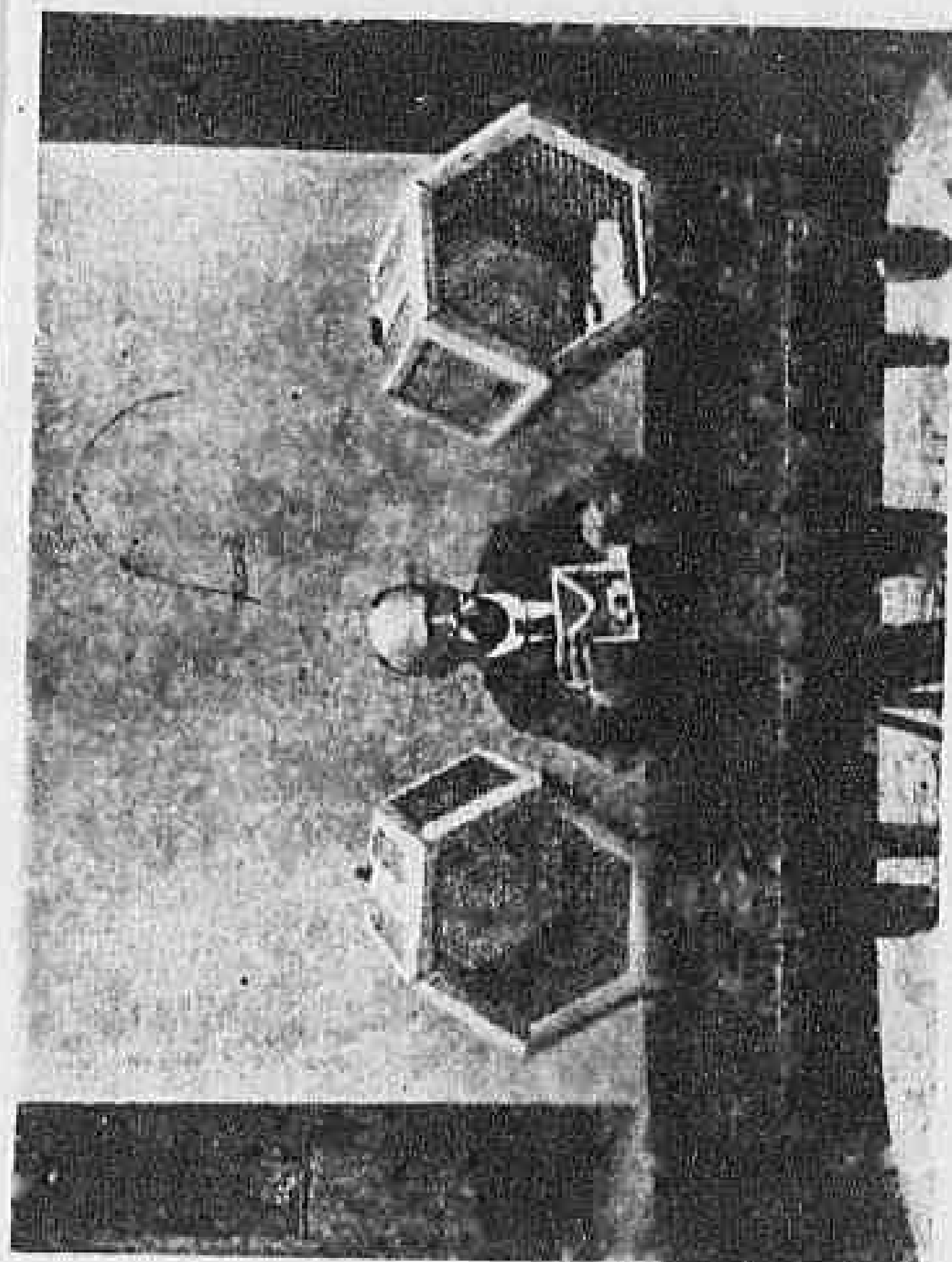
Il Presidente consegna l'appendice

TAVOLA VIII.





L'Espresso, dopo aver introdotto la schiava nella festa, la ha voluta, di persona.



TAVOLA

1543

Il Presidente, con papa e appendice.

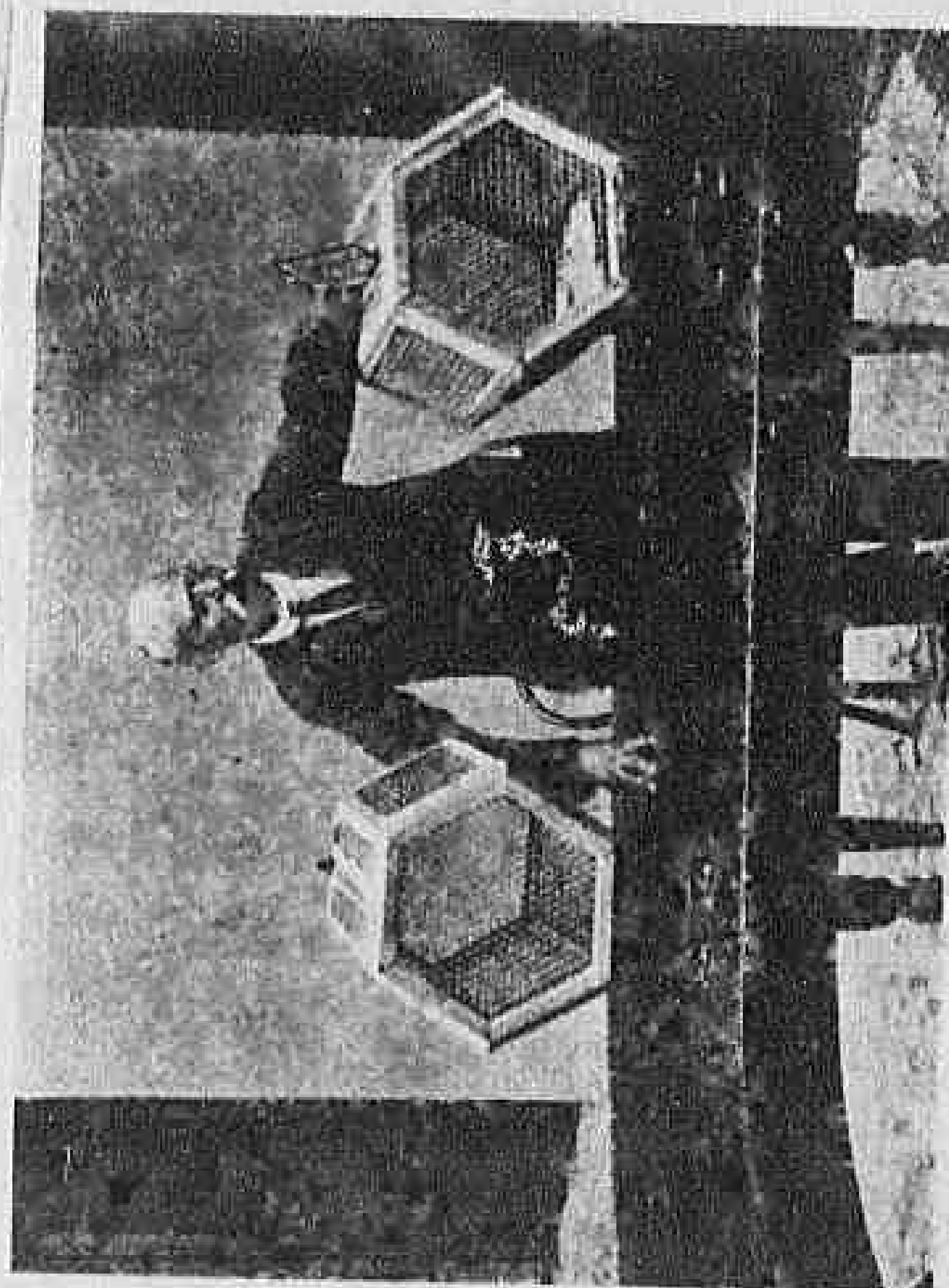
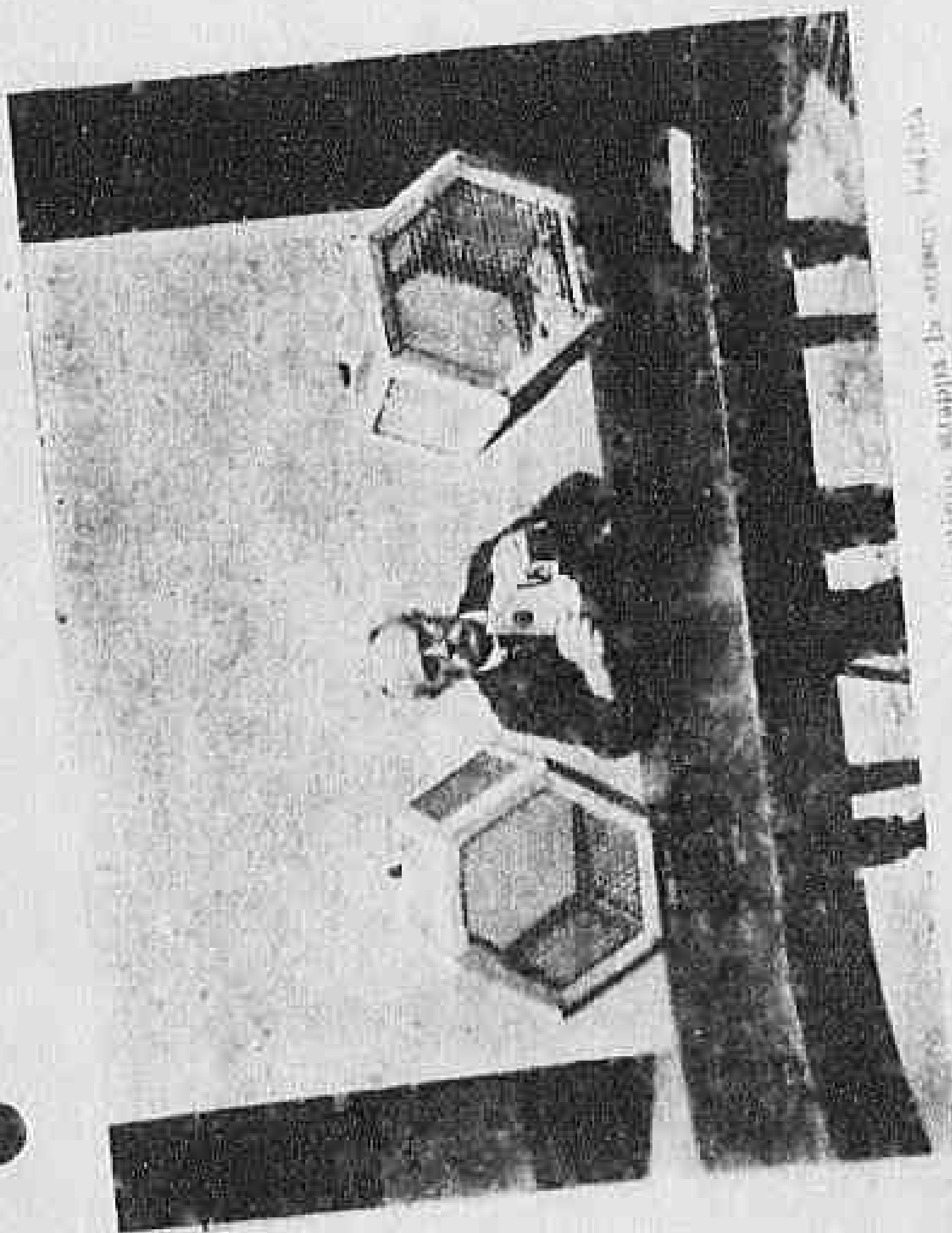


TAVOLA VIII

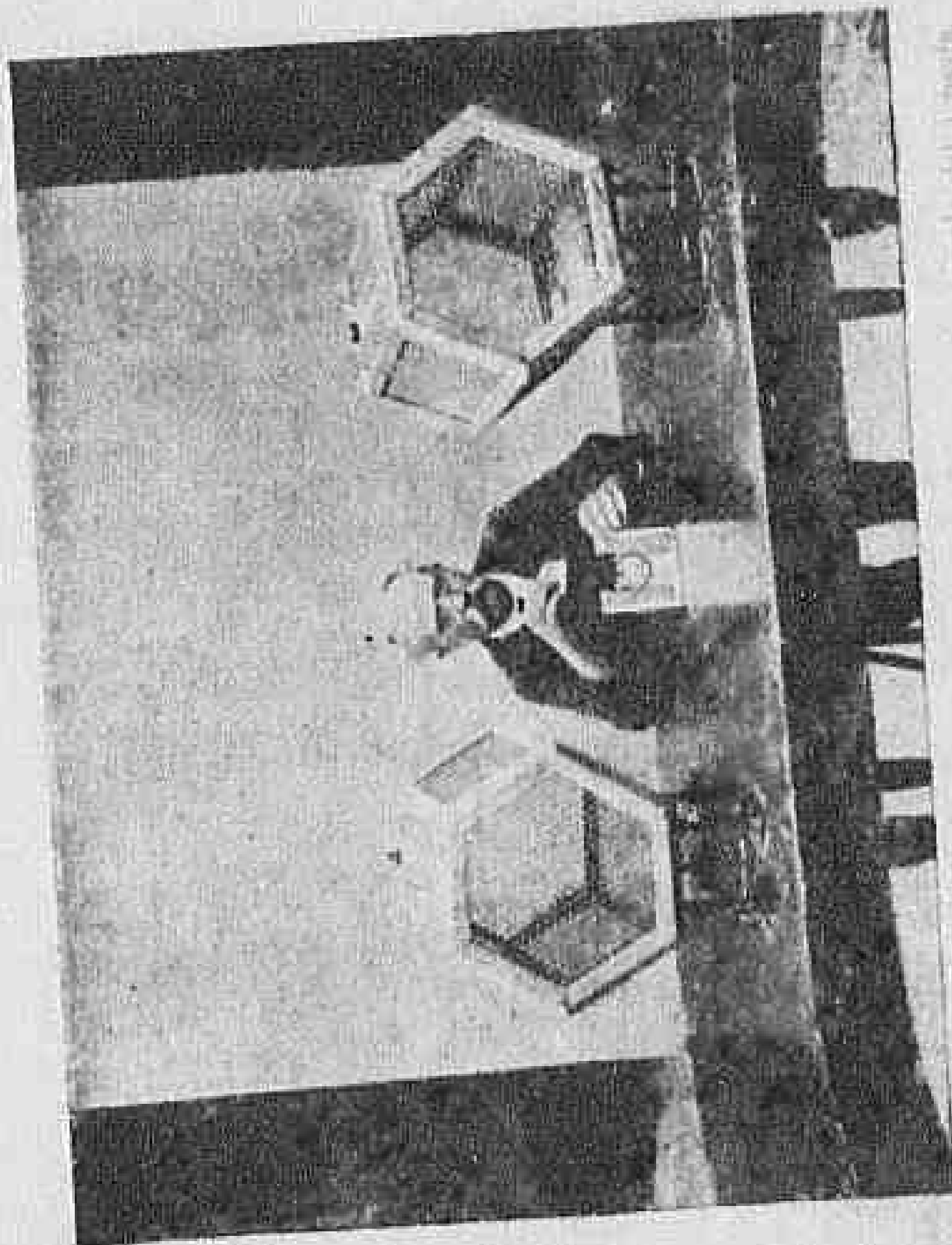
Il Presidente, con papa e appendice.

TAVOLA IX



Il Proiettile, per l'azione delle sue parti, scoppia in aria, e la sua
parte si sposta nella faccia posteriore della bomba.

TAVOLA X



Il Proiettile, secondo le linee indicate, la struttura centrale della bomba
scoppia il vanto.

6737
1842

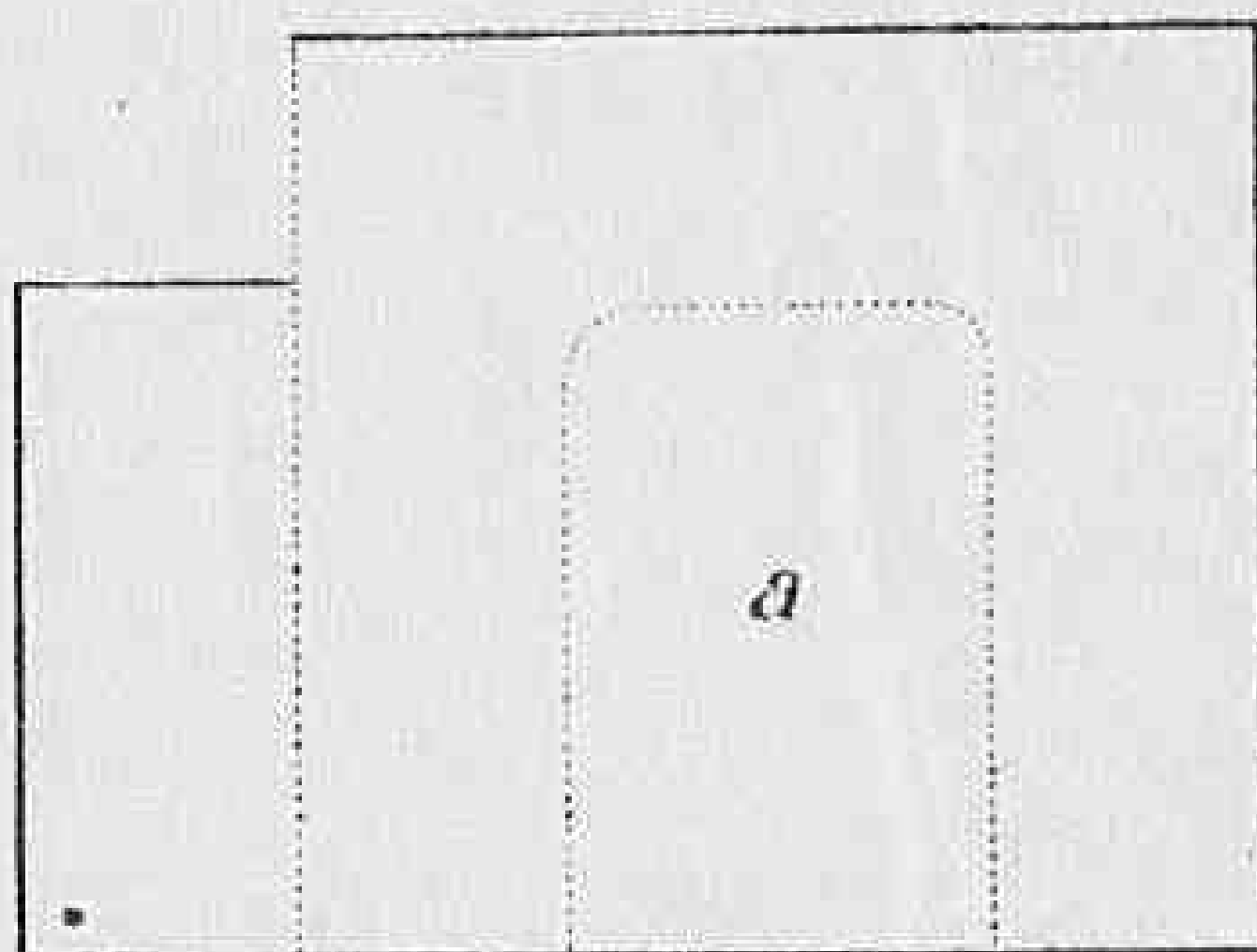
244

GUIDA PRATICA

ALLEGATO A.

PARTE LATERALE DESTRA DELLA BUSTA

(testo unico art. 46)



a) Parte rettangolare della busta che viene sollevata per la lettura del voto (testo unico, art. 29, n. 2).

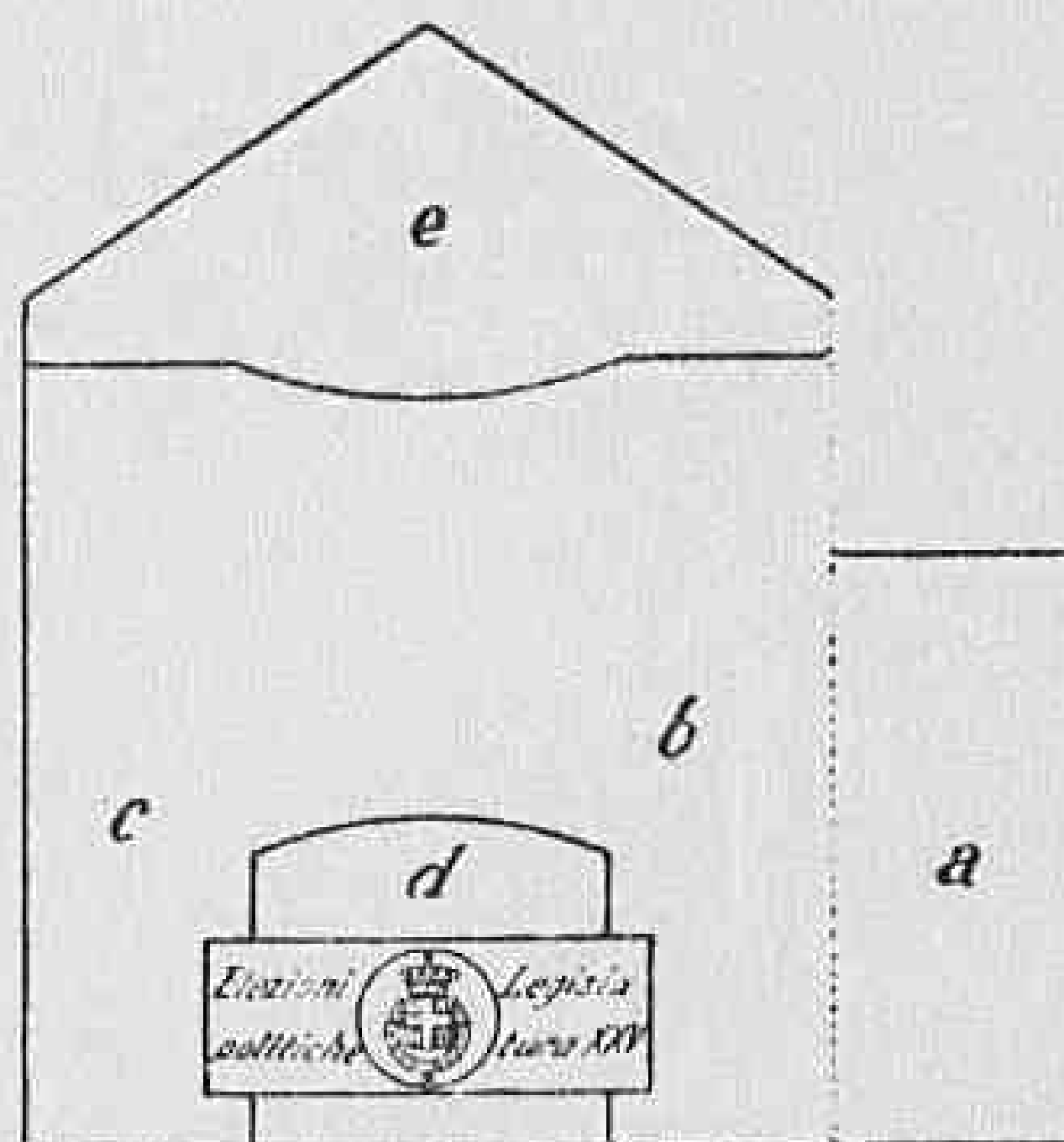
1841

Allegati.

ALLEGATO A.

BUSTA

(testo unico art. 46)

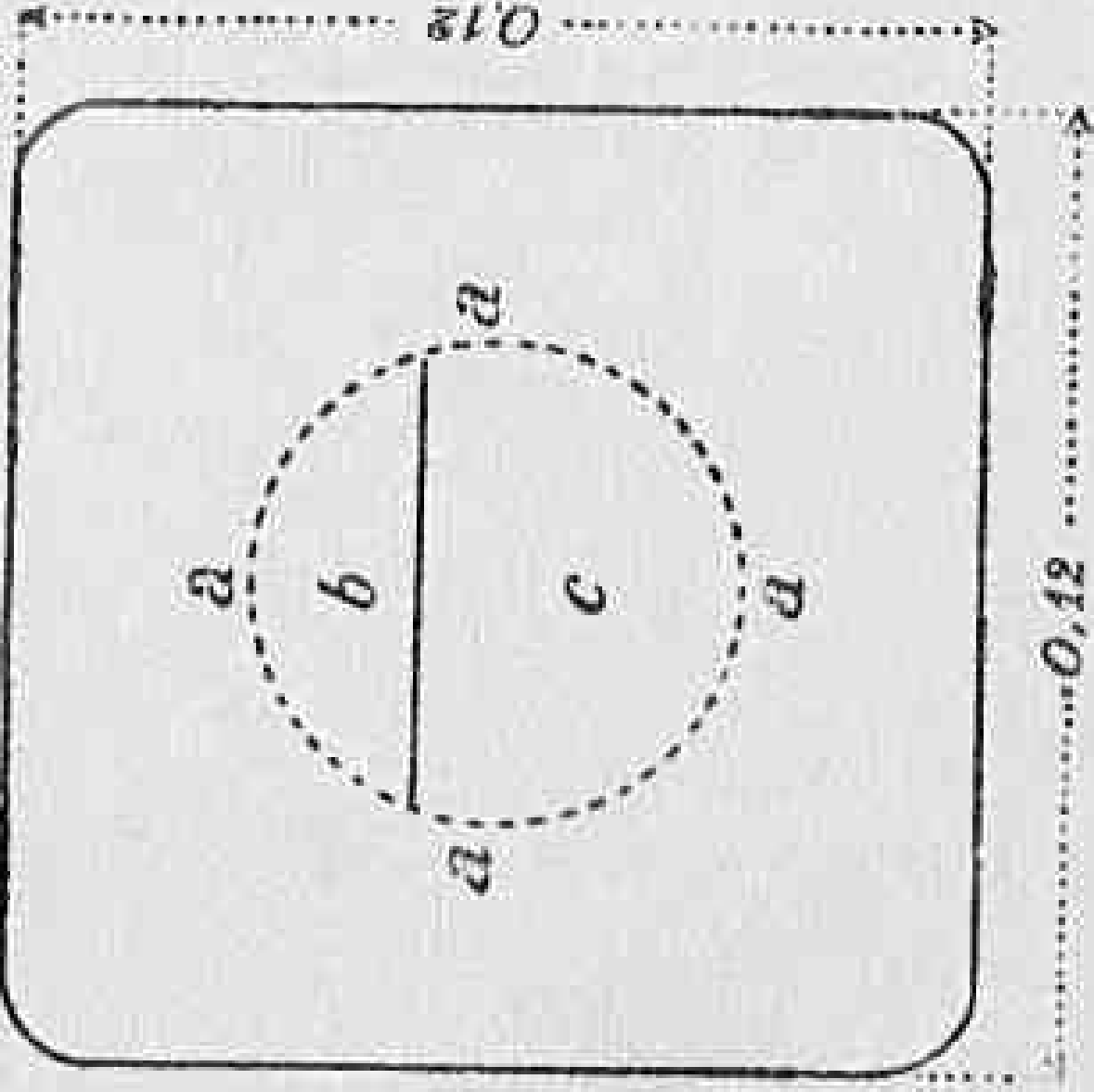


- a) Appendice, sulla quale deve essere scritto il numero progressivo della busta da consegnarsi all'elettore (testo unico art. 67, comma terzo).
- b) Spazio per la firma dello scrutatore (testo unico art. 67, comma terzo).
- c) Spazio, sul quale il presidente imprime il bollo prescritto dal comma quarto dell'art. 67 del testo unico.
- d) Lembo da sollevare dal presidente per la lettura del voto (testo unico, art. 29, n. 2).
- e) Parte gommata, che l'elettore deve inumidire per chiudere la busta.

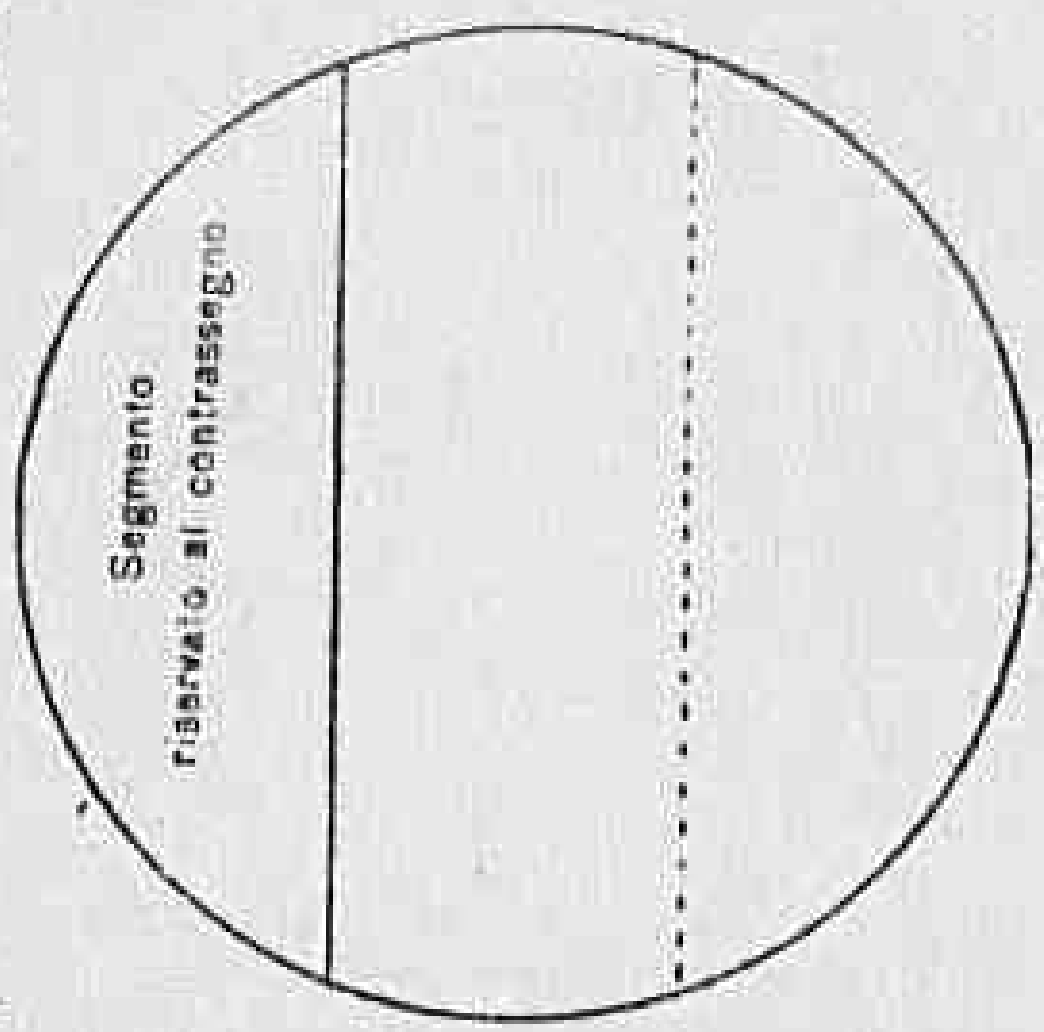
b, d — L'ampiezza interna della busta è di cm. 14

SCHEDA

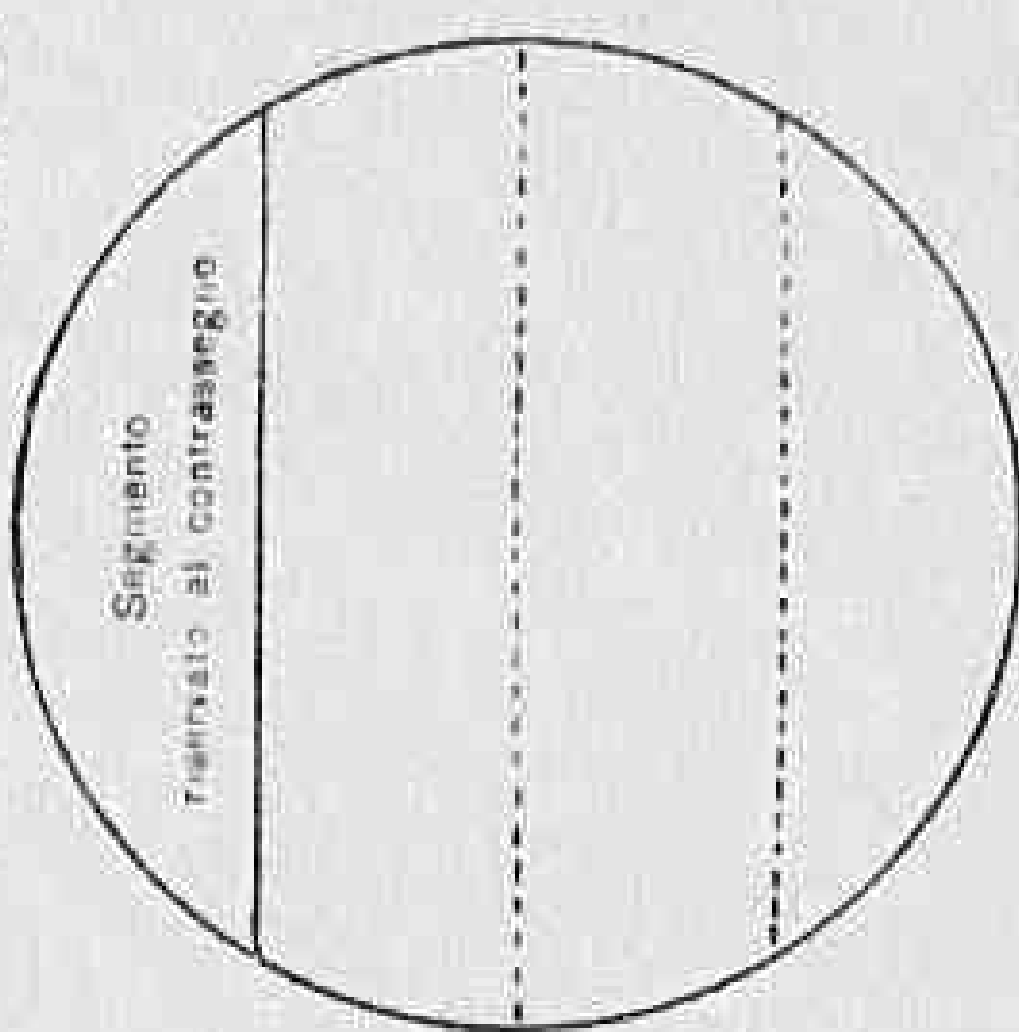
(testo unico articolo 57)



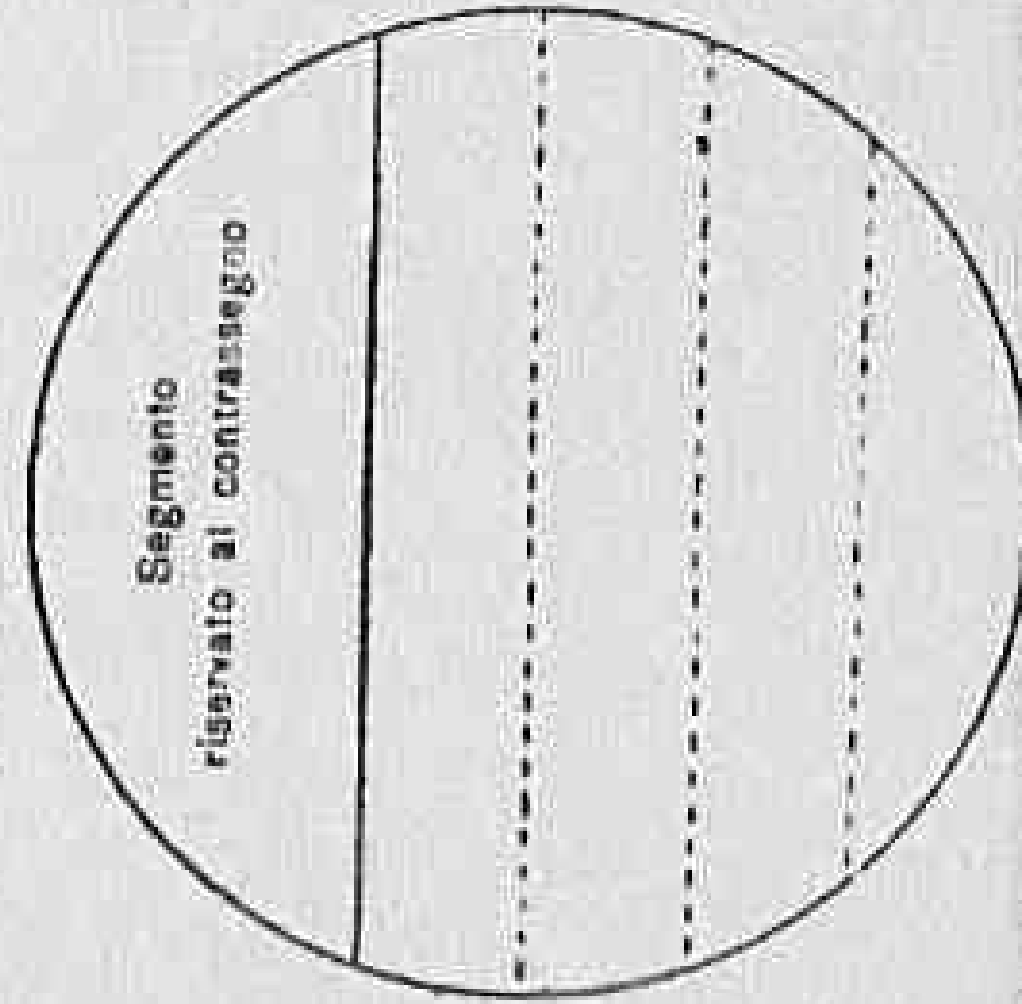
- a) Cerchio di cm. 6 di diametro, tracciato sulle due faccie della scheda e diviso in due segmenti.
- b) Primo segmento (b) cm. 2, nel quale deve essere stampato sulle due faccie, con tracciato nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune, il contrassegno della lista, anche figurato.
- c) Secondo segmento nel quale debbono essere tracciate sulle due faccie tante linee orizzontali quanti sono i nomi che possono essere preferiti o aggiunti per ciascun collegio a norma del quinto comma dell'articolo 71.



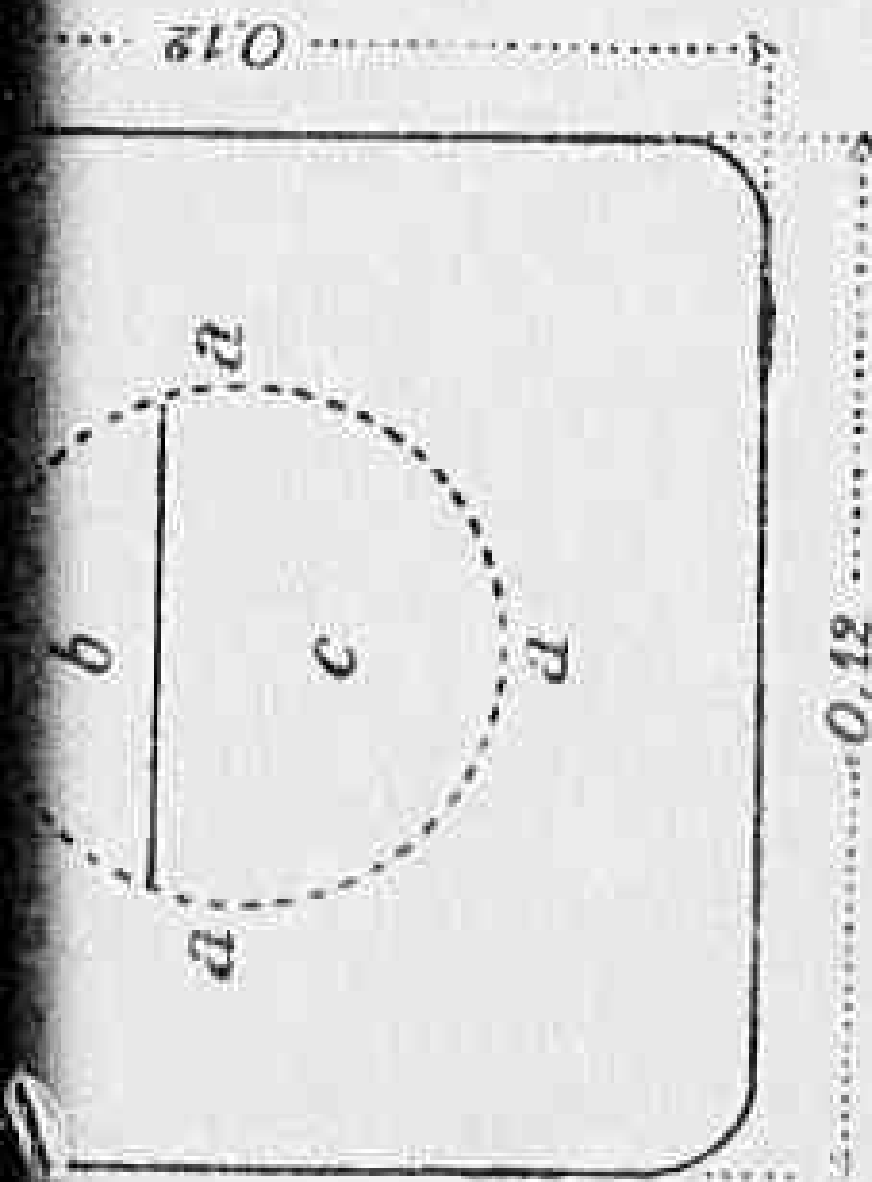
Scheda per un collegio nel quale il numero dei deputati da eleggere sia fino a cinque.



Scheda per un collegio nel quale il numero dei deputati da eleggere sia da 6 a 10.

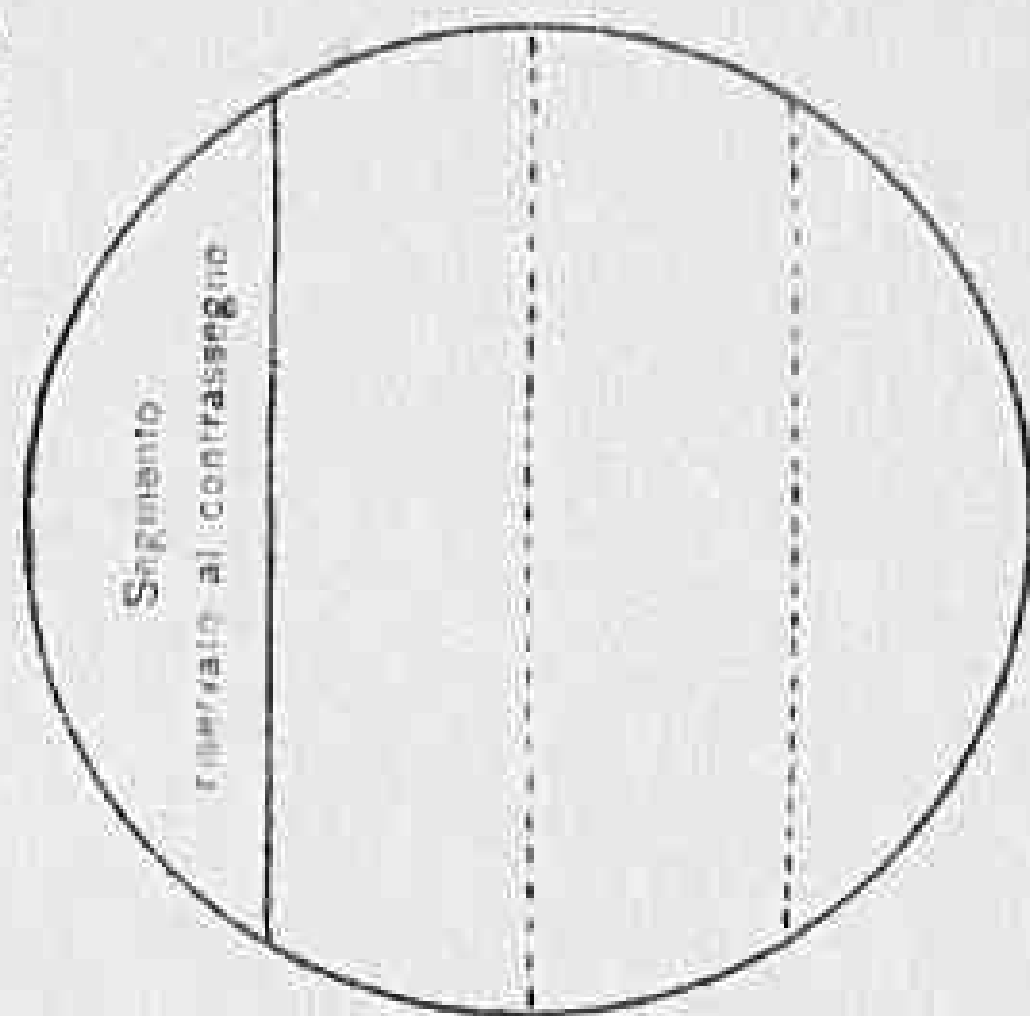


Scheda per un collegio nel quale il numero dei deputati da eleggere sia da 11 a 15.



- a) Cuscinetto di cm. 6 di diametro, tracciato sulle due facce della scheda e diviso in due segmenti.
- b) Primo segmento di cm. 2, nel quale deve essere stampato sulle due facce, con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune, il contrassegno della lista, anche figurato.
- c) Secondo segmento nel quale debbono essere tracciati sulle due facce tante linee orizzontali quanti sono i nomi che possono essere profitti o aggiunti per ciascun collegio a norma del quinto comma dell'articolo 72.

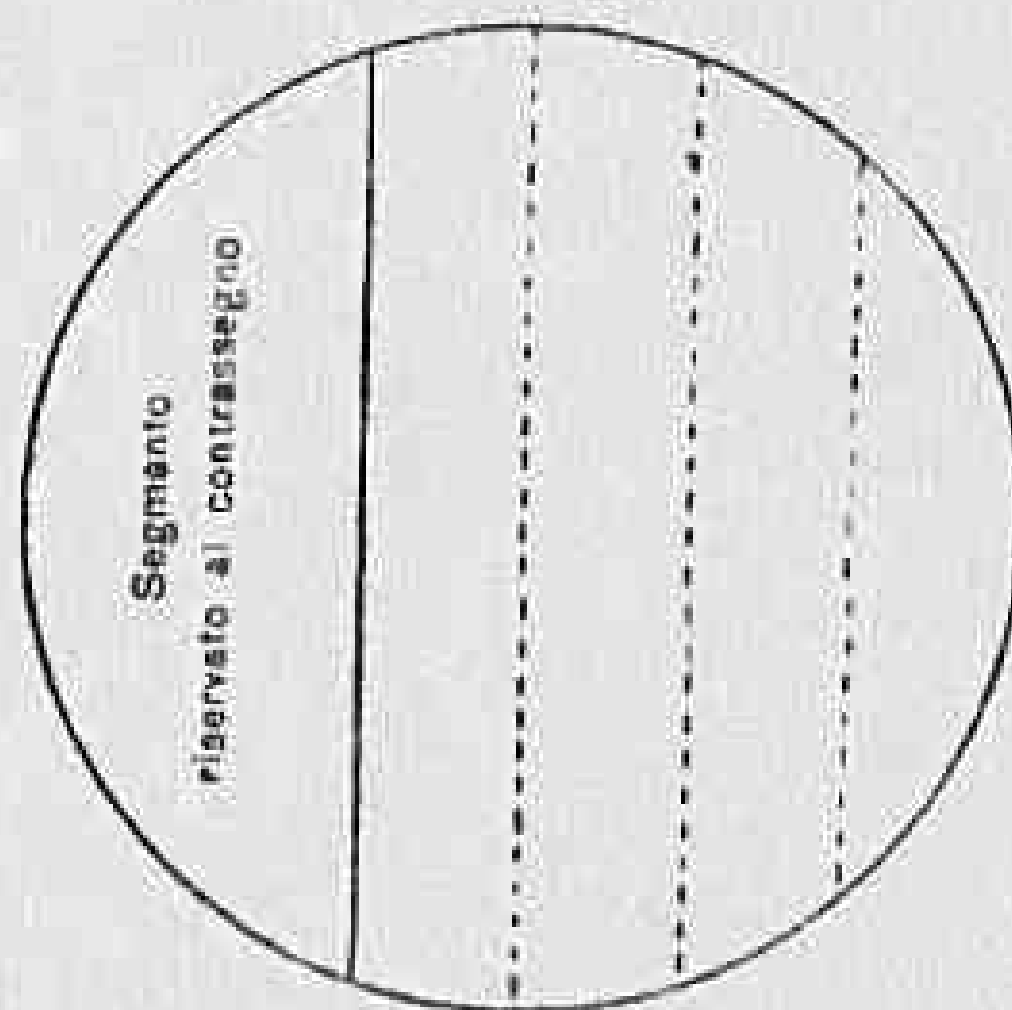
Allegato B-2



Scheda per un collegio nel quale il numero dei deputati da eleggere sia da 6 a 10.

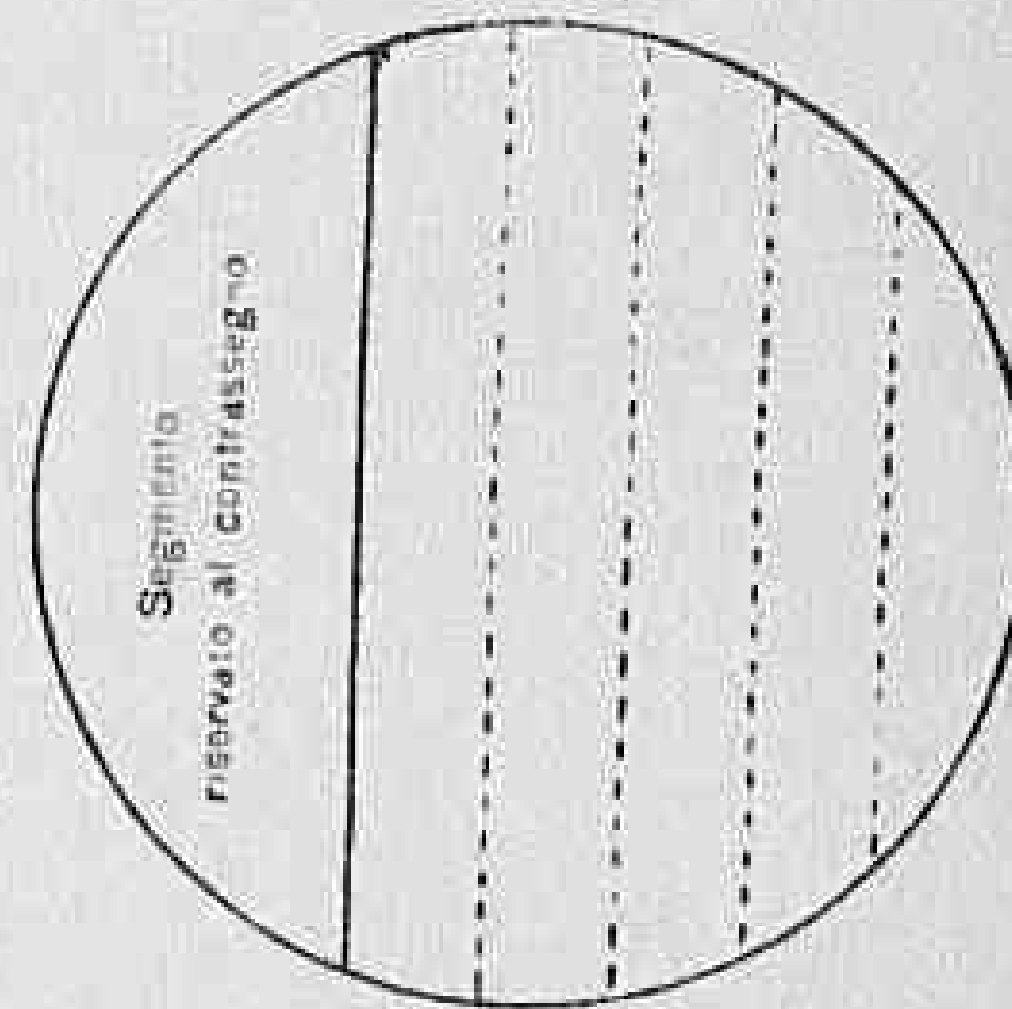
PER LE ELEZIONI POLITICHE

ALLEGATO B-3



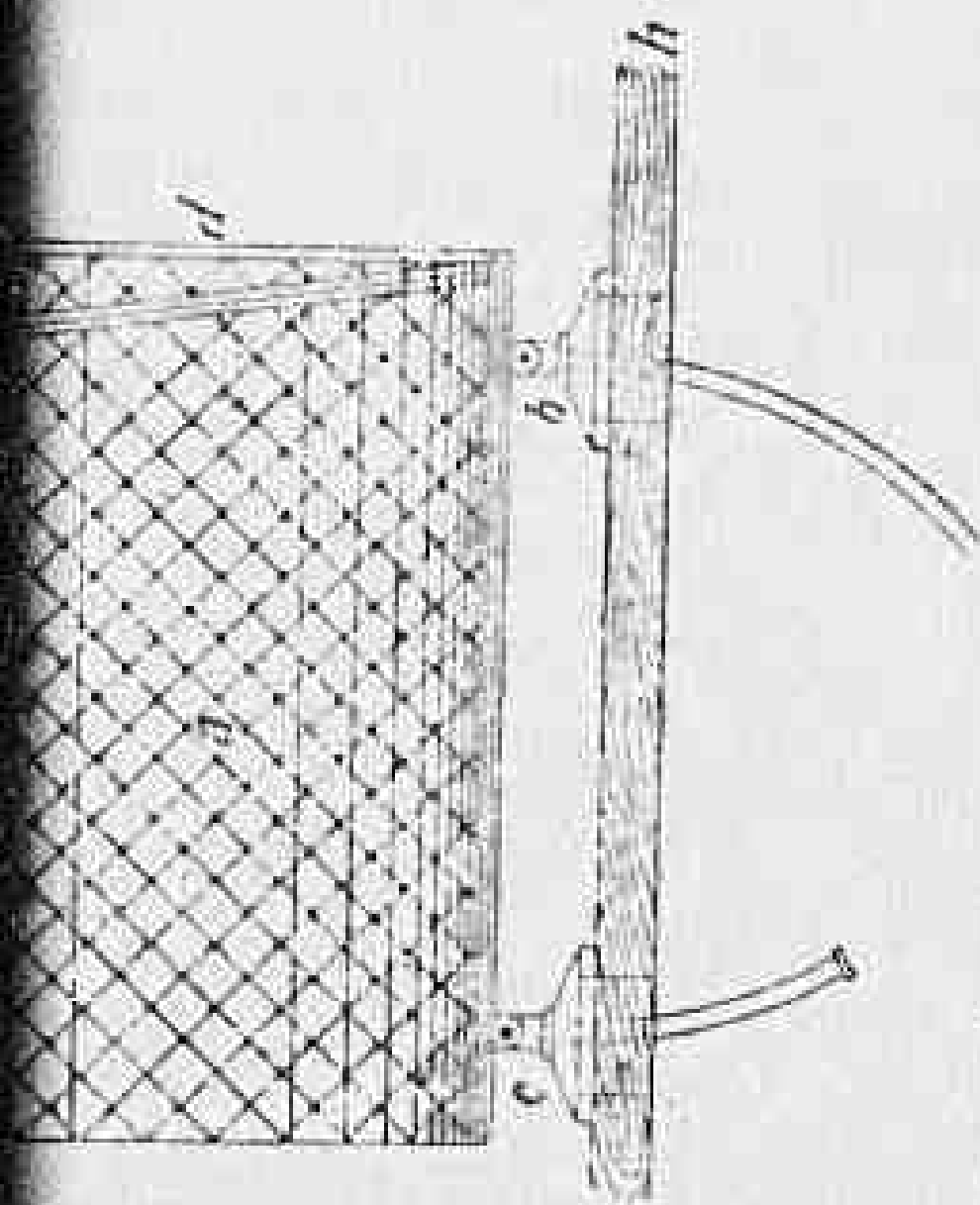
Scheda per un collegio nel quale il numero dei deputati da eleggere sia da 11 a 15.

ALLEGATO B-4



Scheda per un collegio nel quale il numero dei deputati da eleggere sia da oltre 15.

2840



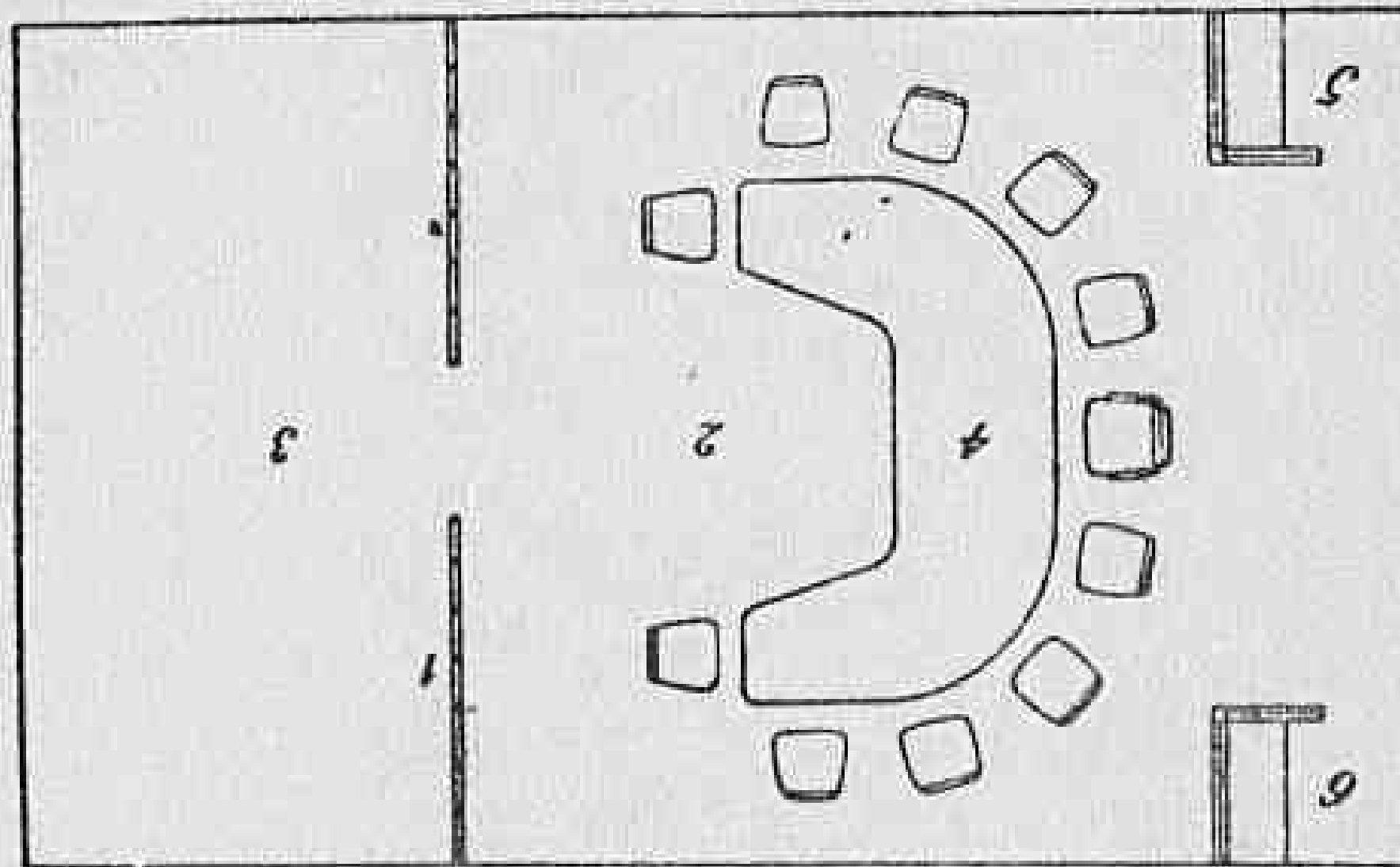
4) Corpo dell'urna in vetro indelebile, armato di fili in metallo e rivestito di rete metallica. — a) c) Superficie che vanno lavate nel lavabo, il supporto di cemento di sostegno di vetro, il corpo dell'urna, la cassetta, come prima urna, a chiusura le buste da consegnare agli elettori (vedi art. 45, n. 6), alla scopo di agevolare al possibile l'operazione di voto delle buste. — Il supporto o elemento di sostegno dell'urna, detto di vetro, deve per assicurare una uniforme collocazione delle buste nell'interno, di cui si sia subito, come seconda urna, a contenere le buste inviate. — La prima urna, detta prima, è di tipo unico di costruzione, in vetro, il corpo, quanto di una di esse, è assicurata l'uso di un'urna allo scopo, senza che, solo l'uso della legge per la seconda urna. — 7) L'urna per la seconda urna, detta seconda, per la chiusura di) lato d) dell'urna. — 2) Fianco per la seconda urna. — 8) Punta di chiusura dell'urna con bacchetta. — 4) Fianco dell'urna.

250

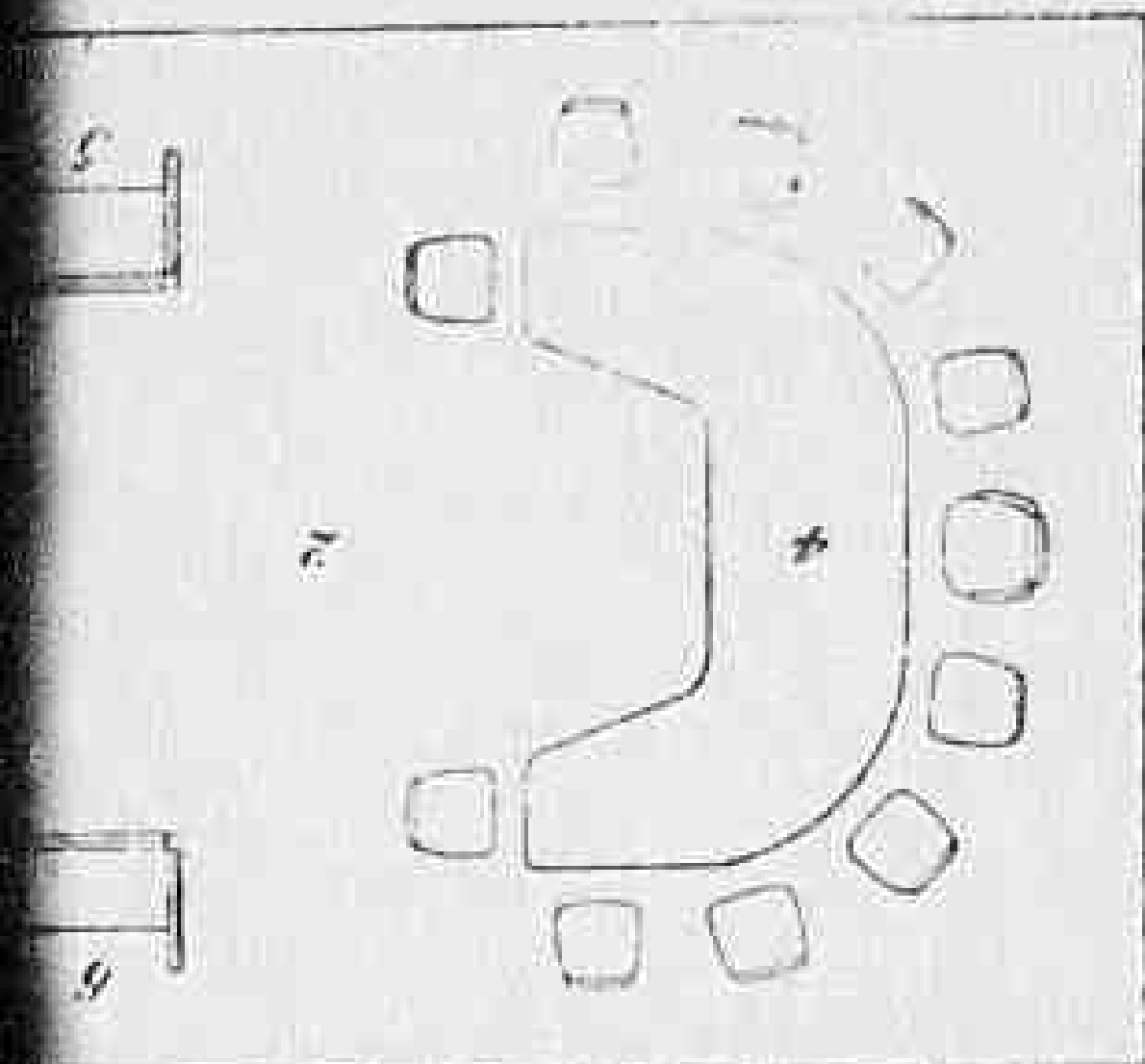
GUIDA PRATICA

GRAFICI INDICATIVI DELLE DISPOSIZIONI DELLA SALA PER GLI UFFICI DI SEZIONE

(testo unico art. 63).



1. Tramezzo. — 2. Compartimento destinato all'Ufficio elettorale. — 3. Compartimento destinato agli elettori. 4. Tavolo dell'Ufficio. — 5 e 6. Tavoli per l'espressione del voto che possono essere collocati nel compartimento n. 2, anteriormente ovvero posteriormente al tavolo dell'Ufficio, secondo che le dimensioni della sala e la ubicazione delle finestre o delle porte lo rendano opportuno.



1. Tramezzo. — 2. Compartimento destinato all'Ufficio elettorale. — 3. Compartimento destinato agli elettori. 4. Tavolo dell'Ufficio. — 5 e 6. Tavoli per l'espressione del voto che possono essere collocati nel compartimento n. 2, anteriormente ovvero posteriormente al tavolo dell'Ufficio, secondo che le dimensioni della sala e la ubicazione delle finestre o delle porte lo rendano opportuno.

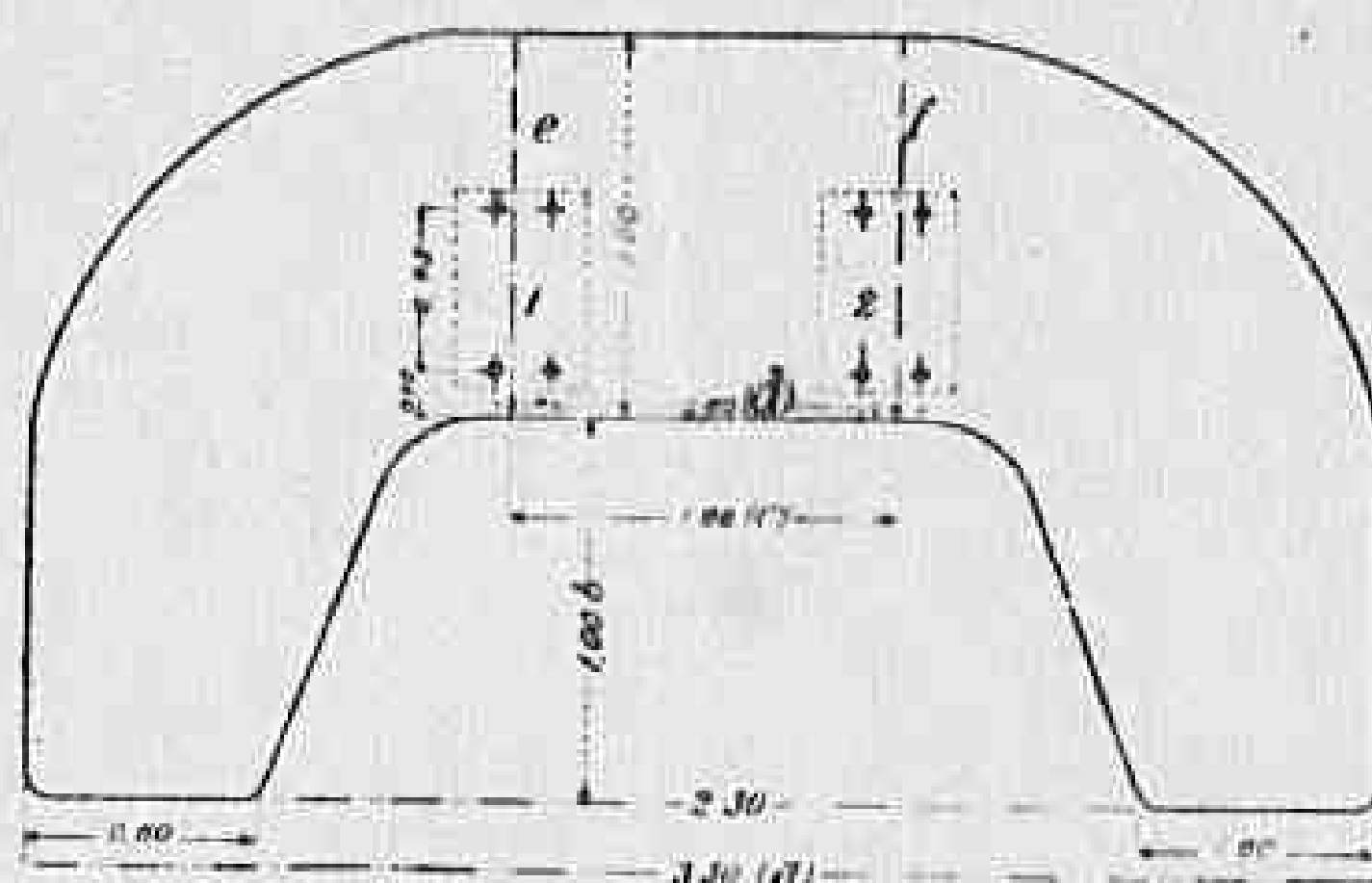
4839

PER LE ELEZIONI POLITICHE

251

ALLEGATO D.

TAVOLO PER L'UFFICIO DI SEZIONE
(testo unico art. 62)

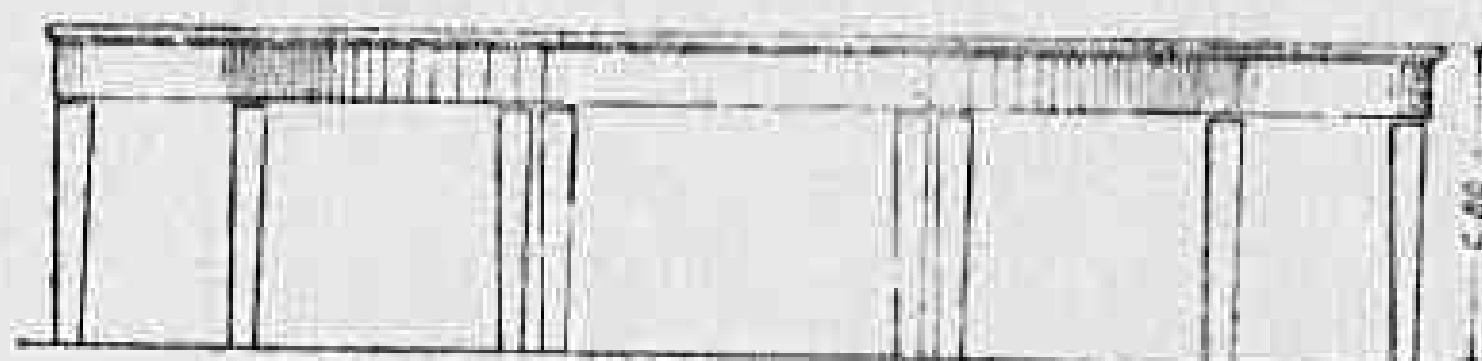


1. Punto di collocazione della prima urna.
2. Punto di collocazione della seconda urna.

N.B. — Per speciale conformazione o ristrettezza della sala le dimensioni *a)*, *b)*, *c)*, *d)* possono esse ridotte rispettivamente.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <i>a)</i> da metri 3,50 a 2,60 | <i>c)</i> da metri 1 a 0,60 |
| <i>b)</i> da metri 1 a 0,50 | <i>d)</i> da metri 0,80 a 0,60 |

Il tavolo può essere formato da tre tavoli riuniti lungo le linee *e)* *f)*.



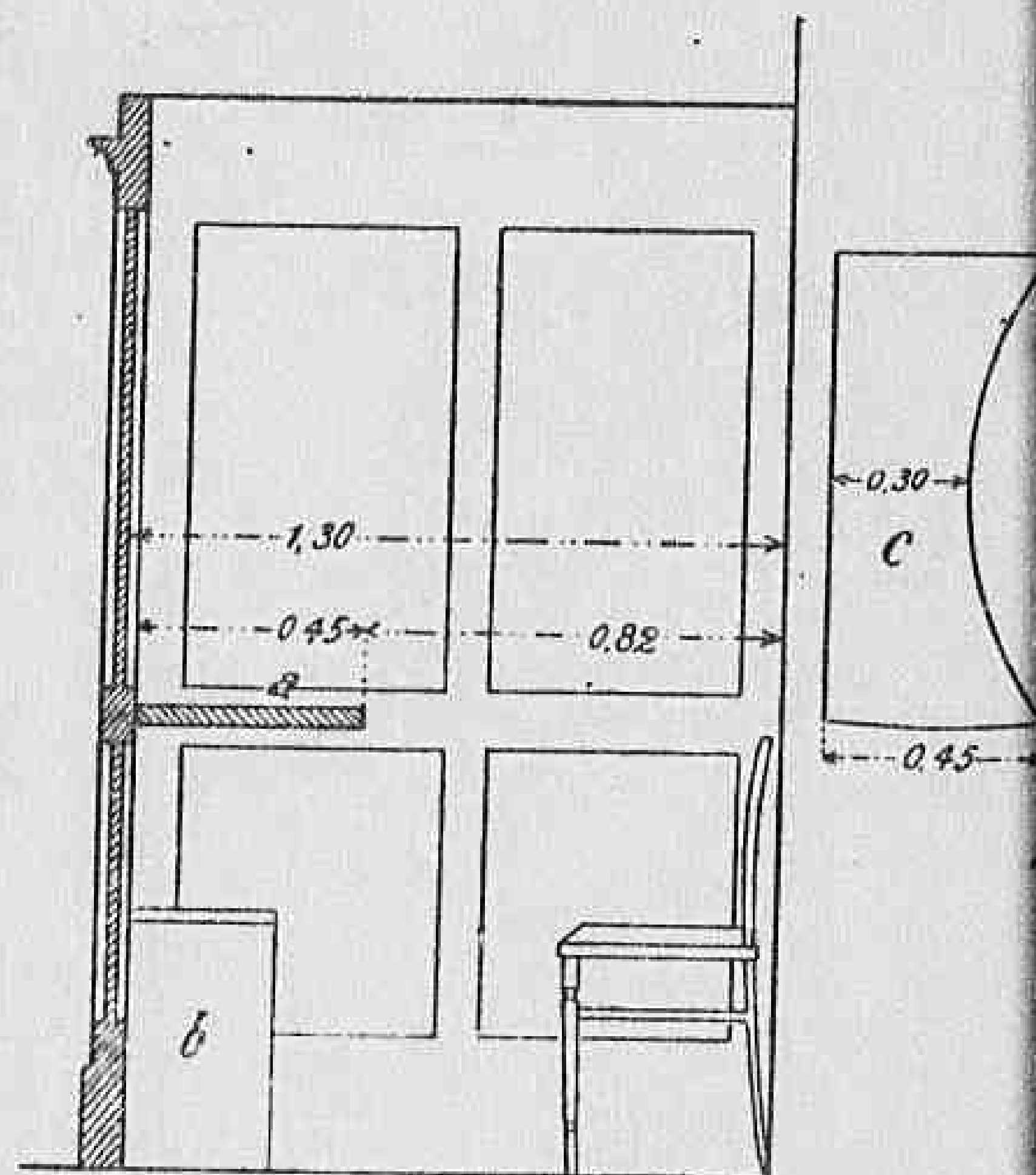
8337

252

GUIDA PRATICA

ALLEGATO E.

TAVOLO PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO
(testo unico art. 62)



1. Prospetto del tavolo senza schermo verso l'Ufficio.

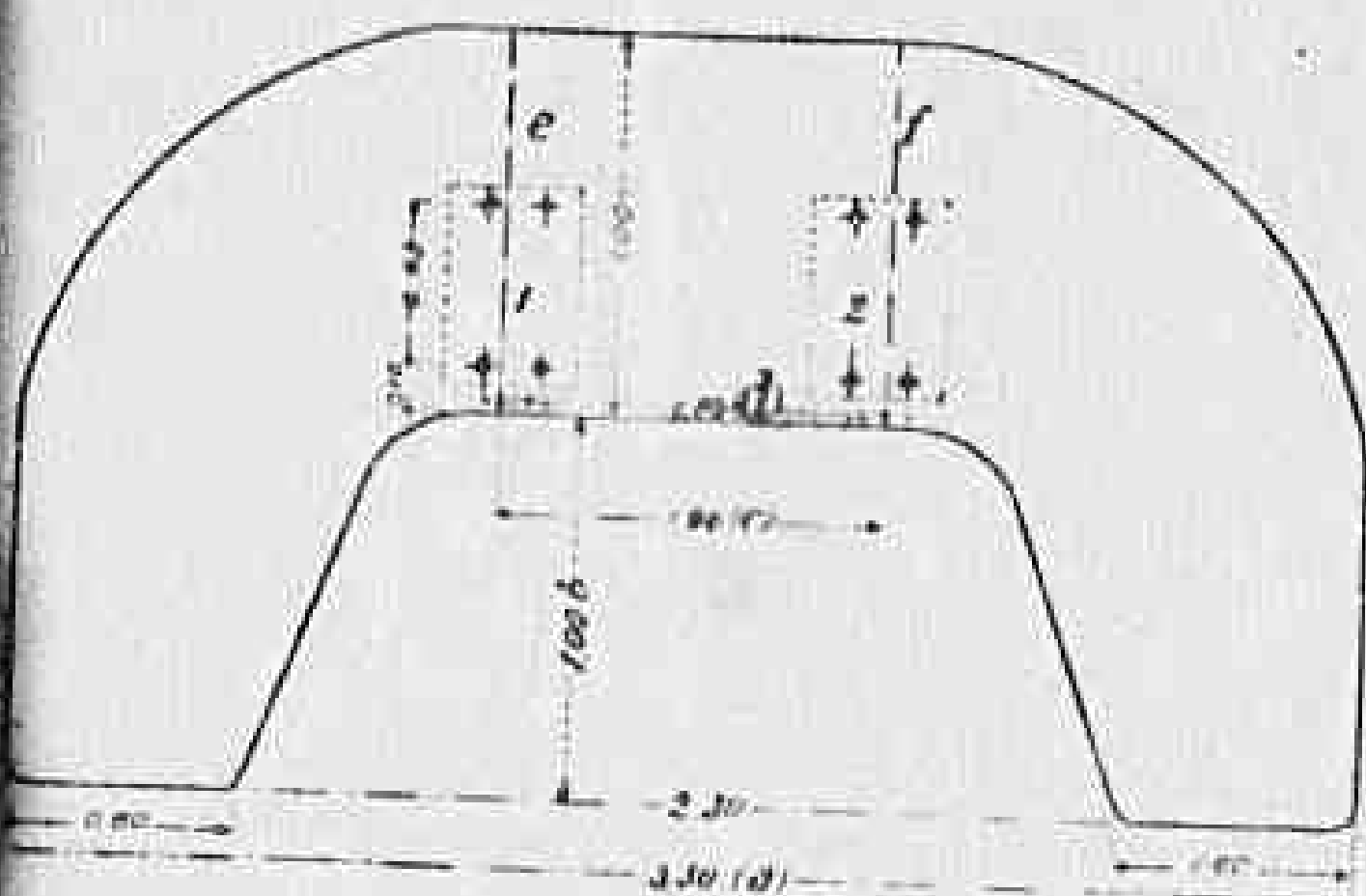
- a)* Piano del tavolo. — *b)* Cesto dove l'elettore depone le schede che non adopera ovvero che non lasci giacenti sul piano del tavolo. — *c)* Pianta del piano *a)*.

PER LE ELEZIONI POLITICHE

251

ALLEGATO D.

TAVOLO PER L'UFFICIO DI SEZIONE (testo unico art. 62)

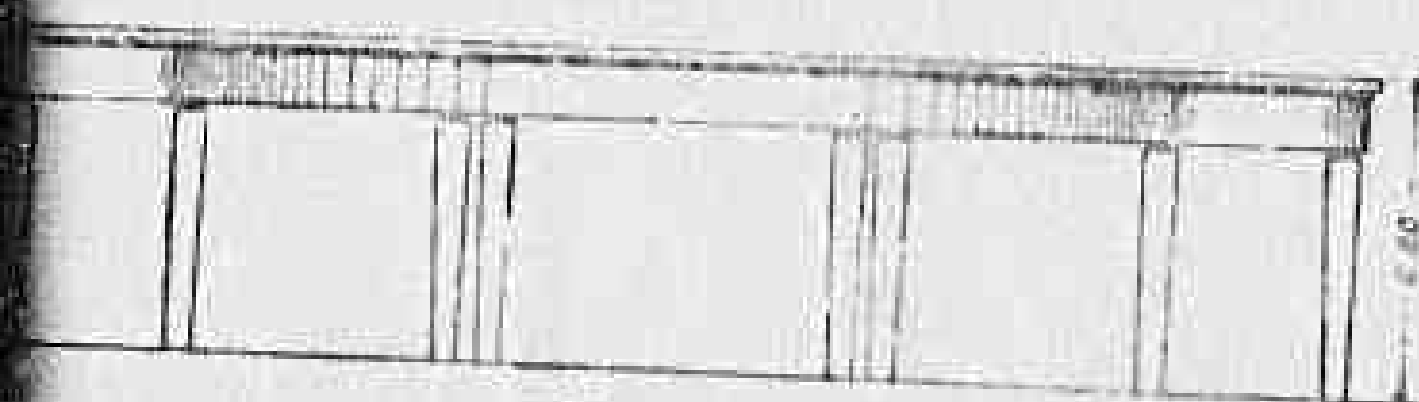


Punto di collocazione della prima urna.
Punto di collocazione della seconda urna.

Per speciale conformazione o ristrettezza della sala le dimensioni a) b) c) d) possono essere ridotte rispettivamente:

- a) da metri 3,50 a 2,60
- b) da metri 1 a 0,60
- c) da metri 1 a 0,50
- d) da metri 0,80 a 0,60

Il tavolo può essere formato da tre tavoli riuniti lungo le linee e) f).



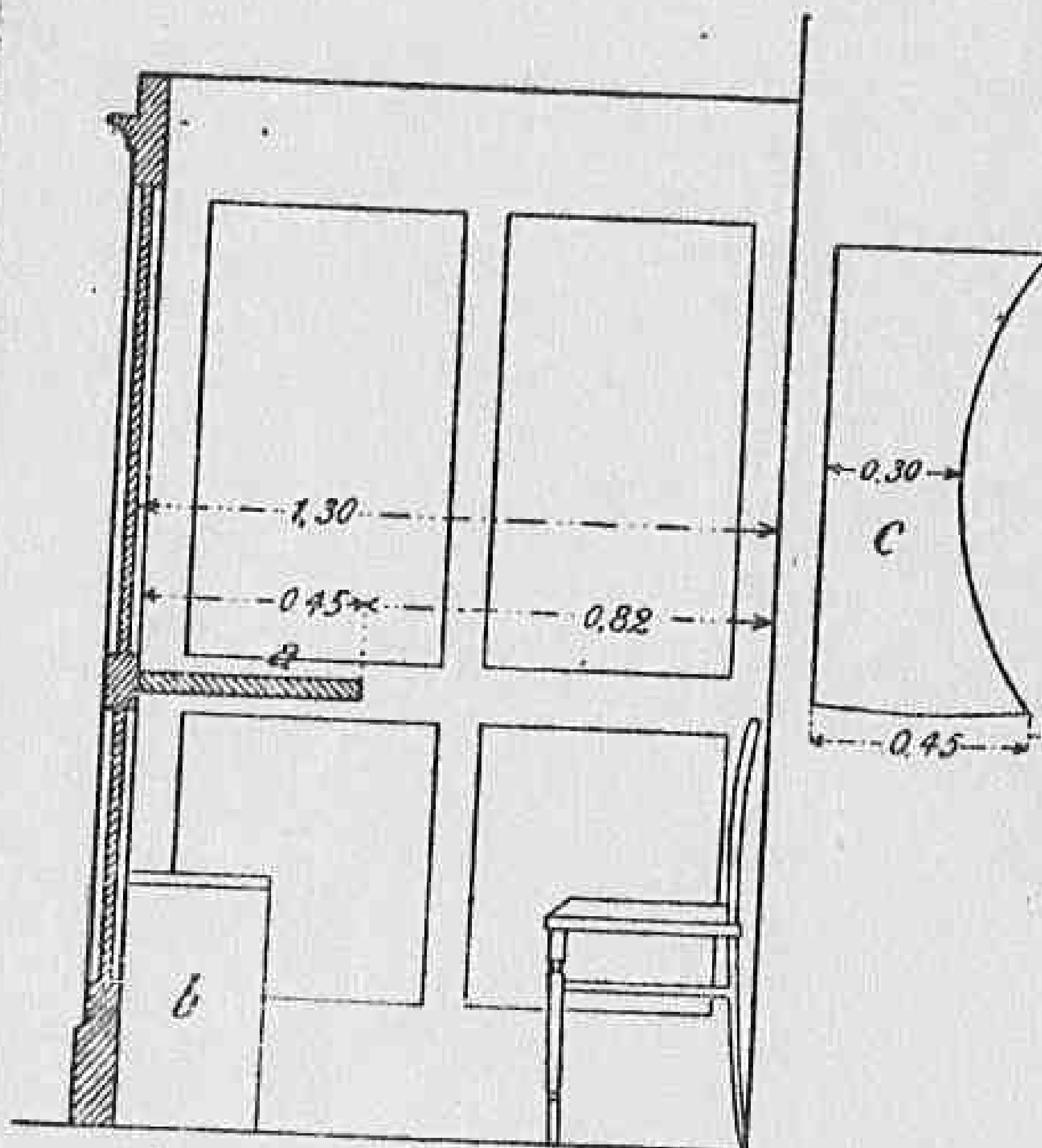
8337

252

GUIDA PRATICA

ALLEGATO E.

TAVOLO PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO (testo unico art. 62)



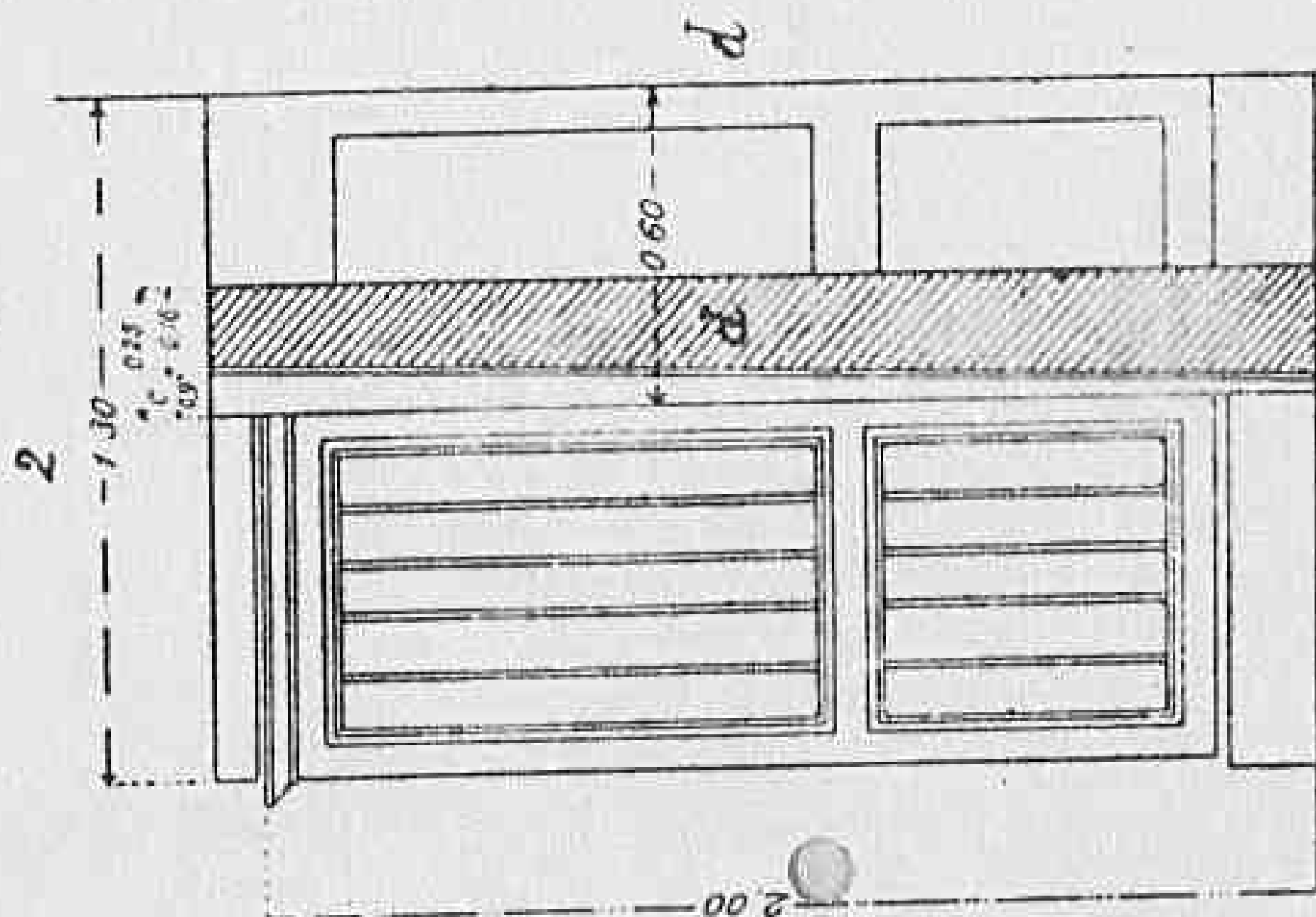
1. Prospetto del tavolo senza schermo verso l'Ufficio.

- a) Piano del tavolo. — b) Cesto dove l'elettore depone le schede che non adopera ovvero che non lasci giacenti sul piano del tavolo. — c) Pianta del piano a).

PER LE ELEZIONI POLITICHE

253

ALLEGATO E.

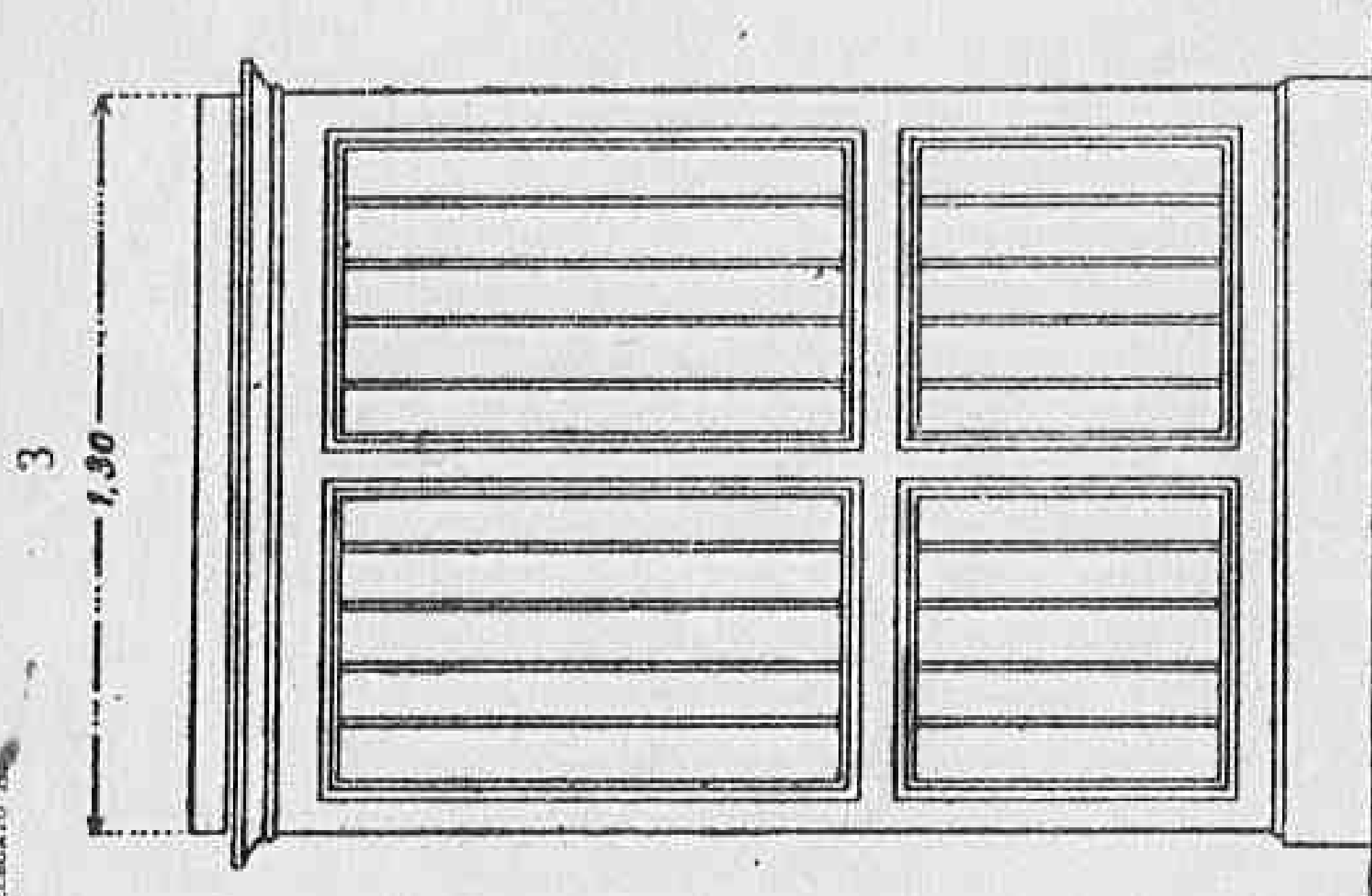


2. Sportello completo del tavolo visto dall'Ufficio
a) Sportello girevole che è fissato su due perni e la cui funzione obliqua dal lato dell'attacco consente per ragione di gravità, quando è mosso, di riprendere la posizione normale.

GUIDA PRATICA

254

ALLEGATO E.

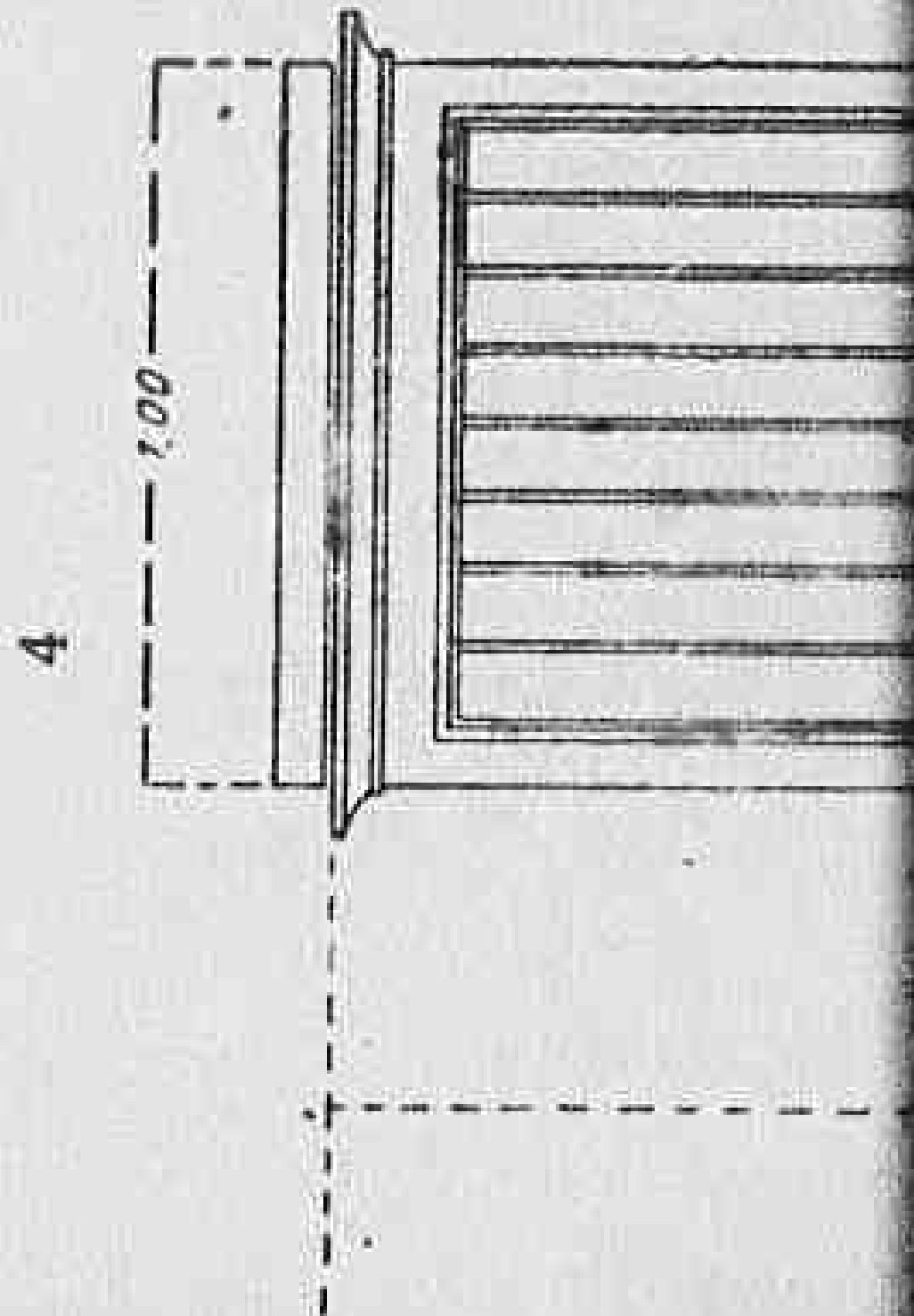


3. Prospetto dello schermo del tavolo verso il compartimento riservato agli elettori.

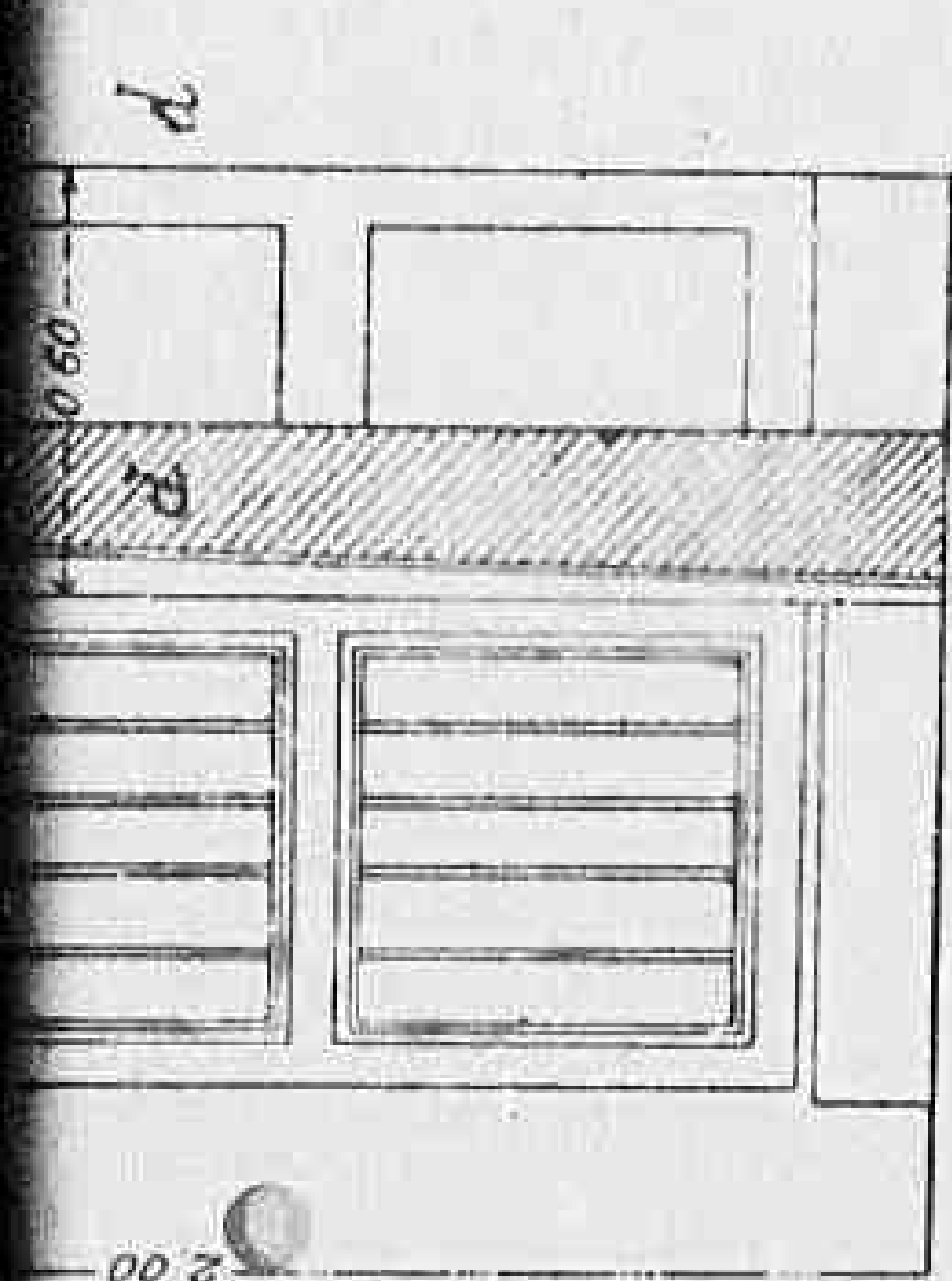
PER LE ELEZIONI POLITICHE

255

ALLEGATO E.



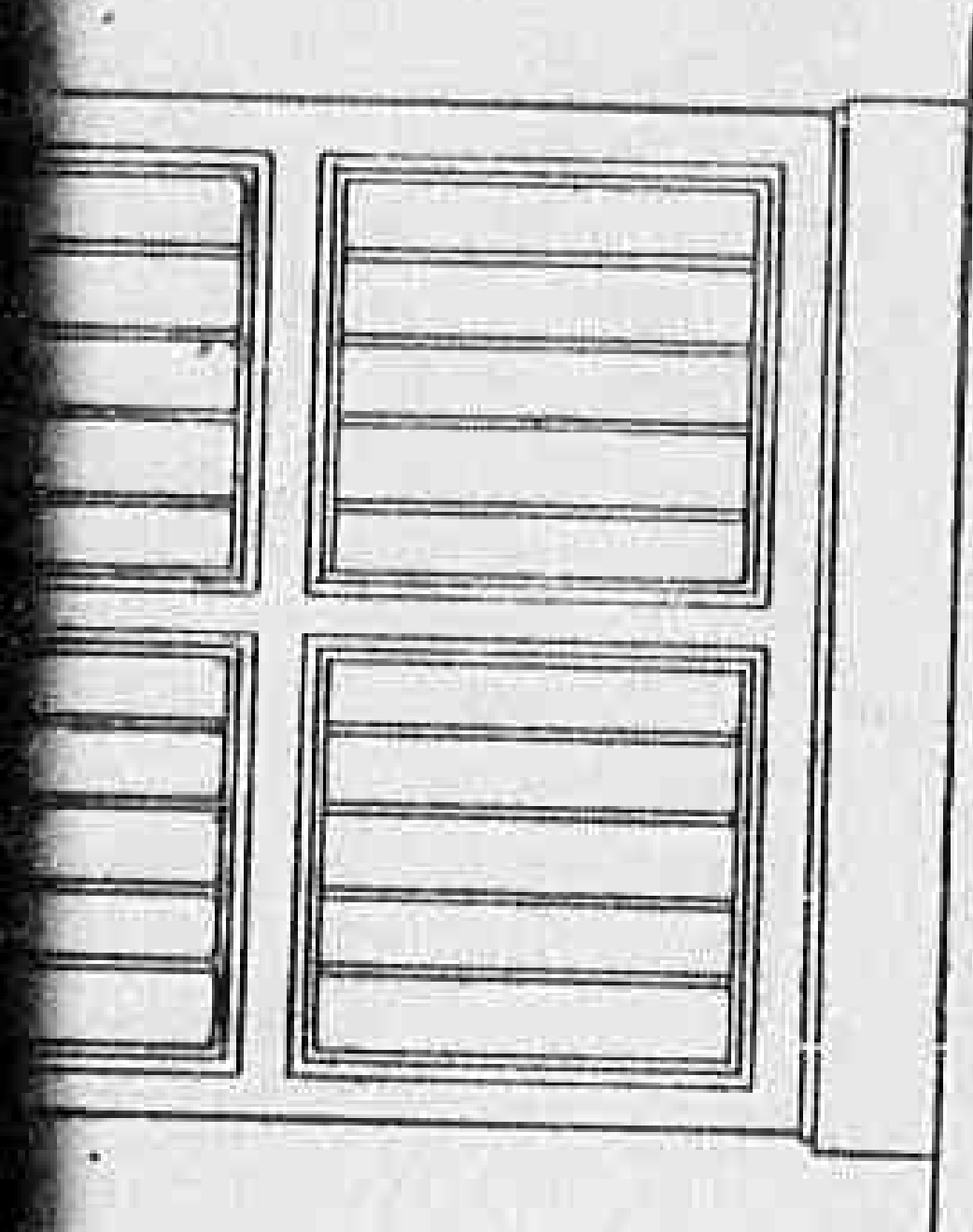
4837



223
225

2. Prospetto completo del tavolo visto dall'Ufficio.

3) Sportello girevole che è fissato su due perni e la cui formazione obliqua dal lato dell'attacco consente per ragione di gravità quando è mosso, di riprendere la posizione normale.



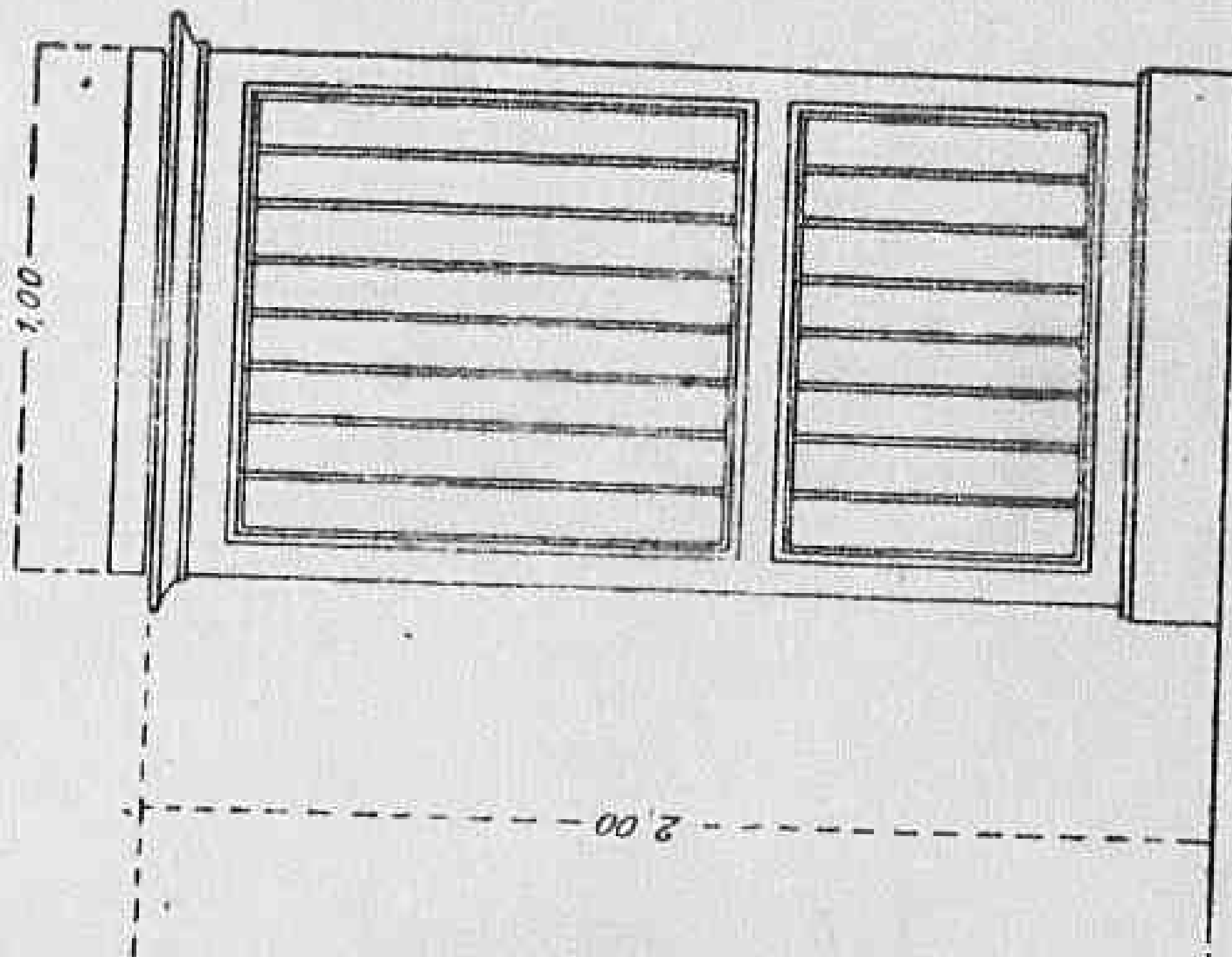
3. Prospetto dello schermo del tavolo verso il compartimento riservato agli elettori.

PER LE ELEZIONI POLITICHE

255

ALLEGATO E

4



4. Prospetto dello schermo del tavolo verso il passaggio degli elettori.

4867

ENGLISH TEXT

APPROVAL OF THE CONSOLIDATED TEXT OF THE POLITICAL ELECTORAL LAW

(R. Decree 2 September 1919, No. 1495 -- Official Gazette 4 September, N. 211)

Having seen Art. 22 of the Law 15 August 1919 No. 1401;

The following consolidated text of the political electoral law is approved in substitution for that approved by Royal Decree 26

June 1913, No. 321

TITLE I - OF THE CONDITIONS FOR BEING AN ELECTOR

Art. 1 (T.U. 1913, art. 1):--To be an elector it is necessary to possess the civil and political rights of the Kingdom, by virtue of birth or of origin. Those who do not belong to the Kingdom by virtue of either one or the other of the aforesaid titles but are nevertheless Italians likewise partake of the qualification of elector where they have obtained naturalization by royal decree and taken the oath of loyalty to the King. The acquisition of the right to vote by non-Italians is regulated by the law 13 June 1912, No. 555, art. 2.

Art. 2 (T.U. 1913, art. 2 and Law 16 Dec. 1918 No. 1985 art. 2):-- All citizens are electors who have completed the 21st year of age or who complete it not later than 31 May of the year in which the revision of the lists takes place.

Art. 3 (T.U. 1913, art. 15):--NCOs and men of the Royal Army and of the Navy cannot exercise the right to vote so long as they are under arms. This enactment also applies to individuals of the correspond-

4836

ENGLISH TEXT

TITLE I - OF THE CONDITIONS FOR BEING AN ELECTOR

Art. 1 (T.U. 1913, art. 1):--To be an elector it is necessary to possess the civil and political rights of the Kingdom, by virtue of birth or of origin. Those who do not belong to the Kingdom by virtue of either one or the other of the aforesaid titles but are nevertheless Italians likewise partake of the qualification of elector where they have obtained naturalization by royal decree and taken the oath of loyalty to the King. The acquisition of the right to vote by non-Italians is regulated by the Law 13 June 1912, No. 555, art. 2.

Art. 2 (T.U. 1913, art. 2 and Law 16 Dec. 1918 No. 1985 art. 2):-- All citizens are electors who have completed the 21st year of age or who complete it not later than 31 May of the year in which the revision of the lists takes place.

Art. 3 (T.U. 1913, art. 15):--NCOs and men of the Royal Army and of the Navy cannot exercise the right to vote so long as they are under arms. This enactment also applies to individuals of the corresponding ranks belonging to corps organized militarily for the service of the State.

Art. 4 (T.U. 1913, art. 16):--The elector cannot exercise his right to vote except in the electoral college in the lists of which he is inscribed.

4836

4833

- 2 -

(N.B. --The whole of Title I must be read & interpreted in the light of and subject to Ministerial Decree 24 October 1944, art 1, headed "Rules for applying DLI 28 September 1944, No. 247 "as to the formation of the electoral lists".)

TITLE II - OF THE ELECTORAL LISTS

(Not translated, because the lists now (1945) in process of formation are prescribed by DLI 28 September 1944 No. 247 and DM 24 October 1945).

TITLE III - OF ELECTORAL COLLEGES
Preliminary

ART. 40 : - The number of the Deputies for the whole Kingdom is 508.
 The election of the Deputies is by scrutiny of list with proportional representation.

Each college consists of one or more contiguous provinces in such a way as to elect at least 10 Deputies, according to the boundaries appearing in the table to be determined in accordance with Articolo 126 and which shall form an integral part of the present law.

ART. 41 : - The assignment of the number of Deputies for each college and the boundaries of the colleges must be revised by a law in the first session that follows the decennial official census of the population of the Kingdom. The division is made in proportion to the population of the colleges ascertained by the same census.

Alterations in the administrative and judicial boundaries of ~~the~~ ^{that} communes, "mandamenti", "circondari" and provinces take place during the time that precedes the decennial revision have no effect on the electoral boundaries previously determined.

ART. 42 : - The electoral colleges are convened by the King. When for any reason the seat of a Deputy remains vacant the college shall be convened to proceed to the election according to the rules determined by the present law provided that there are more than 6 months to run before the normal termination of the Legislature.

The period within which the election must be held is 2 months from the date of the message of the President of the Chamber of Deputies which the Minister of the Interior of the vacancy.

way as to elect at least 10 Deputies, according to the boundaries appearing in the table to be determined in accordance with Articolo 126 and which shall form an integral part of the present law.

ART. 41 : - The assignment of the number of Deputies for each college and the boundaries of the colleges must be revised by a law in the first session that follows the decennial official census of the population of the Kingdom. The division is made in proportion to the population of the colleges ascertained by the same census.

Alterations in the administrative and judicial boundaries of ~~that~~ ^{that} communes, "mandamenti", "circondari" and provinces take place during the time that precedes the decennial revision have no effect on the electoral boundaries previously determined.

ART. 42 : - The electoral colleges are convened by the King. When for any reason the seat of a Deputy remains vacant the college shall be convened to proceed to the election according to the rules determined by the present law provided that there are more than 6 months to run before the normal termination of the Legislature.

4834

The period within which the election must be held is 2 months from the date of the message of the President of the Chamber of Deputies which ~~is~~ the Minister of the Interior of the vacancy.

At least 30 days must elapse from the publication in the Official Gazette of the Royal Decree convening the college to the Sunday fixed for the election.

The Sindacos of communes being provincial capitals give notice to the public of the decree convening the election ("comizio") by appropriate posters.

- 2 -

The Sindacos of all Communes in the college must provide for the publication on the official notice board and in other public places of the notice containing the list of candidates transmitted according to Article 55.

ART. 43 : - The electors vote in the section wherein they are inscribed. Up to 4 sections may be joined in one building but the access from the street to the room must lead only to 2 sections and not more than 2 sections may have access from the same street.

When by reason of supervening grave circumstances the necessity arises for varying the places of meeting of the electors the Communal Commission must propose it within 5 days of the date of the publication of the Decree convening the electors to the Provincial Commission, the which having made the enquiries it considers necessary makes the necessary provision unappealably as a matter of urgency not later than the Thursday preceding the Sunday of the elections.

When the alteration has been approved the President of the Provincial Electoral Commission must give notice thereof immediately to the Sindaco who must bring it to the knowledge of the public by poster to be affixed during the morning hours of the Saturday preceding the elections.

ART. 44 : - The Provincial Commission transmit the electoral lists referred to in Article 30 to the competent Communal Electoral Commission on the day following the publication of the Decree convening the college.

ART. 45 : - The Communal Electoral Commission takes the necessary steps so that in the afternoon hours of the Saturday preceding the elections there is delivered to the President of each Electoral Office :

4853

Up to 4 sections may be joined in one building but the access from the street to the room must lead only to 2 sections and not more than 2 sections may have access from the same street.

When by reason of supervening grave circumstances the necessity arises for varying the places of meeting of the electors the Communal Commission must propose it within 5 days of the date of the publication of the Decree convening the electors to the Provincial Commission, the which having made the enquiries it considers necessary makes the necessary provision unappealably as a matter of urgency not later than the Thursday preceding the Sunday of the elections.

When the alteration has been approved the President of the Provincial Electoral Commission must give notice thereof immediately to the Sindaco who must bring it to the knowledge of the public by poster to be affixed during the morning hours of the Saturday preceding the elections.

~~(ART. 44)~~ -

ART. 44 : - The Provincial Commission transmit the electoral lists referred to in Article 30 to the competent Communal Electoral Commission on the day following the publication of the Decree convening the college.

ART. 45 : - The Communal Electoral Commission takes the necessary steps so that in the afternoon hours of the Saturday preceding the **4833**

elections there is delivered to the President of each Electoral Office :

1) - The stamp of the section provided with 5 series of movable numbers from 0 to 9, in accordance with Art. 67.

2) - A ^{copy} ~~step~~ of the list of electors of the section authenticated by the Provincial Commission in accordance with article 30, 2 copies of such list authenticated on each sheet by 2 members of the Communal Commission (of which one is for the purpose of being affixed according to article

- 3 -

to article 60) and a copy of the list of those referred to in article 3, authenticated in the same way.

3) - 2 copies of the notice containing the list of candidates referred to in article 55 (7) of which one copy must remain at the disposal of the Electoral Office and the other must be affixed in the polling station, in accordance with article 64.

4) - The minutes of the appointment of Scrutineers referred to in article 49.

5) - The packet of envelopes which will have been sent by the Ministry of the Interior (or by delegation from him, by the Prefecture) to the President of the said Commission and on the external wrapping of which, will have been indicated the number of envelopes contained in it.

6) - 2 urns of transparent glass strengthened with metal wire or covered with metal setting of which the first is intended to contain the envelopes to be delivered to the electors and the second those returned by them after having voted.

ART. 46 : - The envelope is of standard pattern made by the Government Bill-Paper Office from paper white on the outside and coloured inside and with the essential characteristics of the model at Annex A.

The stamps and the urns must be of a standard pattern with the essential characteristics of the model at Annex C. and are to be furnished to Communes by the Ministry of the Interior against reimbursement of 4832 cost price.

4) - The minutes of the appointment of Scrutineers referred to in article 49.

5) - The packet of envelopes which will have been sent by the Ministry of the Interior (or by delegation from him, by the Prefecture) to the President of the said Commission and on the external wrapping of which, will have been indicated the number of envelopes contained in it.

6) - 2 urns of transparent glass strengthened with metal wire or covered with metal netting of which the first is intended to contain the envelopes to be delivered to the electors and the second those returned by them after having voted.

ART. 46 : - The envelope is of standard pattern made by the Government Bill-Paper Office from paper white on the outside and coloured inside and with the essential characteristics of the model at Annex A.

The stamps and the urns must be of a standard pattern with the essential characteristics of the model at Annex C. and are to be furnished to Communes by the Ministry of the Interior against reimbursement of 4832 cost price.

ART. 47 : - Within 5 days of the publication of the Decree convening the college, the Communal Electoral Commission ascertains that the stamps, the urns and the tables required (according to Article 62) for the various sections exist and are in good order. Each of its members may apply to the Prefect so that he may take action in accordance with article 21, if necessary.

- 4 -

APPOINTMENT ETC. OF OFFICIALS OF POLLING STATIONS

ART. 48 : - An Electoral Office is constituted in each Section consisting of a President, a Vice-President, 4 Serrinteneers and a Secretary. The President and Vice-President are appointed by the First President of the Court of Appeal within the jurisdiction whereof the capital commune of the college is situated, in agreement (where necessary) with the First President of the Court of Appeal within whose jurisdiction one or more sections of the college may be situated and from among magistrates (including public prosecutors) comprised in the districts of the said Courts.

If the number of magistrates is not sufficient (regard being had to the exigencies of the judiciary service) the following may be appointed by the said First President of the Court of Appeal (and where necessary, in manner established by the first part of this article) to the office of president and vice-president of the sections of a college : - retired civil servants, reserve or retired officers of the Royal Army or the armed forces of not less rank than Captain, registrars, vice-registrars, secretaries and substitute secretaries and judiciary offices and also notaries, conciliation judges and vice-conciliation judges all of them being resident in the district of the said Court or within the college if it comprises provinces belonging to diverse districts.

The enumeration of these classes does not imply an order of precedence for appointment.

In order to proceed to these appointments the Presidents of the Courts of Appeal must obtain the necessary information in good time by means of their officials or the local judicial authorities.

4831

First President of the Court of Appeal within the jurisdiction whereof the capital commune of the college is situated, in agreement (where necessary) with the First President of the Court of Appeal within whose jurisdiction one or more sections of the college may be situated and from among magistrates (including public prosecutors) comprised in the districts of the said Courts.

If the number of magistrates is not sufficient (regard being had to the exigencies of the judiciary service) the following may be appointed by the said First President of the Court of Appeal (and where necessary, in manner established by the first part of this article) to the office of president and vice-president of the sections of a college : - retired civil servants, reserve or retired officers of the Royal Army or the armed forces of not less rank than Captain, registrars, vice-registrars, secretaries and substitute secretaries and judiciary offices and also notaries, conciliation judges and vice-conciliation judges all of them being resident in the district of the said Court or within the college if it comprises provinces belonging to diverse districts.

The enumeration of these classes does not imply an order of precedence for appointment.

In order to proceed to these appointments the Presidents of the Courts of Appeal must obtain the necessary information in good time by means ⁴⁸³¹ of their officials or the local judicial authorities.

Notice of the appointments mentioned above is given to magistrates and to registrars, vice-registrars and secretaries of judiciary offices through their respective chiefs in the hierarchy and to other appointees by notification on the part of the judiciary officials of the Pretura or the ushers of the Conciliation office.

There is to be paid to the President and Vice-President of the Electoral Office by the commune in which the said office is situate the travelling

- 5 -

and subsistence expenses appropriate to Judges of Tribunal of the 1st class, save for the payment to magistrates of higher grade the rate appropriate to Counsellors of Court of Appeal of the 2nd class.

ART. 49. - Between the Sunday and the Wednesday preceding the election, the Communal Electoral Commission in a public session (to be announced by notice on the communal notice board 2 days before) and with the addition of the 2 Communal Councillors elected with the greatest number of votes and the 2 elected with the least number of votes who do not form part of the Communal Executive Committee of the said Commission, proceeds to appoint Scrutineers from among the electors of the commune who are inscribed in the Jurors List or who possess one of the qualifications set forth in Article 13. If the Communal Council is dissolved, there shall be added to the Commission the 4 ex-Councillors who have the qualifications indicated.

Each Commissioner writes one name only on his voting paper and those who have the greatest number of votes are pronounced elected. In the case of an equality of votes the eldest is pronounced elected. At a second meeting regularly convened the session is valid no matter what number are present. To those elected the Sindaco notifies their appointment in the shortest time possible and at the latest not beyond the Friday preceding the election by means of a judiciary official or a communal messenger. To each Scrutineer the commune in which the Electoral Office is situate must pay an expenses allowance of 5 lire.

ART. 50. - The offices of President, Vice-President, Scrutineers and Secretary are obligatory upon those appointed.

The Vice-President assists the President and acts in lieu of him in cases

4830

communal notice board 2 days before) and with the addition of the 2 Communal Councillors elected with the greatest number of votes and the 2 elected with the least number of votes who do not form part of the Communal Executive Committee of the said Commission, proceeds to appoint Scrutineers from among the electors of the commune who are inscribed in the Jurors List or who possess one of the qualifications set forth in Article 13. If the Communal Council is dissolved, there shall be added to the Commission the 4 ex-Councillors who have the qualifications indicated.

Each Commissioner writes one name only on his voting paper and those who have the greatest number of votes are pronounced elected. In the case of an equality of votes the eldest is pronounced elected. At a second meeting regularly convened the session is valid no matter what number are present.

To those elected the Sindaco notifies their appointment in the shortest time possible and at the latest not beyond the Friday preceding the election by means of a judiciary official or a communal messenger. To each Scrutineer the commune in which the Electoral Office is situate must pay an expenses allowance of 5 lire.

4830

ART. 50. - The offices of President, Vice-President, Scrutineers and Secretary are obligatory upon those appointed.

The Vice-President administers the President and acts in lieu of him in case of absence or incapacity. By authority of the President, he can also discharge the functions of Scrutineer.

When the incapacity of the President or Vice-President is ascertained before the establishment of the Office and under conditions such as not to permit of the First President of the Court of Appeal appointing

- 6 -

a substitute, the Sindaco on the Communal Counsellors in order of seniority must assume the functions.

ART. 51. - The Secretary of the polling station is chosen before the Electoral Office opens by the President of the Electoral Office from

the following classes: -

- 1) - registrars, deputy registrars, registrars assistant, and secretaries and substitute secretaries of the judicial offices of the province;
- 2) - Notaries having residence in the province;
- 3) - Communal secretaries serving in the communes of the province;
- 4) - Electors of the college who can read and write.

The enumeration of the first three classes does not imply an order of precedence among them for appointment.

The secretary must be paid by the Commune in which the electoral office is situate by an honorarium of 20 lire if he lives there; otherwise he is entitled to travelling and subsistence expenses at the rate applicable to registrars and deputy-registrars of Tribunals of the 1st class.

The report is drawn up by the Secretary in duplicate and in it must be contained an account of all the operations ^{prescribed} ~~presented~~ by the present law. The report has the effect of a public act for all legal purposes.

NOMINATIONS OF CANDIDATES

ART. 52. - The lists of candidates for each college must be presented by at least 300 and not more than 500 electors inscribed in the electoral lists of the college. The candidature must be accepted by a signed declaration, authenticated by the Sindaco of the capital commune of the college

4829

the following classes : -

- 1) - registrars, deputy registrars, registrars assistant, and secretaries and substitute secretaries of the judicial offices of the province :
- 2) - Notaries having residence in the province :
- 3) - Communal secretaries serving in the communes of the province :
- 4) - Electors of the college who can read and write.

The enumeration of the first three classes does not imply an order of precedence among them for appointment.

The secretary must be paid by the Commune in which the electoral office is situate by an honorarium of 20 lire if he lives there & otherwise he is entitled to travelling and subsistence expenses at the rate applicable to registrars and deputy-registrars of Tribunals of the 1st class. The report is drawn up by the Secretary in duplicate and in it must be contained an account of all the operations ^{prescribed} presented by the present law. The report has the effect of a public act for all legal purposes.

NOMINATIONS OF CANDIDATES

ART. 52. - The lists of candidates for each college must be presented by at least 300 and not more than 500 electors inscribed in the electoral lists of the college. The candidature must be accepted by a signed declaration, authenticated by the Sindaco of the capital commune of the college or by a notary.

Each list must contain a number of candidates not greater than the number of Deputies to be elected for the college and must state the name and first name, father's name and the place of birth of each candidate.

No candidate can be entered ^{of} as more than one list of the same college.

Acceptance of a candidature later in order of time than that first presented is void.

4829

- 7 -

No one can accept a candidature in more than 2 colleges.

ART. 53. - The lists of candidates must be presented at the Prefecture situated in the capital of the college not later than 16 hours on the 20th day before the day of election, having annexed to it the documents

of acceptance of candidature annexed and the declaration (which may also be in separate documents) subscribed by the prescribed number of electors.

The declaration must be accompanied by certificates (which may be collective) of the Sindaco of each commune to which the supporters belong attesting their inscription in the political list of the college. The Sindacos must issue such certificates within 24 hours of application, which period cannot be extended.

The signature of the elector stating the name and surname of the subscriber and his father's name must be authenticated by a notary or an official of the judicial registries who enter in the same place the name of the commune in the lists of which the supporter declares himself to be inscribed. The notary's fee for this shall be 10 centesimi for each signature but not less than 5 lire for each document.

No elector may subscribe more than one list of candidates: those who contravene this rule are punished by a fine not exceeding 500 lire and imprisonment for not more than 3 months.

For electors who cannot write, the aforesaid signature is replaced by a declaration drawn up in the form prescribed by Art. 11, which constitutes a separate document for the purposes of the first paragraph of the present article.

A specimen printed sign, which may be a drawing, must be presented together with the list.

day before the day of election, having annexed to it the documents

of acceptance of candidature annexed and the declaration (which may also be in separate documents) subscribed by the prescribed number of electors.

The declaration must be accompanied by certificates (which may be collective) of the Sindaco of each commune to which the supporters belong attesting their inscription in the political list of the college. The Sindacos must issue such certificates within 24 hours of application, which period cannot be extended.

The signature of the elector stating the name and surname of the subscriber and his father's name must be authenticated by a notary or an official of the judicial registries who enter in the same place the name of the commune in the lists of which the supporter declares himself to be inscribed. The notary's fee for this shall be 10 centesimi for each signature but not less than 5 lire for each document.

No elector may subscribe more than one list of candidates: those who contravene this rule are punished by a fine not exceeding 500 lire and imprisonment for not more than 3 months.

For electors who cannot write, the aforesaid signature is replaced by a declaration drawn up in the form prescribed by Art. 11, which constitutes a separate document for the purposes of the first paragraph of the present article.

4828

A specimen printed sign, which may be a drawing, must be presented together with the list.

The declaration of presentation of the list of candidates must also contain the nomination of an effective and a supplementary agent authorized to appoint 2 polling agents for the said list to act at the office of each electoral section and at the central office, in accordance with and for the purposes of Art. 56, first and second paragraphs.

- 8 -

Art. 54:--The Prefecture issues immediately a receipt for the list of candidates and the documents annexed, marks each list with a letter according to the order of presentation and makes a note of the letter on the receipt. The Prefecture immediately informs the Provincial Electoral Commission of the lists and documents.

Art. 55:--Within 10 days of the expiring of the period mentioned in Art. 53, the Provincial Electoral Commission proceeds with the following operations:--

(i) it verifies that the lists of candidates are subscribed by the requisite number of electors, eliminating those which are not;

(ii) it strikes from the lists the names of candidates for whom the prescribed acceptance is lacking;

(iii) it rejects the signs that are identical or too easily mistaken for those of other lists previously presented;

(iv) it strikes from the lists candidates comprised in a list previously presented;

(v) it reduces to the prescribed number lists containing a number of candidates in excess of the Deputies assigned to the college by striking out the last entries;

(vi) it assigns a number to each candidate in each list according to the order in which they are inscribed therein;

(vii) it provides through the Prefecture of the capital of the college for the printing of the lists with their respective signs in one single notice and for the transmission of these to the Sindacos of the Communes of the college who publish it on the public notice board and in other public places. 2 copies of each notice must be sent to the President of each Electoral Office in accordance with Art. 45, one to remain for the use of the Office and the other to be affixed in the

4823

operations: --

- (i) it verifies that the lists of candidates are subscribed by the requisite number of electors, eliminating those which are not;
- (ii) it strikes from the lists the names of candidates for whom the prescribed acceptance is lacking;
- (iii) it rejects the signs that are identical or too easily mistaken for those of other lists previously presented;
- (iv) it strikes from the lists candidates comprised in a list previously presented;
- (v) it reduces to the prescribed number lists containing a number of candidates in excess of the Deputies assigned to the college by striking out the last entries;
- (vi) it assigns a number to each candidate in each list according to the order in which they are inscribed therein;
- (vii) it provides through the Prefecture of the capital of the college for the printing of the lists with their respective signs in one single notice and for the transmission of these to the Sindacos of the Communes of the college who publish it on the public notice board and in other public places. 2 copies of each notice must be sent to the President of each Electoral Office in accordance with Art. 45, ⁴⁸²⁷ one to remain for the use of the Office and the other to be affixed in the polling station according to Art. 64.

APPOINTMENT OF POLLING AGENTS

Art. 56:--By declaration written on unstamped paper and authenticated by the Sindaco of the capital commune of the college or by a notary, the agents mentioned in Art. 53 (or in lieu of them, persons authorized by them for the purpose in authentic form) are entitled to appoint (to

- 9 -

act at the Office of each Section as well as at the Central Office) 2 polling agents for the candidate's list, (one effective and the other supplementary in case of incapacity, absence or removal) choosing them from the electors of the college comprised in the Jurors List or having one of the qualifications contemplated by Art. 13. The declaration as to polling agents to act at the section office must be presented to the communal secretary (who gives a receipt for it) not later than mid-day on the Saturday preceding the election or later to the President of the Section Office but always prior to the opening of the poll. For polling agents to act at the Central Office, the declaration must be presented (against issue of a receipt) to the registry of the Tribunal within the jurisdiction whereof the capital commune of the college is situate before mid-day of the Sunday when the election takes place.

The polling agent for each list of candidates is entitled to be present at all the operations of the Office, sitting at the office table or near to it, as the President may determine but placed always so as to allow him to follow the electoral operations and he may cause to be briefly inserted in the report any statements he may have to make. Nevertheless, the President may, after consulting the scrutineers and by order stating reasons cause the agent to be removed from the hall if he uses violence or continues seriously to disturb the regular proceeding of the electoral operations after having been twice called to order by the President.

THE BALLOT-PAPER

Art. 57:--The ballot-paper must be of stout white paper, unfolded, measuring 12 centimetres in breadth by 12 centimetres in length in conformity with the annexed specimen B and must show drawn on both sides

4828

on the Saturday preceding the election or later to the President of the Section Office but always prior to the opening of the poll. For polling agents to act at the Central Office, the declaration must be presented (against issue of a receipt) to the registry of the Tribunal within the jurisdiction whereof the capital commune of the college is situate before mid-day of the Sunday when the election takes place.

The polling agent for each list of candidates is entitled to be present at all the operations of the Office, sitting at the office table or near to it, as the President may determine but placed always so as to allow him to follow the electoral operations and he may cause to be briefly inserted in the report any statements he may have to make. Nevertheless, the President may, after consulting the scrutineers and by order stating reasons cause the agent to be removed from the hall if he uses violence or continues seriously to disturb the regular proceeding of the electoral operations after having been twice called to order by the President.

THE BALLOT-PAPER

Art. 57:—The ballot-paper must be of stout white paper, unfolded, measuring 12 centimetres in breadth by 12 centimetres in length in conformity with the annexed specimen B and must show drawn on both sides a circle of 6 centimetres diameter divided into 2 segments.

In the first segment of 2 centimetres the sign (even if a drawing) must be printed on both sides in black ink and uniform type of common use.

In the other segment there shall be on both sides a number of horizontal lines equal to the number of names which may be preferred or added for each college according to Art. 72, fifth paragraph.

4828

- 10 -

Any other sign or indication is forbidden.

Art. 58: The specimen ballot paper (authenticated by a notary) must be presented by the election agents mentioned in Art. 53 (or by persons authorized by them in authentic form) in a number of duplicates corresponding to the number of sections in the Commune to each communal secretary in the college (who gives a receipt for it) not later than mid-day on the Saturday preceding the election or later to the President of the section office but always before the opening of the poll.

The specimen ballot-paper must be presented to the Registry of the Tribunal within the jurisdiction whereof the capital commune of the province is situate (against issue of a receipt) not later than mid-day on the Sunday when the elections take place, for the purpose of being sent to the central office.

The communal secretary to whom the declaration as to polling agents at the section office and the specimen ballot-paper are presented must deliver the one and the other to the respective presidents of section offices during the afternoon hours of the Saturday preceding the elections under penalty of imprisonment for a maximum of 3 months and a fine of 100 to 1000 lire.

THE POLLING STATION: OPENING OF THE POLL

Art. 59: Without prejudice to the greater penalties fixed by Art. 119 for the cases therein mentioned, those who having been appointed to the office of President, Vice-President, Scrutineer or Secretary, without just cause refuse to undertake it or are not present at the opening of the polling station are liable to a fine of 100 to 1000 lire. Presidents, Vice-presidents, Scrutineers and Secretaries who without just cause leave

authorized by them in authentic form) in a number of duplicates corresponding to the number of sections in the Commune to each communal secretary in the college (who gives a receipt for it) not later than mid-day on the Saturday preceding the election or later to the President of the section office but always before the opening of the poll.

The specimen ballot-paper must be presented to the Registry of the Tribunal within the jurisdiction whereof the capital commune of the province is situate (against issue of a receipt) not later than mid-day on the Sunday when the elections take place, for the purpose of being sent to the central office.

The communal secretary to whom the declaration as to polling agents at the section office and the specimen ballot-paper are presented must deliver the one and the other to the respective presidents of section offices during the afternoon hours of the Saturday preceding the elections under penalty of imprisonment for a maximum of 3 months and a fine of 100 to 1000 lire.

THE POLLING STATION: OPENING OF THE POLL

Art. 59: Without prejudice to the greater penalties fixed by Art. 119 for the cases therein mentioned, those who having been appointed to the office of President, Vice-President, Scrutineer or Secretary, without just cause refuse to undertake it or are not present at the opening of the polling station are liable to a fine of 100 to 1000 lire. Presidents, Vice-Presidents, Scrutineers and Secretaries who without just cause leave before the electoral operations have terminated are liable to the same sanctions.

The "Procuratore del Re" must proceed by the most direct summons for the offences specified in the present article, upon information of the president of the polling station or any elector or of his own motion.

- 11 -

Art. 60 : - Scrutineers and polling agents and also (if they are electors of the college) the President, Vice-President and Secretary and (in the case referred to in article 50) the Sindaco and Communal Councillors vote in the section wherein they exercise their offices although they may not belong to it.

Art. 61 : - At the hour of 7 on the Sunday for which the elections ^{fixed} ~~take~~ place, the President constitute the office by calling on the Vice-President, Scrutineers and Secretary to form part of it and by calling the polling agents appointed in the terms of article 36 to be present at the electoral operations.

When all or some of the Scrutineers are not present, or if their appointments are lacking in substitution for them, the President calls alternately the eldest and the youngest elector present ^{who} ~~the~~ can read and write and have not been appointed polling agents.

Art. 62 : - The polling station, in which only one entrance door must be open, must be divided into 2 compartments by a solid barrier 1.20 metres high with one opening in the middle to pass through. The electors stand in the compartment where the entrance door is : the electors may enter the other, intended for the electoral office, only to vote and may remain there only for the time strictly necessary for that purpose.

The office table must conform to the design in annex D and be placed so that the polling agents can pass round it. The 2 urns referred

although they may not belong to it.

Art. 61 : - At the hour of 7 on the Sunday for which the elections ^{fixed} ~~fixed~~, the President constitute the office by calling on the Vice-President, Scrutineers and Secretary to form part of it and by calling the polling agents appointed in the terms of article 56 to be present at the electoral operations.

When all or some of the Scrutineers are not present, or if their appointments are lacking in substitution for them, the President calls alternately ^{eldest and the youngest elector present} ~~the eldest and the youngest elector present~~ ^{the/who} ~~the~~ who can read and write and have not been appointed polling agents.

Art. 62 : - The polling station, in which only one entrance door must be open, must be divided into 2 compartments by a solid barrier 1,20 metres high with one opening in the middle to pass through.

The electors stand in the compartment where the entrance door is : the electors may enter the other, intended for the electoral office, only to vote and may remain there only for the time strictly necessary for that purpose.

The office table must conform to the design in annex D and be placed so that the polling agents can pass round it. The 2 urns referred to in article 43 must be placed on the same table at the points indicated in annex D and must always be visible to everyone.

The tables designed for the casting of votes (in conformity with the design at annex E) must be isolated and placed at suitable distances from the office table and the barrier. The side where the elector sits must be nearest the wall and the other 3 sides must be furnished with screens to ensure secrecy of voting.

- 12 -

The doors and windows in the wall adjacent to the table and less than 2 metres from their nearest corners must be closed so as to stop the view and all communications from outside.

Art. 63 : - Only those electors who present each time the certificate of inscriptions in the respective section as mentioned in article 39 may be admitted to enter the polling station. They may not enter the polling station armed.

Art. 64 : - Those who are not inscribed in the electors list of the section are not entitled to vote. A copy of the said list, the list of those described in article 3 and a copy of the notices containing the list of candidates referred to in article 55 para. (VII) must be affixed in the polling station during the course of the electoral operations and may be consulted by those present.

Those also are entitled to vote who present themselves furnished with a judgment of the Court of Appeal declaring them to be electors of the college and who show themselves to be within the case provided for in article 32, last paragraph or who prove that the reason for suspension under article 3 has ceased.

The cause of suspension for soldiers is proved by production of the grant of unlimited leave or of the order of promotion to officer and for individuals belonging to other bodies having a military organization by producing the order of dismissal (provided it is 3 months earlier than the decree conveking the college) or of the order whereby they are promoted to a rank corresponding to that of officer.

4823

Art. 63 : - Only those electors who present each time the certificate of inscriptions in the respective section as mentioned in article 39 may be admitted to enter the polling station. They may not enter the polling station armed.

Art. 64 : - Those who are not inscribed in the electors list of the section are not entitled to vote. A copy of the said list, the list of those described in article 3 and a copy of the notice containing the list of candidates referred to in article 55 para. (VII) must be affixed in the polling station during the course of the electoral operations and may be consulted by those present.

Those also are entitled to vote who present themselves furnished with a judgment of the Court of Appeal declaring them to be electors of the college and who show themselves to be within the case provided for in article 32, last paragraph or who prove that the reason for suspension under article 3 has ceased.

The cesser of suspension for soldiers is proved by production of the grant of unlimited leave or of the order of promotion to officer and for individuals belonging to other bodies having a military organization by producing the order of dismissal (provided it is 3 months earlier than the decree convoking the college) or of the order whereby they are promoted to a rank corresponding to that of officer. The electors may not vote by proxy.

4823

Art. 65 : - The President of the Section is in charge of the police at the poll and for that purpose he may give directions to the police and the armed forces to expel or arrest those who disturb the regular proceeding of the electoral operations or commit offences.

- 13 -

The police and armed forces may not enter the polling station unless required by the president.

Nevertheless in case of tumults or disorders on in order to execute warrants of arrest, officers of the judicial police may enter the polling station and have the assistance of the police and armed forces even without the request of the President. Judicial officials also have access to the station to notify the President of protests or objection relating to the operations of the Section.

The President may on his own initiative and must when requested by

3 Scrutineers, direct the police or armed forces to enter and remain in the polling station even before the electoral operations begin.

Civil authorities and military commanders are required to comply with the requests of the President for the purpose also of ensuring in advance the free access of the electors to the place when the section is situate and of preventing clashes in the adjacent streets. When he has reason to fear that the regular proceeding of the electoral operations may otherwise be disturbed, the President after consulting the Scrutineers and by order stating reasons, may direct that electors who have voted shall leave the station and not re-enter until after the poll is closed. He may likewise direct that electors who delay unreasonably to record their votes and refuse to hand in the filled envelopes on request shall be removed from the booths (the envelope being first returned) and be re-admitted to vote only after the other electors present have voted, without prejudice to the provisions of article 75, third paragraph as to the close of the poll. A note shall be made of this in the report.

4822

Nevertheless in case of tumults or disorders on in order to execute warrants of arrest, officers of the judicial police may enter the polling station and have the assistance of the police and armed forces even without the request of the President. Judicial officials also have access to the station to notify the President of protests or objection relating to the operations of the Section.

The President may on his own initiative and must when requested by 3 Scrutineers, direct the police or armed forces to enter and remain in the polling station even before the electoral operations begin.

Civil authorities and military commanders are required to comply with the requests of the President for the purpose also of ensuring in advance the free access of the electors to the place when the section is situate and of preventing clashes in the adjacent streets.

When he has reason to fear that the regular proceeding of the electoral operations may otherwise be disturbed, the President after consulting the Scrutineers and by order stating reasons, may direct that electors who have voted shall leave the station and not re-enter until after the poll is closed. He may likewise direct that electors who delay unreasonably to record their votes and refuse to hand in the filled envelopes on request shall be removed from the booths (the envelope being first returned) and be re-admitted to vote only after the other electors present have voted, without prejudice to the provisions of article 73, third paragraph as to the close of the poll. A note shall be made of this in the report.

4822

This article together with articles 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80 and 81 and articles 106 - 121 inclusive must be printed in large type and affixed in the polling station.

Art. 66 : - The electors may not occupy themselves with any other matter than the election of Deputies in the room where the poll takes place until the session is dissolved.

- 24 -

Art. 67 : - As soon as the office has been ascertained to be constituted, the President draws by lot the 5 members which in the order in which they are drawn from the stamp referred to in article 45 and likewise draws by lot the consecutive numbers of each 100 envelopes corresponding to each 100 electors inscribed in the section, to be authenticated by Scrutineers as designated by the President.

In conformity with this the President opens the packet of envelopes referred to in article 45 para. (5) and distributes among the aforesaid Scrutineers a number of envelopes/inscribed in the Section. The

Scrutineer writes the consecutive number on the appendix of each envelope and places his signature at the left of the rear face thereof. The President impresses the stamp referred to in article 45 on the left side of the same face and places the envelope in the first urn if a Scrutineer leaves the room, he may not sign any more envelope and the Vice-President takes his place.

The President on his personal responsibility provides for the custody of the envelopes remaining in the packet referred to in article 45 para (5).

THE POLL - IDENTIFICATION OF ELECTORS

Art. 68 : - The President of the Office declares the poll open for the election of a Deputy or Deputies and causes one of the Scrutineers or the Secretary to call each elector in the order of inscription in the list.

One of the members of the Office or a polling agent, who knows the elector personally attests his identity by placing his signature next the name of the elector and in the appropriate column of the list authenticated by

the President of the Office.

referred to in article 45 para. (5) and distributes among the aforesaid Scrutineers a number of envelopes/inscribed in the Section. The Scrutineer writes the consecutive number on the appendix of each envelope and places his signature at the left of the rear face thereof. The President impresses the stamp referred to in article 45 on the left side of the same face and places the envelope in the first urn if a Scrutineer leaves the room, he may not sign any more envelopes and the Vice-President takes his place.

The President on his personal responsibility provides for the custody of the envelopes remaining in the packet referred to in article 45 para (5).

THE POLL - IDENTIFICATION OF ELECTORS

Art. 68 : - The President of the Office declares the poll open for the election of a Deputy or Deputies and causes one of the Scrutineers or the Secretary to call each elector in the order of inscription in the list.

One of the members of the Office or a polling agent, who knows the elector personally attests his identity by placing his signature next the name of the elector and in the appropriate column of the list authenticated by the Provincial Electoral Commission. If no member of the Office or polling agent can certify the identity of the elector on his own responsibility, the latter may present another elector of the college known to the office who may attest his identity. The President warns the elector that if he affirms falsely he will be punished with the penalties fixed by article 119. Any elector who has previously been admitted to vote

- 15 -

is presumed to be known to the Office.

The elector who attests identity must place his signature in the appropriate column of the electoral list as mentioned above.

In case of difference as to the ascertainment of the identity of the elector, the President decides according to Art. 77.

An elector must also be admitted to vote who presents himself with an identity folder or card issued by some public government administration provided it is furnished with a photograph. In such case, the number of the folder or card and the authority that issued it shall be entered in the said identification column next to the name of the elector.

Electors comprised in the list referred to in the penultimate paragraph of Art. 17 are admitted to vote when they return to the Country and satisfy the Electoral Office as to their personal identity. A special note is taken in the report of each elector inscribed in the Emigrants List who is admitted to vote as well as of the name of the person who attests his identity or of the number of the identity folder or card mentioned in the last paragraph or in the next Article and of the authority that issued it.

Art. 69:—For the purposes of the penultimate paragraph of the preceding Article each elector not in possession of an identity folder or card issued by a government authority may obtain a special card by applying to the "Intero" of the judicial district in which is comprised the section wherein the elector should vote. The Pretore issues the card upon payment of the cost price and after having ascertained the personal identity of the elector. The issue of cards ceases from

4820

an identity folder or card issued by some public government administration provided it is furnished with a photograph. In such case, the number of the folder or card and the authority that issued it shall be entered in the said identification column next to the name of the elector.

Electors comprised in the list referred to in the penultimate paragraph of Art. 17 are admitted to vote when they return to the Country and satisfy the electoral office as to their personal identity. A special note is taken in the report of each elector inscribed in the Emigrante List who is admitted to vote as well as of the name of the person who attests his identity or of the number of the identity folder or card mentioned in the last paragraph on in the next Article and of the authority that issued it.

Art. 62:--For the purposes of the penultimate paragraph of the preceding Article each elector not in possession of an identity folder or card issued by a government authority may obtain a special card by applying to the "Pretore" of the judicial district in which is comprised the section wherein the elector should vote. The Pretore issues the card upon payment of the cost price and after having ascertained the personal identity of the elector. The issue of cards ceases from the Friday preceding polling day until the Monday succeeding that day.

The card must conform to the specimen at annex P of the present law. It is numbered consecutively and contains on one side the photograph of the elector marked with the impressed stamp of the "Pretura" and the signature of the Pretore and on the other the certificate of recognition, the name, surname, father's name, age and place of birth of the elector, a statement of the electoral list of the Comune in

which the elector is inscribed, the signatures of the Pretore and the registrar and the stamp of the Pretura.

The elector who is struck off the list must return the card to the Pretore who annuls it.

Any alteration or improper use of the card is punished according to Art. 119.

Art. 70:--An appropriate register is kept in every Pretura in which are entered, according to the consecutive numbers of the cards issued the name, surname, father's name and place of birth of the elector, his age and the electoral list in which he is inscribed. A copy of the photograph signed by the Pretore is gummed in the register at the side of the above-mentioned entries. Each sheet of the register is signed by the Pretore and the registrar.

THE POLL - VOTING

Art. 71:--When the personal identity of the elector has been established, the President extracts an envelope from the first urn and hands it to the elector, reading aloud the number written on the appendix which one of the Scrutiniers enters on the electoral list authenticated by the Provincial Electoral Commission in the appropriate column and opposite the name of the elector. The latter may satisfy himself that the number so written is the same as that on the envelope. The President tells that elector that he must put the ballot-paper into the envelope unfolded and that he must close the envelope.

The polling agents are permitted to hand to the electors one or more ballot-papers of the respective lists of candidates. The President must nevertheless watch that such delivery is not accompanied by

any exhortation or urging.

Art. 70:--An appropriate register is kept in every Picturo in which are entered, according to the consecutive numbers of the cards issued the name, surname, father's name and place of birth of the elector, his age and the electoral list in which he is inscribed. A copy of the photograph signed by the Pretore is gummed in the register at the side of the above-mentioned entries. Each sheet of the register is signed by the Pretore and the registrar.

THE POLL - VOTING

Art. 71:--When the personal identity of the elector has been established, the President extracts an envelope from the first urn and hands it to the elector, reading aloud the number written on the appendix which one of the scrutineers enters on the electoral list authenticated by the Provincial Electoral Commission in the appropriate column and opposite the name of the elector. The latter may satisfy himself that the number so written is the same as that on the envelope. The President tells that elector that he must put the ballot-paper into the envelope unfolded and that he must close the envelope.

The polling agents are permitted to hand to the electors one or more ballot-papers of the respective lists of candidates. The President must nevertheless watch that such delivery is not accompanied by any extortionation or urging.

The elector goes to one of the tables appointed for the purpose and votes by putting in the envelope handed to him by the president one of the ballot-papers referred to in Art. 57, unfolded. Before leaving the table, the elector must close the envelope by wetting the gummed part. He then re-delivers it to the President who ascertains that the envelope is closed and if not makes the elector close it. He verifies the identity of the envelope by examining the signature and the stamp and

- 17 -

by comparing the number written on the appendix with that written on the list pursuant to the first paragraph of this Article. He tears off the appendix following the dotted line and places the envelope itself in the second urn.

One of the members of the Office certifies that the elector has voted by putting his signature opposite the latter's name in the appropriate column of the list above-mentioned.

Envelopes without appendices or not bearing a number, stamp or the signature of the Scrutineer are not placed in the urn; and the elector who has presented them cannot vote again. They are authenticated immediately by the President and at least 2 Scrutineers and annexed to the report, which also specifically mention electors who after receiving the envelope do not re-deliver it. For such failure to re-deliver the elector is punished by a fine not exceeding 100 lire.

Art. 72:—A valid ballot-paper placed in the envelope represents a vote for a list.

The elector may express preference for candidates on the list selected by him if it is complete, or he may add to the ballot-paper the names of candidates belonging to other lists if the list selected by him is incomplete but always so as not to exceed the number of Deputies to be elected.

The right of preference and that of addition may not both be exercised together.

Preferences or additions are expressed by writing in black ink on the appropriate lines of the lower segment on both sides of the ballot-paper the surnames and, if candidates have the same surnames,

4848

the signature of the Scrutineer are not placed in the urn: and the elector who has presented them cannot vote again. They are authenticated immediately by the President and at least 2 Scrutineers and annexed to the report, which also specifically mention electors who after receiving the envelope do not re-deliver it. For such failure to re-deliver the elector is punished by a fine not exceeding 100 lire.

Art. 72:--A valid ballot-paper placed in the envelope represents a vote for a list.

The elector may express preference for candidates on the list selected by him if it is complete, or he may add to the ballot-paper the names of candidates belonging to other lists if the list selected by him is incomplete but always so as not to exceed the number of Deputies to be elected.

The right of preference and that of addition may not both be exercised together.

Preferences or additions are expressed by writing in black ink on the appropriate lines of the lower segment on both sides of the ballot-paper the surnames and, if candidates have the same surnames, also the first names and where necessary the fathers' names of such candidates.

Nevertheless the number of preferences or additions that the elector may express may not be more than:--

- 18 -

- 1 - If the Deputies to be elected do not exceed --- 5
- 2 - " " " " " " are ----- 6 to 10
- 3 - " " " " " " are ----- 11 to 15
- 4 - " " " " " " exceed ----- 15

If the provisions of this Article are not observed, the preferences or additions are deemed not to have been written. The ballot-paper remains valid for the purposes of a vote for a list without prejudice to the provisions of Art. 62.

In all cases where a candidate comprised in one of the lists accepted according to Art. 55 and another citizen who is not a candidate have the same name, all votes referring to that surname and first name are presumed to be given to the said candidate.

Art. 73:--An elector who finds it impossible to express his vote for obvious physical incapacity proved to the Office in regular manner, is allowed by the President to have his vote expressed by an elector entrusted by him. The secretary states in the report the specific reason for which the elector was authorized to have himself assisted in voting, the name of the elector who shall have certified the incapacity and the name of the elector delegated.

Art. 74:--If an elector finds that the envelope delivered to him is spoilt or if he himself spoils it by negligence or ignorance, he may, ask the President for a second one upon returning the first, which is folded after the President has written on it "spoilt envelope" with his signature.

4817

The President must at once place another envelope in the first one in substitution for the second one delivered to the elector and which is taken from the packet of residual envelopes and is sealed with the

or additions are deemed not to have been written. The ballot-paper remains valid for the purposes of a vote for a list without prejudice to the provisions of Art. 80.

In all cases where a candidate comprised in one of the lists accepted according to Art. 55 and another citizen who is not a candidate have the same names, all votes referring to that surname and first name are presumed to be given to the said candidate.

Art. 72:--an elector who finds it impossible to express his vote for obvious physical incapacity proved to the Office in regular manner, is allowed by the President to have his vote expressed by an elector entrusted by him. The secretary states in the report the specific reason for which the elector was authorized to have himself assisted in voting, the name of the doctor who shall have certified the incapacity and the name of the elector delegated.

Art. 74:--If an elector finds that the envelope delivered to him is spoilt or if he himself spoils it by negligence or ignorance, he may, ask the President for a second one upon returning the first, which is folded after the President has written on it "spoilt envelope" with his signature.

4817

The President must at once place another envelope in the first urn in substitution for the second one delivered to the elector and which is taken from the packet of residual envelopes and is marked with the same number as that borne by the spoilt one as well as with the stamp and the signature of the Scrutineer in accordance with Art. 67. The delivery of the new envelope is noted in the column of the lists which is referred to in the first paragraph of Art. 71.

- 19 -

The procedure is the same in the case that the Office ascertains that an envelope is spoiled. In no case is the delivery of a third envelope permitted.

Art. 75:---The call-over must be finished not later than 11 hours. If it is not finished at that time, the president suspends it and causes the poll to proceed independently of the order of inscription in the list. Electors who present themselves after the call-over receive the envelope from the President and vote in the manner indicated in the preceding articles.

The poll must remain open until 17 hours. Nevertheless, if at 17 hours electors are present who have not voted, the poll continues until they have all voted but not later than 22 hours. After 22 hours no elector may vote.

Art. 76:---When the material impossibility is ascertained of using the stamp, urns, or office or voting tables prescribed by Arts. 45 & 62, the President may, having heard the views of the Scrutineers and by order stating reasons, allow the use of such stamp, urns and tables as may best meet the requirements of sincerity and secrecy of voting and the good order of the electoral operations. It remains nevertheless reserved to the Chamber of Deputies to declare such action void, if necessary, as provided in Art. 80.

Art. 77:---The President, having heard the views of the Scrutineers, decides provisionally (without prejudice to the provisions of Art. 83) all difficulties and incidents that may arise about the operations of the Section and upon the nullity of votes.

the poll to proceed independently of the order of inscription in the list. Electors who present themselves after the call-over receive the envelope from the President and vote in the manner indicated in the preceding articles.

The poll must remain open until 17 hours. Nevertheless, if at 17 hours electors are present who have not voted, the poll continues until they have all voted but not later than 22 hours. After 22 hours no elector may vote.

Art. 76:--When the material impossibility is ascertained of using the stamp, urns or office or voting tables prescribed by Arts. 45 & 62, the President may, having heard the views of the Scrutineers and by order stating reasons, allow the use of such stamp, urns and tables as may best meet the requirements of sincerity and secrecy of voting and the good order of the electoral operations. It remains nevertheless reserved to the Chamber of Deputies to declare such action void, if necessary, as provided in Art. 80.

Art. 77:--The President, having heard the views of the Scrutineers, decides provisionally (without prejudice to the provisions of Art. 88) all difficulties and incidents that may arise about the operations of the Section and upon the nullity of votes. At least 3 members of the Office, among whom must be the President and Vice-President, must always be present at all the electoral operations. 4816

THE COUNT -- SCRUTINY BY SECTION OFFICE

Art. 78:--Having completed what is prescribed by Art. 75 and having cleared the table of paper and objects not necessary for the scrutiny, the President

(i) declares the poll closed.

- 20 -

(ii) ascertains the number of these who have voted as appearing from the electoral list authenticated by the Provincial Electoral Commission referred to in Art. 30. This list must be signed on each sheet by 2 Scrutineers as well as the President and enclosed in a packet sealed with the same office stamp as is mentioned in Art. 67. The President and at least 2 Scrutineers place their signatures on the packet, as well as the polling agents (if they wish) and the packet is immediately delivered or sent to the "Pretors" of the judicial district who issues or sends a receipt for it immediately.

(iii) extracts and counts the envelopes remaining in the first urn and ascertains if they correspond to the number of inscribed electors who have not voted, counting among these who have voted the electors who have not returned the envelope after receiving it or who have delivered it without appendix, number, stamp or scrutineer's signature. Such envelopes as well as those remaining in the packet delivered to the President by the Communal Commission are delivered or sent to the "Pretors" of the judicial district with the same formalities as indicated in paragraph (ii).

(iv) provides for the closing of the urn containing the unopened envelopes and for the formation of a packet in which must be placed the papers relating to the operations already completed and those to be performed the next day. On the urn and the packet must be placed a statement of the college and section, the seal with the stamp mentioned in Art. 67 and that of any elector who wishes to put his own on it, as well as the signatures of the President and at least 2 Scrutineers. Then the President adjourns the scrutiny to Monday and provides for the safety of the station in manner so that no one can enter it.

The above-mentioned operations must be performed in the order in-

4815

The President and at least 2 Scrutineers place their signatures on the packet, as well as the polling agents (if they wish) and the packet is immediately delivered or sent to the "Pretoire" of the judicial district who issues or sends a receipt for it immediately.

(iii) extracts and counts the envelopes remaining in the first urn and ascertains if they correspond to the number of inscribed electors who have not voted, counting among those who have voted the electors who have not returned the envelope after receiving it or who have delivered it without appendix, number, stamp or scrutineer's signature. Such envelopes as well as those remaining in the packet delivered to the President by the Communal Commission are delivered or sent to the "Pretoire" of the judicial district with the same formalities as indicated in paragraph (ii).

(iv) provides for the closing of the urn containing the unopened envelopes and for the formation of a packet in which must be placed the papers relating to the operations already completed and those to be performed the next day. On the urn and the packet must be placed a statement of the college and section, the seal with the stamp mentioned in Art. 67 and that of any elector who wishes to put his own on it, as well as the signatures of the President and at least 2 Scrutineers. Then the President adjourns the scrutiny to Monday and provides for the safety of the station in manner so that no one can enter it.

The above-mentioned operations must be performed in the order indicated. The performance and result of each of them must be stated in the report in which mention must also be made of all objections presented, protests made, decisions taken by the President and of the seals mentioned in paragraph (iv).

In case it is not possible to complete the operations mentioned in paragraphs (i), (ii) and (iii) because of disputes arising or for any other reason, at 24 hours the President must close the urn containing the

- 21 -

unopened envelopes and also that containing the undistributed ones and replace in a package as required, the list mentioned in paragraph (ii), the envelopes remaining in the packet delivered to the president by the communal commission, the envelopes which may be found outside the urns and all other papers relating to the operations already performed and those which remain to be completed. The urns are closed and the package formed according to the rules indicated in paragraph (iv) and mention is made of this in the report. Then the president adjoins the operations to Monday and provides for the safety of the station in manner so that no one can enter it.

The report must be drawn up in duplicate signed on each sheet and subscribed by all members of the office present immediately it is finished : after that the session is at once dissolved.

Art. 79 : - At 7 hours on Monday the President reconstitutes the office and calls on the polling agents to be present at the operations in accordance with article 61. Therefore, having ascertained that the signatures and seals affixed in accordance with paragraph (iv) or of the penultimate paragraph of the preceding article : -

(1) - he proceeds to perform the operations which were not completed on the Sunday taking them up at the point at which they remained interrupted and observing for each one of them the regulations prescribed by article 78.

(11) - he proceeds to open the votes. A Scrutineer, appointed by lot, draws each envelope one by one from the second urn and hands it to the President. The latter, in manner indicated in annex A, tears off the

perforated rectangular part of the front of the

the communal commission, the envelopes which may be found outside the urns and all other papers relating to the operations already performed and those which remain to be completed. The urns are closed and the package formed according to the rules indicated in paragraph (iv) and mention is made of this in the report. Then the president adjoins the operations to Monday and provides for the safety of the station in manner so that no one can enter it.

The report must be drawn up in duplicate signed on each sheet and subscribed by all members of the office present immediately it is finished : after that the session is at once dissolved.

Art. 72 : - At 7 hours on Monday the President reconstitutes the office and calls on the polling agents to be present at the operations in accordance with article 61. Therefore, having ascertained that the signatures and seals affixed in accordance with paragraph (iv) or of the penultimate paragraph of the preceding article : -

(1) - he proceeds to perform the operations which were not completed on the Sunday taking them up at the point at which they remained interrupted and observing for each one of them the regulations prescribed by article 78.

(ii) - he proceeds to open the votes. A Scrutineer, appointed by lot, draws each envelope one by one from the second urn and hands it to the President. The latter, in manner indicated in annex A, tears off the 14 perforated rectangular part of the front side of the envelope, announces aloud the sign of the list for which the vote is given and the surname for whom preference or additional votes have been given according to the distinctions laid down in article 72 and passes the envelope to another Scrutineer who together with the Secretary makes a note of the number of votes each list is obtaining and of the preference and additional votes given to each candidate.

- 22 -

The Secretary calls out aloud the votes for a list and the preference and additional votes. A third Scrutineer places the envelope of which the vote has been opened in the first urn from which the unused envelopes were taken.

It is forbidden to draw an envelope from the second urn if that previously drawn has not been, after opening the vote, placed in the first urn. The envelopes may not be touched by anyone except the officers of the polling station.

(iii) - he counts the number of opened envelopes and ascertains if it corresponds to the number of those who have voted as well as to the total number of votes for a list obtained by each list of candidates added to the number of void and contested votes for a list which have not been assigned to any list.

(iv) - he ascertains if the figures entered in the various columns of the form of report correspond numerically to the number of those who have voted and the number of those inscribed on the electoral list and if they do not, he states the reasons.

The above mentioned operations must be completed in the order indicated : the performance and result of each one must be stated in the report.

The envelopes belonging to votes which are void or contested for any purpose or reason or in any way and the papers relating to objections

and protests must at once be authenticated on the back by the President and at least 2 Scrutineers and at the end of the scrutiny operations

they must be placed in a package which together with that of the spoiled envelopes and of those handed in without appendix, number, stamp, or

Scrutineer's signature as certified

4813

drawn has not been, after opening the vote, placed in the first urn. The envelopes may not be touched by anyone except the officers of the polling station.

(iii) - he counts the number of opened envelopes and ascertains if it corresponds to the number of those who have voted as well as to the total number of votes for a list obtained by each list of candidates added to the number of void and contested votes for a list which have not been assigned to any list.

(iv) - he ascertains if the figures entered in the various columns of the form of report correspond numerically to the number of those who have voted and the number of those inscribed on the electoral list and if they do not, he states the reasons.

The above mentioned operations must be completed in the order indicated : the performance and result of each one must be stated in the report.

The envelopes belonging to votes which are void or contested for any purpose or reason or in any way and the papers relating to objections and protests must at once be authenticated on the back by the President and at least 2 Scrutineers and at the end of the scrutiny operations

they must be placed in a package which together with that of the spoilt envelopes and of those handed in without appendix, number, stamp, or Scrutineer's signature as mentioned in article 67 must in its turn be enclosed in another package having the indication of the college and section sealed with the stamp mentioned in article 67 and the seals of the polling agents who wish to do so, the signatures of the President and at least 2 Scrutineers : the package must be annexed to the duplicate of the report mentioned in article 82.

All objections presented, protests made and votes contested (whether or not assigned to a list or a candidate) and of the decision taken

- 23 -

by the President must be mentioned in the report.

All operations prescribed by the present article and in the first paragraph of Article 82 must be finished not later than 24 hours on Monday.

Art. 80 : - In addition to the case provided for in the penultimate paragraph of article 72, votes for a list are void when : -

(i) - the envelopes are not those referred to in article 45 or if they have been accepted and put in the second urn without having the stamp and signature referred to in article 67, or if ^{or} they have been so put without the appendix having been torn off ^{or} if they contain no ballot-papers.

(ii) - The envelopes show any trace of writing or marks which might be held to be made improperly or if such traces or marks are visible on the ballot-papers after the rectangular part of the front side of the envelope has been torn off in accordance with article 71, paragraph (ii).

(iii) - The ballot-papers do not express a vote for any list or express a vote for a list not accepted with the forms prescribed by article 55 or are not the same as the specimen ballot-paper delivered to the President of the Office in accordance with article 58 or contain indications of any nature differing from those permitted by article 57 and 72 or show cancellations, marks or indications (even if consisting of surnames not comprised in any list) which might be considered as intended to enable the voter to be recognized.

(iv) - The sign of the list cannot owing to non-observance of what ~~is~~ ^{is} prescribed by article 57 and the third paragraph of article 71, be identi-

Art. 80 : - In addition to the case provided for in the penultimate paragraph of article 72, votes for a list are void when : -

(i) - the envelopes are not those referred to in article 45 or if they have been accepted and put in the second urn without having the stamp and signature referred to in article 67, or if they have been so put without the appendix having been torn off ^{or} if they contain no ballot-papers.

(ii) - The envelopes show any trace of writing or marks which might be held to be made improperly or if such traces or marks are visible on the ballot-papers after the rectangular part of the front side of the envelope has been torn off in accordance with article 71, paragraph (ii).

(iii) - The ballot-papers do not express a vote for any list or express a vote for a list not accepted with the forms prescribed by article 55 or are not the same as the specimen ballot-paper delivered to the President of the Office in accordance with article 53 or contain indications of any nature differing from those permitted by article 57 and 72 or show cancellations, marks or indications (even if consisting of surnames not comprised in any list) which might be considered as intended to enable the voter to be recognized.

(iv) - The sign of the list cannot owing to non-observance of what ~~4812~~ prescribed by article 57 and the third paragraph of article 71, be identified on the ballot-papers upon tearing off the rectangular part of the front side of the envelope.

Art. 81 : - In the case that because of disputes arising or for any other reason, the Section Office has not completed the operations adjourned from Sunday to Monday in accordance with the penultimate

paragraph of article 73 or has not proceeded to the scrutiny or has not finished it within the prescribed time the President must, at 24 hours on Monday, close the ^{urns} non-containing the undistributed envelopes or the envelopes already opened (as the case may be) and the other ^{urns} non-containing the unopened envelopes and enclose in a package the residual envelopes, those found outside the urns and the other documents and papers referred to in the penultimate paragraph of article 73. The directions contained in the article cited apply to the closing of the urns and the formation of the package.

The urns and the package together with the report and the annexed papers are immediately lodged, in accordance with article 83, in the Registry of the Tribunal within the jurisdiction whereof the capital commune of the college is situate and delivered to the Registrar who becomes personally responsible for them.

The provisions of the said article 83 are applicable in case of non-performance.

Art. 82 : - The President declares the result of the scrutiny and certifies it in the report. The report must be signed on each sheet and subscribed immediately it is finished by all members of the Office present ; after that the meeting is dissolved immediately.

A duplicate of this report and of that drawn up in accordance with article 73 is deposited in the communal secretary's office of the commune where the section has met not later than the Tuesday following the election and each elector of the college is entitled to inspect it. The package of envelopes together with the extract from the report

4831

- 25 -

by the Registrar of an exact copy authenticated by him on each sheet. The Scrutineers present may also affix their signatures on each sheet. Such copy is immediately remitted to the Sindaco of the commune when the section has met, who arranges for it to be deposited for 15 days in the communal secretary's office : each elector of the college is entitled to inspect it.

Art. 83 : - The President (or, with his written authority, 2 Scrutineers) immediately takes the other duplicate of the 2 reports with the envelopes and papers referred to in article 79 to the Registry of the Tribunal within the jurisdiction whereof the capital commune of the college is situate.

Whenever the acts prescribed in the 2nd or 3rd paragraph of the preceding article or in the 1st paragraph of the present article are not duly performed the President of the Tribunal may cause the reports, urns, envelopes and papers referred to above to be seized wherever they may be found.

THE COUNT - CALCULATION BY CENTRAL OFFICE

Art. 84 : - The Tribunal (or the Section of the Tribunal designated by the First President of the Court of Appeal within the jurisdiction whereof the capital commune of the college is situate) acts by means of 3 judges as the Central Office and proceeds with the assistance of the Registrar to the following operations within 24 hours of receiving the documents : -

(1) - opens the envelopes that may have been sent to it by the Section in conformity with article 81, observing (so far as applicable) the 4810

entitled to inspect it.

Art. 83 : - The President (or, with his written authority, 2 Scrutineers) immediately take the other duplicate of the 2 reports with the envelopes and papers referred to in article 79 to the Registry of the Tribunal within the jurisdiction whereof the capital commune of the college is situate.

Whenever the acts prescribed in the 2nd or 3rd paragraph of the preceding article or in the 1st paragraph of the present article are not duly performed the President of the Tribunal may cause the reports, urns, envelopes and papers referred to above to be seized wherever they may be found.

THE COUNT - CALCULATION BY CENTRAL OFFICE

Art. 84 : - The Tribunal (or the Section of the Tribunal designated by the First President of the Court of Appeal within the jurisdiction whereof the capital commune of the college is situate) acts alone means of 3 judges as the Central Office and proceeds with the assistance of the Registrar to the following operations within 24 hours of receiving the documents : -

- (i) - opens the envelopes that may have been sent to it by the Section in conformity with article 81, observing (so far as applicable) the provisions of articles 73, 79, 80 and 82.
- (ii) - with the assistance (where it considers it necessary) of one or more experts chosen by the President, adds together the votes obtained by each list and by each candidate in the various Sections as they appear from the reports (keeping preference votes distinct from additional votes) and arranges for the determination of : -

- 26 -

(a) - the electoral total of each list ;

(b) - the individual total of each candidate.

The electoral total of each list is obtained by adding the total of the votes for the list to the total of the additional votes that the individual candidates have obtained otherwise than in their own list, this last total having been divided by the number of Deputies to be elected for the college.

The individual total is given by the total of the votes for the list and the preference votes, increased by the additional votes that the particular candidate has obtained otherwise than in his own list.

The electoral total serves as the basis for determining the number of Deputies attributable to each list.

The individual total serves to determine the order of the candidates in that list. On an equality of votes priority in order is determined by the order of inscription in the list in question.

The assignment of the number of Deputies elected for each list is made in manner following:

Each electoral total is divided successively by 1, 2, 3, 4... up to a number equal to the number of Deputies to be elected and thereupon from the quotients so obtained the highest are selected in number equal to the number of Deputies to be elected, placing them in a table of decreasing order. Each list shall have as many representatives as there are quotients belonging to it comprised in the table. On an equality of quotients the post in attributed to the list that has obtained the greatest electoral total.

If more posts become attributable to a list than there are candidates in it the excess posts are distributed among the other lists in the order of the quotients.

4809

for the college.

The individual total is given by the total of the votes for the list and the preference votes, increased by the additional votes that the particular candidate has obtained otherwise than in his own list.

The electoral total serves as the basis for determining the number of Deputies attributable to each list.

The individual total serves to determine the order of the candidates in that list. On an equality of votes priority in order is determined by the order of inscription in the list in question.

The assignment of the number of Deputies elected for each list is made in manner following:

Each electoral total is divided successively by 1, 2, 3, 4... up to a number equal to the number of Deputies to be elected and thereupon from the quotients so obtained the highest are selected in number equal to the number of Deputies to be elected, placing them in a table of decreasing order. Each list shall have as many representatives as there are quotients ^{belonging to it} comprised in the table. On an equality of quotients the post is attributed to the list that has obtained the greatest electoral total.

If more posts become attributable to a list than there are candidates in it the excess posts are distributed among the other lists in the order of the quotients.

4803

Art. 85 : - The Central Office decides provisionally upon all incidents, relating to the operations entrusted to it, without prejudice to the provisions of art. 83.

The Central Office is forbidden to deliberate upon or discuss the calculation of votes, objections, protests and incidents arising in the Section, to vary the results of the reports of to occupy itself

- 28 -

with any other subject that is not among those specified in the preceding article.

No elector may enter the hall where the Central Office is in session unless he presents each time the certificate of inscription in the list of the college referred to in article 39. No elector may enter armed. The hall must be divided into 2 compartments by a solid barrier 1,20 metres high. The electors stand in the compartment where the entrance is situate : the other is exclusively reserved to the Central Office and to the counting agents appointed upon the conditions indicated in article 56.

^{all} The President has also the powers belonging to the presidents of Sections as provided by article 65. For reasons of public order he may also direct the proceedings to take place behind closed doors : even in such case (without prejudice to the provisions of the 2nd para. of article 56) the aforesaid counting agents are entitled to be admitted to and remain in the hall.

Art. 86 : - The total number of seats attributable to each list having been determined, the President in conformity with the results ascertained by the Central Office, declares to be elected those candidates who have obtained the greatest number of votes according to the order of precedence indicated in article 84 and up to the number of seats to which each list is entitled.

In determining the number of suffrages all votes shall be computed except those declared void in accordance with article 72 and 80.

The Presidente of the Central Office issues a certificate of the de-

The hall must be divided into 2 compartments by a solid barrier 1,20 metres high. The electors stand in the compartment where the entrance is situate : the other is exclusively reserved to the Central Office and to the counting agents appointed upon the conditions indicated in article 56.

⁴¹¹
The President has also the powers belonging to the presidents of sections as provided by article 65. For reasons of public order he may also direct the proceedings to take place behind closed doors : even in such case (without prejudice to the provisions of the 2nd para. of article 56) the aforesaid counting agents are entitled to be admitted to and remain in the hall.

Art. 86 : - The total number of seats attributable to each list having been determined, the President in conformity with the results ascertained by the Central Office, declares to be elected those candidates who have obtained the greatest number of votes according to the order of precedence indicated in article 84 and up to the number of seats to which each list is entitled.

In determining the number of suffrages all votes shall be computed except those declared void in accordance with article 72 and 80.

The Presidents of the Central Office issues a certificate of the declaration so made to the Deputy Elect and gives immediate notice to the Secretary of the Chamber of Deputies and to the Sindaco of the capital commune of the college who brings it to the knowledge of the public by the appropriate notice.

Art. 87 : - A report must be drawn up in duplicate of all the operations

- 28 -

of the Central Office and it must be signed on each sheet as it is finished and subscribed by the President, the other Judges and the Registrar.

In the report must be stated in the appropriate columns the names of the candidates not elected from each list in the order determined in conformity with article 84.

One of the duplicates of the report with the annexed documents as well as the reports of the Sections with the relative acts and documents annexed to them must be dispatched in an franked express package and within 24 hours by the President of the Central Office to the Secretary of the Chamber of Deputies who must send him a receipt within 3 days.

In proceeding to verify the election the Election Committee also ascertains the order of precedence of candidates not elected and decides upon the relative objections.

The other copy of the report is deposited in the Registry of the Tribunal.

List of ELECTORAL COLLEGES under E.U. 1919

(T.U. 1919, Art. 126 & 7 -- RD 10 Sept. 1919, n. 1576)

<u>Province or Provinces</u>		<u>Capital</u> (where 1+ Provinces form a Colloge)	<u>Number of Deputies</u>
1.	Alessandria		13
2.	(Ancona (Pesaro & Urbino))	Capital: Ancona	9
3.	Aquila		7
4.	Avellino		7
5.	Bari		12
6.	Bergamo		7
7.	Bologna		8
8.	Brescia		8
9.	Cagliari		7
10.	Caltanissetta		5
11.	(Campobasso) (Benevento)	Capital: Campobasso	11
12.	Caserta		13
13.	Catania		10
14.	Catanzaro		8
15.	Chieti		6
16.	(Como) (Sondrio)	Capital: Como	11
17.	Cosenza		8
18.	Cremona		5
19.	Cuneo		12
20.	(Ferrara) (Ravenna)	Capital: Ferrara	8
21.	Firenze		14
22.	Foggia		6
23.	(Genova) (Porto Maurizio)	Capital: Genova	17
24.	Girgenti		4803

3.	Aquila	7
4.	Avellino	7
5.	Bari	12
6.	Bergamo	7
7.	Bologna	8
8.	Brescia	8
9.	Cagliari	7
10.	Caltanissetta	5
11.	(Campobasso) (Benevento)	11
12.	Caserta	13
13.	Catania	10
14.	Catanzaro	8
15.	Chieti	6
16.	(Como) (Sondrio)	11
17.	Cosenza	8
18.	Cremona	5
19.	Cuneo	12
20.	(Ferrara) (Rovigo)	8
21.	Firenze	14
22.	Foggia	6
23.	(Genova) (Porto Maurizio)	17
24.	Girgenti	4807 6
25.	Lecce	10
26.	(Lucca) (Massa Carrara)	8
27.	(Macerata) (Ascoli Piceno)	8
28.	Martova	5
29.	Messina	8
30.	Milano	20
31.	Napoli	17

Capital: Campobasso

Capital: Como

Capital: Ferrara

Capital: Genova

Capital: Lucca

Capital: Macerata

32.	Novara	12
33.	Padova	7
34.	Palermo	12
35.	{ Parma { Modena { Piacenza { Reggio Emilia	19
36.	Pavia	8
37.	Perugia	10
38.	{ Pisa { Livorno	7
39.	Potenza	10
40.	{ Ravenna { Forli	8
41.	Reggio Calabria	7
42.	Roma	15
43.	Salerno	10
44.	Sassari	5
45.	{ Siena { Arezzo { Grosseto	10
46.	Siracusa	6
47.	Teramo	5
48.	Torino	19
49.	Trapani	5
50.	Treviso	7
51.	{ Udine { Belluno	12
52.	Venezia	6
53.	Verona	7
54.	Vicenza	7

Capital: Parma

Capital: Pisa

Capital: Ravenna

Capital: Siena

Capital: Udine

Total: 508

Total: 54 Colleges

AN ILLUSTRATION OF THE COUNTING OF THE VOTES

I - ASSUMPTION

1. Let it be assumed that: -
- (a) the college (=constituency) has to elect 12 Deputies.
- (b) 5 lists have been duly lodged with symbols and numbers of candidates: -

Horse	12
Ship	9
Wheat-ear	12
Cross	10
Star	11

II - SECTION OFFICE (POLLING STATION)

2. The Section Office adds up: -
- (a) the "list votes" given to each of the 5 lists.
- (b) the "preference votes" given to each candidate.
- (c) the "additional votes" " " " "
3. The results are tabulated as follows: -

HORSE LIST
(12 Candidates)

Votes given to the symbol	Names of Candidates	Preference Votes	Additional Votes (from other lists)	Totals
263	1. Luigi	67	37	367
	2. Mario	5	2	270
	3. Carlo	12	—	275
	4. Giro	—	27	290
	5. Stefano	—	5	268
	6. Giovanni	3	—	266
	7. Giacomo	25	60	348
	8. Giulio	—	18	281
	9. Alberto	9	105	377
	10. Decio	15	2	280
	11. Tito	—	12	275
	12. Giorgio	—	—	263
			268	
				4803

SHIP LIST
(9 Candidates)

Votes given to	Names of	Preference	Additional Votes	Totals
----------------	----------	------------	------------------	--------

SAMPLE OF D'HONDT
SYSTEM

SAMPLE OF D'HONVDT
SYSTEM

II - SECTION OFFICE (POLLING STATION)

2. The Section Office adds up: -

- (a) the "list votes" given to each of the 5 lists.
 (b) the "preference votes" given to each candidate.
 (c) the "additional votes" " " " " " "

3. The results are tabulated as follows: -

HORSE LIST
(12 Candidates)

Votes given to the symbol	Names of Candidates	Preference Votes	Additional Votes (from other lists)	Totals
- 263	1. Luigi 2. Mario 3. Carlo 4. Ciro 5. Stefano 6. Giovanni 7. Giacomo 8. Giulio 9. Alberto 10. Decio 11. Tito 12. Giorgio	67 5 12 -- -- 3 25 -- 9 15 -- --	37 2 -- 27 5 -- 60 18 105 2 12 -- <u>263</u>	367 270 275 290 268 266 348 281 377 280 275 263 4803

SHIP LIST
(9 Candidates)

Votes given to the symbol	Names of Candidates	Preference Votes	Additional Votes (from other lists)	Totals
78	1. Eugenio 2. Pasquale 3. Mino 4. Enrico 5. Filippo 6. Nicola 7. Michele 8. Vincenzo 9. Andrea	12 7 -- 1 8 21 3 -- 5	25 5 -- -- -- 71 18 2 -- <u>123</u>	115 90 80 79 86 170 90 80 83

WHEAT- EAR LIST
(12 Candidates)

Votes given to the symbol	Names of Candidates	Preference Votes	Additional Votes (from other lists)	Totals
67	1. Salvatore	5	12	84
	2. Ettore	—	3	70
	3. Riccardo	1	5	73
	4. Pietro	7	—	74
	5. Roberto	—	—	67
	6. Grazio	12	10	89
	7. Ovidio	3	—	70
	8. Angelo	—	5	72
	9. Ugo	—	7	74
	10. Tommaso	—	1	68
	11. Ignazio	15	—	82
	12. Gaetano	5	3	75
			<u>46</u>	

CROSS LIST
(10 Candidates)

Votes given to the symbol	Names of Candidates	Preference Votes	Additional Votes (from other lists)	Totals
110	1. Augusto	12	5	127
	2. Fortunato	1	—	111
	3. Ferdinando	7	2	119
	4. Gennaro	5	18	133
	5. Rodolfo	2	—	112
	6. Leone	5	—	115
	7. Alfonsio	—	8	118
	8. Bartolomeo	—	—	110
	9. Umberto	3	—	113
	10. Amedeo	42	7	159
			<u>40</u>	

STAR LIST
(11 Candidates)

Votes given to the symbol	Names of Candidates	Preference Votes	Additional Votes (from other lists)	Totals
113	1. Gino	9	—	122
	2. Romeo	2	—	115
	3. Raffaele	18	—	131
				4804

5. Roberto	12	10	67
6. Orasio	3	10	89
7. Ovidio	1	5	70
8. Angelo	1	7	72
9. Ugo	1	1	74
10. Tommaso	15	3	68
11. Ignazio	5	46	82
12. Gastone			75

CROSS LIST
(10 Candidates)

Votes given to the symbol	Names of Candidates	Preference Votes	Additional Votes (from other lists)	Totals
110	1. Augusto 2. Fortunato 3. Ferdinando 4. Gennaro 5. Rodolfo 6. Leone 7. Alfonso 8. Bartolomeo 9. Umberto 10. Amedeo	12 1 7 5 2 5 — — 3 42	5 — 2 18 — — 8 — 7 40	127 111 119 133 112 115 118 110 113 159

STAR LIST
(11 Candidates)

Votes given to the symbol	Names of Candidates	Preference Votes	Additional Votes (from other lists)	Totals
113	1. Gino 2. Rocco 3. Raffaele 4. Alvaro 5. Gabriele 6. Paolo 7. Agostino 8. Emanuele 9. Armando 10. Leonardo 11. Paolo	9 2 18 7 5 9 1 2 — — 8	— — — — — — — — — — — —	122 115 131 120 118 122 114 115 113 113 121

III - CENTRAL OFFICE

4.

Calculation of Electoral Totals.

- (a) Add up all the "list votes" given to each list in all the sections
- (b) Add up all the "additional votes" obtained by every candidate in the list
- (c) Divide (b) by the number of Deputies to be elected
- (d) Add to (c) the quotient of (c): this is the "Electoral Total" for the list.

5. Appointment of Seats among the Lists. (a) The Electoral Totals obtained as in para. 4 are divided by 1 - then by 2 - then by 3 - and so on, up to and including the number of Deputies to be elected, in the instance and under consideration 12. The resulting quotients are tabulated as follows:--

HORSE LIST	SHIP LIST	WHEAT-EAR LIST	GROSS LIST	STAR LIST
75865: 1= <u>75865</u>	62979: 1= <u>62979</u>	23817: 1= <u>23817</u>	49617: 1= <u>49617</u>	35098: 1= <u>35098</u>
" : 2= <u>37932</u>	" : 2= <u>31489</u>	" : 2= <u>11908</u>	" : 2= <u>24808</u>	" : 2= <u>17549</u>
" : 3= <u>25288</u>	" : 3= <u>20993</u>	" : 3= <u>7939</u>	" : 3= <u>16539</u>	" : 3= <u>11699</u>
" : 4= <u>18966</u>	" : 4= <u>15744</u>	" : 4= <u>5954</u>	" : 4= <u>12404</u>	" : 4= <u>8774</u>
" : 5= <u>15173</u>	" : 5= <u>12595</u>	" : 5= <u>4763</u>	" : 5= <u>9923</u>	" : 5= <u>7019</u>
" : 6= <u>12644</u>	" : 6= <u>10496</u>	" : 6= <u>3969</u>	" : 6= <u>8269</u>	" : 6= <u>5849</u>
" : 7= <u>10837</u>	" : 7= <u>8997</u>	" : 7= <u>3402</u>	" : 7= <u>7088</u>	" : 7= <u>5014</u>
" : 8= <u>9483</u>	" : 8= <u>7872</u>	" : 8= <u>2977</u>	" : 8= <u>6202</u>	" : 8= <u>4387</u>
" : 9= <u>8429</u>	" : 9= <u>6997</u>	" : 9= <u>2646</u>	" : 9= <u>5513</u>	" : 9= <u>3899</u>
" : 10= <u>7586</u>	" : 10= <u>6297</u>	" : 10= <u>2381</u>	" : 10= <u>4961</u>	" : 10= <u>3509</u>
" : 11= <u>6896</u>	" : 11= <u>5725</u>	" : 11= <u>2165</u>	" : 11= <u>4510</u>	" : 11= <u>3190</u>
" : 12= <u>6322</u>	" : 12= <u>5248</u>	" : 12= <u>1984</u>	" : 12= <u>4134</u>	" : 12= <u>2924</u>

- (b) The highest quotients are ascertained, up to a number equal to the number of Deputies to be elected, i.e. 12; these quotients are underlined in the table at para 5 (a) above.
- (c) The number of these highest quotients belonging to each list is the number of Deputies to be elected from that list. The appointment of seats is therefore: -

Horse List

4 Deputies

(c) Divide (b) by the number of Deputies to be elected
(d, Add to (a) the quotient of (c): this is the "Electoral Total" for the list.

5. Appointment of Seats among the Lists. (a) The Electoral Totals obtained as in para. 4 are divided by 1 - then by 2 - then by 3 - and so on, up to and including the number of Deputies to be elected, in the instance and under consideration 12. The resulting quotients are tabulated as follows:--

HORSE LIST	SHIP LIST	WHEAT-STAR LIST	CROSS LIST	STAR LIST
75865: 1=75865	62979: 1=62979	23817: 1=23817	49617: 1=49617	35098: 1=35098
" : 2=37932	" : 2=31489	" : 2=11908	" : 2=24808	" : 2=17542
" : 3=25288	" : 3=20993	" : 3=7939	" : 3=16539	" : 3=11699
" : 4=18966	" : 4=15744	" : 4=5954	" : 4=12404	" : 4=8774
" : 5=15173	" : 5=12595	" : 5=4763	" : 5=9923	" : 5=7019
" : 6=12644	" : 6=10496	" : 6=3969	" : 6=8269	" : 6=5849
" : 7=10837	" : 7=8997	" : 7=3402	" : 7=7083	" : 7=5014
" : 8=9483	" : 8=7872	" : 8=2977	" : 8=6202	" : 8=4387
" : 9=8429	" : 9=6997	" : 9=2646	" : 9=5513	" : 9=3899
" : 10=7586	" : 10=6297	" : 10=2381	" : 10=4961	" : 10=3509
" : 11=6896	" : 11=5725	" : 11=2165	" : 11=4510	" : 11=3190
" : 12=6322	" : 12=5248	" : 12=1984	" : 12=4134	" : 12=2924

(b) The highest quotients are ascertained, up to a number equal to the number of Deputies to be elected, i.e. 12: these quotients are underlined in the table at para 5 (a) above.

(c) The number of these highest quotients belonging to each list is the number of Deputies to be elected from that list. The appointment of seats is therefore: -

Horse List	4 Deputies
Ship	3
Wheatstar	1
Cross	2
Star	2
	12 Deputies

6. Selection of Candidates. It now remains to determine which of the candidates named in each list are to fill the seats assigned to that list as in para 5. This depends on the candidate's "Individual Total".

7. Calculation of Individual Totals. Add together: -

- (a) the total "list votes" i.e. the figure obtained as at para. 4 (a).
 (b) the candidate's "preferential votes", and in similar tables from other Sections.
 (c) the candidate's "additional votes", i.e. the figure opposite his name in the 4th column of the tables at para. 3.

This has already been done in the various Section Offices. Therefore, the Central Office obtains a cross-sheek by taking the figure for each candidate in the last column of the appropriate table in para. 3 and adding it to the corresponding figures for the same candidate from similar tables coming from other Sections. The resulting grand total is that candidate's "Individual Total".

8. These calculations give a set of tables as follows: -

HORSE LIST

Names of Candidates	Votes obtained by the Symbol	Preference Votes	Additional Votes (from other Lists)	Total (Individual Totals)
<u>Luigi</u>	74764	21018	3612	99394
<u>Mario</u>	74764	3639	150	78553
<u>Carlo</u>	74764	350	4217	79331
<u>Ciro</u>	74764	480	135	75379
<u>Stefano</u>	74764	90	3609	78463
<u>Giovanni</u>	74764	1215	--	75979
<u>Giacomo</u>	74764	12	3	74779
<u>Giulio</u>	74764	2065	9	76838
<u>Alberto</u>	74764	--	1255	76019
<u>Decio</u>	74764	283	--	75047
<u>Rito</u>	74764	45	35	74844
<u>Giorgio</u>	74764	6460	193	81417

SHIP LIST

Names of Candidates	Votes obtained by the Symbol	Preference Votes	Additional Votes (from other Lists)	Total (Individual Totals)
<u>Eugenio</u>	61212	18690	1015	80917
<u>Pasquale</u>	61212	1315	17460	79987
<u>Nino</u>	61212	14218	123	75553
<u>Enrico</u>	61212	25	12	61249
<u>Filippo</u>	61212	797	--	62009
<u>Nicola</u>	61212	1002	475	62689
<u>Michele</u>	61212	1965	96	63273
<u>Vincenzo</u>	61212	970	2	62184
<u>Andrea</u>	61212	115	2022	63349

8. These calculations give a set of tables as follows: -

HORSE LIST

Names of Candidates	Votes obtained by the Symbol	Preference Votes	Additional Votes (from other Lists)	Total (Individual Totals)
<u>Luigi</u>	74764	21018	3612	99324
<u>Mario</u>	74764	3639	150	78553
<u>Carlo</u>	74764	350	4217	79331
<u>Ciro</u>	74764	480	135	75379
<u>Stefano</u>	74764	90	3609	78463
<u>Giovanni</u>	74764	1215	---	75979
<u>Giacomo</u>	74764	12	3	74779
<u>Giulio</u>	74764	2065	9	76838
<u>Alberto</u>	74764	---	1255	76019
<u>Decio</u>	74764	283	---	75047
<u>Tito</u>	74764	45	35	74844
<u>Giorgio</u>	74764	6460	193	81417

SHIP LIST

Names of Candidates	Votes obtained by the Symbol	Preference Votes	Additional Votes (from other Lists)	Total (Individual Totals)
<u>Eugenio</u>	61212	18690	1015	80917
<u>Pasquale</u>	61212	1315	17460	7987
<u>Nino</u>	61212	14218	123	75533
<u>Enrico</u>	61212	25	12	61249
<u>Filippo</u>	61212	797	---	62009
<u>Nicola</u>	61212	1002	475	62689
<u>Michele</u>	61212	1965	96	63273
<u>Vincenzo</u>	61212	970	2	62184
<u>Andrea</u>	61212	115	2022	63349

WHEAT-EAR LIST

Names of Candidates	Votes obtained by the Symbol	Preference Votes	Additional Votes (from other Lists)	Total (Individual Totals)
<u>Salvatore</u>	23458	265	1212	24935
<u>Ettore</u>	23458	1393	2023	26874
<u>Edoardo</u>	23458	12	65	23535
<u>Pietro</u>	23458	615	83	24156
<u>Roberto</u>	23458	7551	1090	32099
<u>Orasio</u>	23458	93	---	23551
<u>Ovidio</u>	23458	---	12	23470
<u>Angelo</u>	23458	112	---	23570
<u>Ugo</u>	23458	29	25	23512
<u>Tommaso</u>	23458	36	10	23504
<u>Ignazio</u>	23458	---	---	33458
<u>Gaetano</u>	23458	1015	202	24672

CROSS LIST

Names of Candidates	Votes obtained by the Symbol	Preference Votes	Additional Votes (from other lists)	Total (Individual Totals)
<u>Augusto Fortunato</u>	46871	1065	16042	63978
<u>Ferdinando Gemaro</u>	46871	954	1080	48905
<u>Roberto Leone</u>	46871	11617	1025	59513
<u>Alfonso Bartolomeo</u>	46871	143	—	47014
<u>Umberto Amedeo</u>	46871	912	490	48273
	46871	—	9860	56731
	46871	103	115	47089
	46871	2	44	45917
	46871	3190	2810	52871
	46871	95	1497	48463

STAR LIST

Names of Candidates	Votes obtained by the Symbol	Preference Votes	Additional Votes (from other lists)	Total (Individual Totals)
<u>Gino Rocco</u>	35098	720	—	35818
<u>Raffaele Alfredo</u>	35098	1093	—	36191
<u>Gabriele Eroole</u>	35098	12	—	35110
<u>Agostino Emanuele</u>	35098	190	—	35288
<u>Armando Leonardo</u>	35098	8217	—	43315
<u>Paolo</u>	35098	165	—	35263
	35098	213	—	35311
	35098	—	—	35098
	35098	1857	—	36955
	35098	18	—	35116
	35098	140	—	35238

9. The candidates in the tables at para. 8 with the highest Individual Totals, up to the number of Deputies assigned to each list under para. 5, are underlined. These candidates fill the seats assigned to the list and are declared elected. The final result therefore is: -

DEPUTIES ELECTED

Horse List	Ship List	Theater List
Luigi	Eugenio	Roberto
Giorgio	Faustino	"
Carlo	Mino	"
Mario	"	"
99394 votes	80917	32099
81417	79987	"
79331	75553	"
78553	"	"

45917
52871
484632810
14973190
9546871
46871Umberto
Amedeo

STAR LIST

Names of Candidates	Votes obtained by the Symbol	Preference Votes	Additional Votes (from other lists)	Total (Individual Totals)
Gino	35098	720	--	35818
Rocco	35098	1093	--	36191
Raffaele	35098	12	--	35110
Alfredo	35098	190	--	35288
Gabriele	35098	8217	--	43315
Ereole	35098	165	--	35263
Agostino	35098	213	--	35311
Emanuele	35098	--	--	35098
Armando	35098	1857	--	36955
Leonardo	35098	18	--	35116
Paolo	35098	140	--	35238

9. The candidates in the tables at para. 8 with the highest Individual Totals, up to the number of Deputies assigned to each list under para. 5. are underlined. These candidates fill the seats assigned to the list and are declared elected. The final result therefore is: --

DEPUTIES ELECTED

Horse List

Luigi 99394 votes
Giorgio 81417 "
Carlo 79331 "
Mario 78553 "

Ship List

Eugenio 80917 "
Pasquale 79987 "
Nino 75553 "

Wheatear List

Roberto 32099 "

Cross List

Augusto 63978 "
Ferdinando 59513 "

Star List

Gabriele 43315 "
Armando 36955 "

10. The Individual Totals are calculated and tabulated in para. 8 for all candidates with a view to the filling of any vacancies arising if a Deputy is unseated for malpractices and son on.

4801

07891

